

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI, ULTERIORI INTERVENTI PER LE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI E MISURE PER LO SVILUPPO

RELAZIONE TECNICA

TITOLO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Articolo 1

(Disposizioni per il contrasto dell'evasione fiscale)

1. Estensione dello Split Payment ai soggetti esclusi e rientranti nel conto consolidato della Pubblica amministrazione

La misura è volta ad estendere l'ambito soggettivo dello Split Payment a tutti i soggetti che risultano inclusi nel conto consolidato della Pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, qualunque veste giuridica rivestano, anche al fine di allineare l'ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti con quello della fatturazione elettronica obbligatoria stabilito dall'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 244/2007.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della misura gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

Per valutare gli effetti sul gettito IVA dell'estensione dello Split Payment ai soggetti inclusi nel conto consolidato si assume che l'effetto per questi soggetti sarebbe analogo a quello che si è verificato per le Pubbliche amministrazioni che già rientrano nel meccanismo dello Split Payment. Le Pubbliche amministrazioni già rientranti nel campo di applicazione dello Split Payment hanno dichiarato per il periodo d'imposta 2015 un totale acquisti per circa 34,7 miliardi di euro, dei quali l'85% è soggetto a Split Payment. Il relativo recupero di gettito è stimato in 2,171 miliardi di euro. Considerando che le Pubbliche amministrazioni non rientranti nel campo di applicazione dello Split Payment ma incluse nel conto consolidato della PA hanno dichiarato acquisti per circa 0,3 miliardi di euro, si stima che l'estensione dello Split Payment a tali Pubbliche amministrazioni potrebbe determinare, per il 2017, nell'ipotesi di entrata in vigore il 1° luglio 2017, un recupero di 10 milioni di euro (20 milioni di euro su base annua).

2. Estensione dello Split Payment agli acquisti di prestazioni di lavoro autonomo

La misura proposta è volta ad estendere l'ambito oggettivo dello Split Payment agli acquisti di prestazioni di lavoro autonomo che subiscono, in sede di fatturazione, una ritenuta d'imposta sul reddito. Attualmente, il meccanismo non si applica a questi soggetti come indicato nella Circolare 13 aprile 2015, n. 15/E dell'Agenzia delle Entrate - "Il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi siano assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del DPR n. 600 del 1973".

Per valutare gli effetti sul gettito IVA dell'estensione dello Split Payment agli acquisti di prestazioni di lavoro autonomo si assume, analogamente al caso dell'estensione ai soggetti rientranti nel conto consolidato della PA, un recupero di entrate IVA simile a quello che si è verificato sugli altri acquisti delle Pubbliche amministrazioni che già rientrano nel meccanismo dello Split Payment. Le Pubbliche amministrazioni già rientranti nel campo di applicazione dello Split Payment hanno dichiarato per il periodo d'imposta 2015 un'imposta IVA da Split Payment per circa 9,9 miliardi di euro. Il relativo recupero di gettito è stimato in 2,171 miliardi di euro. Il totale degli acquisti di prestazioni di lavoro autonomo delle Pubbliche amministrazioni che operano in regime di Split Payment è di oltre due miliardi di euro, cui corrisponde un'IVA di circa 0,3 miliardi di euro. Considerando l'entrata in vigore della disposizione il 1° luglio 2017, per il 2017, si stima un recupero di 35 milioni di euro (70 milioni di euro su base annua).

* * *

Gli effetti complessivi derivanti dall'estensione dello split payment a tutti i soggetti inclusi nel conto consolidato della P.A. nonché agli acquisti di prestazioni di lavoro autonomo sono riportati nella tabella seguente:

	2017	2018	2019
Iva lorda (A)	56	204	204
Rimborsi (B)	6	77	77
Compensazioni (C)	5	37	37
Recupero Iva netta (A)-(B)-(C)	45	90	90

in milioni di euro

3. Estensione dello Split Payment alle società controllate dalla Pubblica amministrazione centrale

La misura è volta ad estendere l'ambito soggettivo dello Split Payment a tutte le società controllate dalla Pubblica amministrazione centrale, nonché a tutte le società appartenenti a gruppi tenuti alla redazione del bilancio consolidato, per i quali la controllante sia soggetta al controllo della Pubblica amministrazione centrale, diretto o indiretto.

I fornitori delle società controllate dalla Pubblica amministrazione centrale e le relative transazioni sono stati identificati utilizzando i dati dello spesometro 2014 e suddivisi per settore di attività economica. Complessivamente sono stati identificati 150.004 fornitori delle società controllate per un valore complessivo di 85,8 miliardi a cui corrisponde un totale di 12,48 miliardi di imposta IVA che diventano 12,4 considerando solo le operazioni non assoggettate al Reverse Charge.

Per stimare gli effetti dell'estensione dello Split Payment alle società controllate dalla Pubblica amministrazione centrale occorre innanzitutto considerare che l'efficacia della norma si basa sull'ipotesi che le società controllate dall'Amministrazione centrale abbiano un grado di "fedeltà fiscale" maggiore dei loro fornitori.

In particolare, risulta che i fornitori delle controllate dalla Pubblica amministrazione centrale hanno un valore di "fedeltà fiscale" pari a 16,24%, mentre per le controllate della Pubblica amministrazione centrale e locale il tasso di affidabilità fiscale assume un valore inferiore e pari a 6,51% (più basso è l'indice maggiore è la compliance fiscale). La sensibile differenza tra i due tassi prova che le società controllate sono caratterizzate da un maggiore grado di affidabilità fiscale rispetto a quello dei fornitori.

Tabella 3. Calcolo dell'indicatore di attendibilità fiscale per i fornitori delle società controllate di tutta la PA centrale

Sezioni di attività economica dei fornitori	Cessioni imponibili	BIND/BID fornitori	BIT fornitori BIT*(1+BIND /BID)	GAP Fornitori	Aliquota Cessioni	GAP Imposta	Imposta dichiarata sulle cessioni	Indicatore affidabilità
Assenza dichiarazione IVA	102	29,5%	133	30	17,4%	5	18	29,5%
Agricoltura, silvicoltura e pesca	1.123	63,4%	1835	712	10,3%	73	116	63,4%
Industrie alimentari	120	8,7%	131	10	12,4%	1	15	8,7%
Fabbricazione di prodotti farmaceutici	1	4,1%	1	0	14,0%	0	0	4,1%
Fabbricazione di computer ecc.	Escluso perché già assoggettato a Reverse Charge							
Estrattive e altre manifatturiere	39.286	5,7%	41537	2251	11,9%	268	4.680	5,7%
Energia e acqua	897	0,8%	903	7	15,2%	1	136	0,8%
Energia elettrica	22.560	0,8%	22729	169	15,0%	25	3.392	0,8%
Costruzioni	Escluso perché già assoggettato a Reverse Charge							
Commercio e riparazioni auto-motoveicoli	167	62,0%	270	103	21,2%	22	35	62,0%
Commercio ingrosso alimentari	54	18,2%	63	10	13,8%	1	7	18,2%
Commercio ingrosso non alimentare	1.823	18,2%	2155	332	19,7%	65	359	18,2%
Grande distribuzione	5	16,3%	6	1	17,5%	0	1	16,3%
Altro Commercio al dettaglio non specializzato	8	16,5%	9	1	18,3%	0	1	16,3%
Commercio al dettaglio specializzato alimentare	1	16,3%	1	0	15,4%	0	0	16,3%
Commercio al dettaglio specializzato non alimentare	734	16,3%	853	120	21,6%	26	159	16,3%
Intermediari del commercio	153	16,3%	178	25	20,8%	5	32	16,3%
Attività di alloggio	30	59,3%	47	18	11,2%	2	3	59,3%
Attività di servizi di ristorazione	475	107,6%	985	511	8,6%	44	41	107,6%
Amministrazione pubblica	Escluso perché già assoggettato a Split payment							
Istruzione	26	50,7%	40	13	19,0%	3	5	50,7%
Sanità ed assistenza sociale	21	37,7%	30	8	7,6%	1	2	37,7%
Telecomunicazioni	205	0,0%	205	0	21,9%	0	45	0,0%
Attività finanziarie ed assicurative	956	0,6%	962	6	14,8%	1	141	0,6%
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	5.224	111,2%	6810	3586	20,2%	723	650	111,2%
Trasporto marittimo e per vie d'acqua	80	12,1%	89	10	9,5%	1	8	12,1%
Trasporto aereo	26	12,1%	29	3	15,9%	0	4	12,1%
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	814	51,2%	1230	416	17,0%	71	139	51,2%
Servizi postali e attività di corriere	79	0,0%	79	0	22,0%	0	17	0,0%
Attività editoriali	104	3,6%	108	4	18,4%	1	19	3,6%
Attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi, registrazioni musicali	335	18,0%	395	60	22,0%	13	74	18,0%
Attività di programmazione e trasmissione	26	18,0%	31	5	21,5%	1	6	18,0%
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	2.149	17,8%	2530	381	19,8%	76	426	17,8%
Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici	221	17,8%	261	39	18,7%	7	41	17,8%
Attività immobiliari	362	152,3%	914	552	18,2%	100	66	152,3%
Attività legali e contabilità	411	37,8%	566	155	20,7%	32	85	37,8%
Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	203	37,8%	280	77	18,1%	14	37	37,8%
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria-collaudi ed analisi tecniche	508	37,8%	701	192	18,2%	35	93	37,8%
Ricerca scientifica e sviluppo	83	17,8%	98	15	20,8%	3	17	17,8%
Pubblicità e ricerche di mercato	225	37,8%	311	85	21,5%	18	48	37,8%
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	246	37,8%	338	93	18,5%	17	46	37,8%
Servizi veterinari	1	37,8%	2	0	10,3%	0	0	37,8%
Attività di noleggio e leasing operativo	182	152,3%	460	278	20,8%	58	38	152,3%
Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	74	37,8%	102	28	5,3%	1	4	37,8%
Attività dei servizi delle agenzie viaggio, tour operator, prenotazione e attività connesse	74	37,8%	103	28	12,2%	3	9	37,8%

Tabella 3. Calcolo dell'indicatore di attendibilità fiscale per i fornitori delle società controllate di tutta la PA centrale (segue)

Sezioni di attività economica dei fornitori	Cessioni imponibili	BIND/BID fornitori	BIT fornitori BIT*(1+BIND/BID)	GAP Fornitori	Aliquota Cessioni	GAP Imposta	Imposta dichiarata sulle cessioni	Indicatore affidabilità
Servizi di vigilanza e investigazione	169	37,8%	232	64	20,1%	13	34	37,8%
Attività di servizi per edifici e paesaggio	Escluso perché già assoggettato a Reverse e Charge							
Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	1.236	37,8%	1.703	467	19,2%	90	238	37,8%
Attività creative, artistiche e di intrattenimento	69	18,0%	81	12	21,8%	3	15	18,0%
Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali	2	18,0%	2	0	17,7%	0	0	18,0%
Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco	0	18,0%	0	0	13,3%	0	0	18,0%
Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	121	18,0%	143	22	21,8%	5	26	18,0%
Attività di organizzazioni associative	36	18,0%	42	6	20,6%	1	7	18,0%
Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	16	199,1%	48	32	18,7%	6	3	199,1%
Altre attività di servizi per la persona	11	199,1%	32	21	19,7%	4	2	199,1%
Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	-
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0,0%	0	0	22,2%	0	0	0,0%
Attività non classificabile	0	29,5%	0	0	9,3%	0	0	29,5%
Assenza dichiarazione IVA - Regime Minimi	0	14,2%	0	0	3,6%	0	0	14,2%
TOTALE	79.832		90.793	10.960	14,5%	1.842	11.340	16,24%

Tabella 4. Calcolo dell'indicatore di attendibilità fiscale per le società controllate di tutta la PA centrale

Sezioni di attività economica dei fornitori	Acquisti imponibili	BIND/BID Acquirenti	BIT Acquirenti BID*(1+BIND/BID)	GAP Acquirenti	Aliquota Acquisti	GAP Imposta	Imposta dichiarata sugli acquisti	Indicatore affidabilità
Assenza dichiarazione IVA	13	29,5%	17	4	11,9%	0	2	29,5%
Agricoltura, silvicoltura e pesca	3	63,4%	5	2	17,0%	0	1	63,4%
Industrie alimentari	25	8,7%	27	2	12,7%	0	5	8,7%
Fabbricazione di prodotti farmaceutici	0	4,1%	0	0	0,0%	0	0	-
Fabbricazione di computer ecc.	Escluso perché già assoggettato a Reverse Charge							
Estrattive e altre manifatturiere	6.332	5,7%	6695	363	13,2%	48	837	5,7%
Energia e acqua	325	0,8%	327	2	21,2%	1	69	0,8%
Energia elettrica	48.876	0,8%	49243	367	16,7%	61	8170	0,8%
Costruzioni	Escluso perché già assoggettato a Reverse Charge							
Commercio e riparazioni auto-motoveicoli	39	62,0%	63	24	21,7%	5	8	62,0%
Commercio ingrosso alimentari	0	18,2%	0	0	19,0%	0	0	18,2%
Commercio ingrosso non alimentare	5.432	18,2%	6421	989	11,6%	115	631	18,2%
Grande distribuzione	39	16,3%	45	6	12,3%	1	5	16,3%
Altro Commercio al dettaglio non specializzato	2	16,3%	3	0	17,6%	0	0	16,3%
Commercio al dettaglio specializzato alimentare	0	16,3%	0	0	0,0%	0	0	-
Commercio al dettaglio specializzato non alimentare	52	16,3%	60	8	19,7%	2	10	16,3%
Intermediari del commercio	1	16,3%	1	0	21,9%	0	0	16,3%
Attività di alloggio	11	59,3%	18	7	21,1%	1	2	59,3%
Attività di servizi di ristorazione	0	107,6%	1	0	18,8%	0	0	107,6%
Amministrazione pubblica	Escluso perché già assoggettato a Split payment							
Istruzione	22	50,7%	34	11	21,8%	2	5	50,7%
Sanità ed assistenza sociale	7	37,7%	10	3	16,8%	0	1	37,7%
Telecomunicazioni	675	0,0%	675	0	16,8%	0	113	0,0%
Attività finanziarie ed assicurative	1.561	0,6%	1570	10	10,2%	1	160	0,6%
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	9.703	12,1%	10872	1169	21,6%	252	2091	12,1%
Trasporto marittimo e per vie d'acqua	9	12,1%	10	1	19,8%	0	2	12,1%
Trasporto aereo	30	12,1%	34	4	14,2%	1	4	12,1%
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	505	51,2%	764	259	18,7%	48	94	51,2%
Servizi postali e attività di corriere	1.791	0,0%	1791	0	19,5%	0	349	0,0%
Attività editoriali	21	3,6%	22	1	21,2%	0	4	3,6%
Attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi, registrazioni musicali	324	18,0%	383	58	21,8%	13	71	18,0%
Attività di programmazione e trasmissione	1.141	18,0%	1346	205	21,0%	43	240	18,0%
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	437	17,8%	515	78	21,9%	17	96	17,8%
Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici	219	17,8%	258	39	21,6%	8	47	17,8%
Attività immobiliari	369	152,3%	931	562	21,0%	118	77	152,3%
Attività legali e contabilità	805	37,8%	1109	304	19,8%	60	159	37,8%
Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	243	37,8%	335	92	21,3%	20	52	37,8%
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria-collaudi ed analisi tecniche	172	37,8%	237	65	20,6%	13	35	37,8%
Ricerca scientifica e sviluppo	59	17,8%	69	10	20,4%	2	12	17,8%
Pubblicità e ricerche di mercato	41	37,8%	57	16	21,5%	3	9	37,8%
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	26	37,8%	36	10	21,6%	2	6	37,8%
Servizi veterinari	0	37,8%	0	0	0,0%	0	0	-
Attività di noleggio e leasing operativo	0	152,3%	0	0	0,0%	0	0	-
Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	0	37,8%	0	0	0,0%	0	0	-
Attività dei servizi delle agenzie viaggio, tour operator, prenotazione e attività connesse	0	37,8%	0	0	0,0%	0	0	-

Tabella 4. Calcolo dell'indicatore di attendibilità fiscale per le società controllate di tutta la PA centrale (segue)

Sezioni di attività economica dei fornitori	Acquisti imponibili	BIND/BID Acquirenti	BIT Acquirenti BID*(1+BIND/BID)	GAP Acquirenti	Aliquota Acquisti	GAP Imposta	Imposta dichiarata sugli acquisti	Indicatore affidabilità
Servizi di vigilanza e investigazione	0	37,8%	0	0	0,0%	0	0	-
Attività di servizi per edifici e paesaggio	Escluso perché già assoggettato a Reverse Charge							
Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	461	37,8%	635	174	19,7%	34	91	37,8%
Attività creative, artistiche e di intrattenimento	0	18,0%	0	0	0,0%	0	0	-
Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali	3	18,0%	4	1	15,2%	0	0	18,0%
Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco	57	18,0%	67	10	19,5%	2	11	18,0%
Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	0	18,0%	0	0	22,0%	0	0	18,0%
Attività di organizzazioni associative	0	18,0%	0	0	21,8%	0	0	18,0%
Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	2	199,1%	5	3	19,7%	1	0	199,1%
Altre attività di servizi per la persona	0	199,1%	0	0	0,0%	0	0	-
Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e conviventi	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	-
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	-
Attività non classificabile	0	29,5%	0	0	0,0%	0	0	-
Assenza dichiarazione IVA - Regime Minimi	0	14,2%	0	0	0,0%	0	0	-
TOTALE	79.832		84.692	4.860	16,8%	877	13.469	6,51%

Applicando il diverso grado di fedeltà fiscale stimato all'ammontare di IVA sulle cessioni alle controllate effettuate dai settori non assoggettati al Reverse Charge e da società che non appartengono al perimetro delle controllate, pari a 12,4 miliardi (dati relativi allo spesometro 2014), risulta che l'IVA recuperabile è compresa in una forchetta che va da 228 (limite minimo) a 1.104 milioni (limite massimo) su base annua.

Il limite massimo tiene conto del recupero della cd evasione da omessa dichiarazione, ovvero dell'ipotesi in cui non venga versata (né dichiarata) l'Iva sulle cessioni e venga detratta l'Iva pagata sugli acquisti.

Il limite minimo tiene conto del recupero della cd evasione da omesso versamento, ovvero dell'ipotesi in cui venga dichiarata sia l'Iva sulle cessioni sia l'Iva sugli acquisti ma il saldo non viene versato.

Ponderando il limite di stima minimo per circa 1/3 e massimo per circa 2/3 (sulla base della ripartizione del VAT gap tra casi di omessi versamenti e casi di omessa dichiarazione) si stima un recupero di Iva al netto di rimborsi e compensazioni pari a 829 milioni su base annua.

Considerando l'entrata in vigore della norma dal 1° luglio 2017, gli effetti finanziari del recupero di Iva al netto di rimborsi e compensazioni sono riportati nella tabella che segue. Nel 2017, il recupero di gettito riflette lo slittamento dei rimborsi per i primi tre mesi di entrata in vigore della norma.

	2017	2018	2019
Iva lorda (A)	1.064	3.946	3.946
Rimborsi (B)	229	2.098	2.098
Compensazioni (C)	191	1.019	1.019
Recupero Iva netta (A)-(B)-(C)	644	829	829

in milioni di euro

4. Estensione dello Split Payment alle società controllate dalla Pubblica amministrazione locale

La misura è volta ad estendere l'ambito soggettivo dello Split Payment alle società controllate dalla Pubblica amministrazione locale, nonché a tutte le società appartenenti a gruppi tenuti alla redazione del bilancio consolidato, per i quali la controllante sia soggetta al controllo della Pubblica amministrazione locale, diretto o indiretto.

I fornitori delle società controllate dalla Pubblica amministrazione locale e le relative transazioni sono stati identificati utilizzando i dati dello spesometro 2014 e suddivisi per settore di attività economica. Complessivamente sono stati identificati 108.141 fornitori delle società controllate per un valore complessivo di 18,8 miliardi a cui corrisponde un totale di 3 miliardi di imposta IVA.

Per stimare gli effetti dell'estensione dello Split Payment alle società controllate dalla Pubblica amministrazione locale occorre innanzitutto considerare che l'efficacia della norma si basa sull'ipotesi che

le società controllate dall'Amministrazione locale abbiano un grado di "fedeltà fiscale" maggiore dei loro fornitori.

In particolare, risulta che i fornitori delle controllate della Pubblica amministrazione locale hanno un valore di "fedeltà fiscale" pari a 17,1%, mentre per le controllate della Pubblica amministrazione locale il tasso di affidabilità fiscale assume un valore inferiore e pari a 10,7% (più basso è l'indice maggiore è la compliance fiscale). La differenza tra i due tassi prova che le società controllate sono caratterizzate da un maggiore grado di affidabilità fiscale rispetto a quello dei fornitori.

Applicando il diverso grado di fedeltà fiscale stimato all'ammontare di IVA sulle cessioni alle controllate effettuate dai settori non assoggettati al Reverse Charge e da società che non appartengono al perimetro delle controllate, pari a 3 miliardi (dati relativi allo spesometro 2014), risulta che l'IVA recuperabile al netto di rimborsi e compensazioni è di **119 milioni di euro su base annua.**

Considerando l'entrata in vigore della norma dal 1° luglio 2017, gli effetti finanziari del recupero di Iva al netto di rimborsi e compensazioni sono riportati nella tabella che segue. Nel 2017, il recupero di gettito riflette lo slittamento dei rimborsi per i primi tre mesi di entrata in vigore della norma.

	2017	2018	2019
Iva lorda (A)	91	271	271
Rimborsi (B)	11	102	102
Compensazioni (C)	9	50	50
Recupero Iva netta (A)- (B)-(C)	71	119	119

Valori in milioni di euro

5. Estensione dello Split Payment alle società quotate secondo l'indice FTSE MIB

La misura che si propone è volta ad estendere l'ambito soggettivo dello Split Payment alle società quotate secondo l'indice FTSE MIB, escludendo quelle controllate dalla Pa centrale.

I fornitori delle società quotate secondo l'indice FTSE MIB e le relative transazioni sono stati identificati utilizzando i dati dello spesometro 2014 e suddivisi per settore di attività economica. Complessivamente sono stati identificati 62.392 fornitori delle società controllate per un valore complessivo di 29,23 miliardi a cui corrisponde un totale di 4,03 miliardi di imposta che diventano 3,6 considerando solo le operazioni non assoggettate al Reverse Charge.

Per stimare gli effetti dell'estensione dello Split Payment alle società controllate dalle prime 40 società quotate secondo l'indice FTSE MIB occorre innanzitutto considerare che l'efficacia della norma si basa sull'ipotesi che le società controllate dalle prime 40 società quotate secondo l'indice FTSE MIB abbiano un grado di "fedeltà fiscale" maggiore dei loro fornitori.

In particolare, risulta che i fornitori delle società quotate secondo l'indice FTSE MIB hanno un valore di "fedeltà fiscale" pari a 21,25%, mentre per le società quotate secondo l'indice FTSE MIB il tasso di affidabilità fiscale assume un valore inferiore e pari a 2,24% (più basso è l'indice maggiore è la compliance fiscale). La sensibile differenza tra i due tassi prova che le società controllate sono caratterizzate da un maggiore grado di affidabilità fiscale rispetto a quello dei fornitori.

Tabella 7. Calcolo dell'indicatore di attendibilità fiscale per i fornitori delle società quotate FTSE MIB

Sezioni di attività economica dei fornitori	Cessioni imponibili	BIND/BID fornitori	BIT fornitori BID*(1+ BIND /BID)	GAP Fornitori	Aliquota Cessioni	GAP Imposta	Imposta dichiarata sulle cessioni	Indicatore affidabilità
Assenza dichiarazione IVA	252	29,5%	326	74	4,4%	3	11	29,5%
Agricoltura, silvicoltura e pesca	4	63,4%	6	2	18,7%	0	1	63,4%
Industrie alimentari	16	8,7%	17	1	8,1%	0	1	8,7%
Fabbricazione di prodotti farmaceutici	24	4,1%	25	1	10,9%	0	3	4,1%
Fabbricazione di computer ecc.		Escluso perché già assoggettato a Reverse Charge						
Estrattive e altre manifatturiere	5.451	5,7%	5763	312	14,4%	45	784	5,7%
Energia e acqua	71	0,8%	72	1	6,9%	0	5	0,7%
Energia elettrica	5.622	0,8%	5665	42	13,7%	6	770	0,8%
Costruzioni		Escluso perché già assoggettato a Reverse Charge						
Commercio e riparazioni auto-motoveicoli	665	62,0%	1078	412	8,0%	33	53	62,0%
Commercio ingrosso alimentari	8	18,2%	9	1	8,2%	0	1	18,2%
Commercio ingrosso non alimentare	1.983	18,2%	2344	361	11,7%	42	232	18,2%
Grande distribuzione	8	16,3%	9	1	17,5%	0	1	16,3%
Altro Commercio al dettaglio non specializzato	22	16,3%	26	4	11,7%	0	3	16,3%
Commercio al dettaglio specializzato alimentare	1	16,3%	1	0	9,3%	0	0	16,3%
Commercio al dettaglio specializzato non alimentare	322	16,3%	375	53	11,9%	6	38	16,3%
Intermediari del commercio	134	16,3%	156	22	20,6%	4	28	16,3%
Attività di alloggio	16	59,3%	26	10	14,8%	1	2	59,3%
Attività di servizi di ristorazione	149	107,6%	310	161	5,3%	8	8	107,6%
Amministrazione pubblica		Escluso perché già assoggettato a Split payment						
Istruzione	74	50,7%	111	37	21,0%	8	16	50,7%
Sanità ed assistenza sociale	30	37,7%	41	11	16,1%	2	5	37,7%
Telecomunicazioni	814	0,0%	814	0	21,7%	0	177	0,0%
Attività finanziarie ed assicurative	1.485	0,6%	1494	9	6,4%	1	95	0,6%
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	296	111,2%	625	329	16,0%	53	47	111,2%
Trasporto marittimo e per vie d'acqua	107	12,1%	119	13	2,8%	0	3	12,1%
Trasporto aereo	17	12,1%	19	2	13,7%	0	2	12,1%
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	408	51,2%	617	209	11,1%	23	45	51,2%
Servizi postali e attività di corriere	140	0,0%	140	0	8,8%	0	12	0,0%
Attività editoriali	95	3,6%	98	3	16,5%	1	16	3,6%
Attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi, registrazioni musicali	54	18,0%	64	10	18,8%	2	10	18,0%
Attività di programmazione e trasmissione	27	18,0%	32	5	13,9%	1	4	18,0%
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	3.841	17,8%	4523	682	8,7%	59	332	17,8%
Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici	823	17,8%	970	146	20,3%	30	168	17,8%
Attività immobiliari	274	152,3%	691	417	22,6%	94	62	152,3%
Attività legali e contabilità	564	37,8%	777	213	21,6%	46	121	37,8%
Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	266	37,8%	366	100	15,0%	15	40	37,8%
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria-collaudi ed analisi tecniche	215	37,8%	296	81	17,9%	15	39	37,8%
Ricerca scientifica e sviluppo	116	17,8%	137	21	21,0%	4	24	17,8%
Pubblicità e ricerche di mercato	374	37,8%	516	142	17,1%	24	64	37,8%
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	203	37,8%	279	77	14,4%	11	29	37,8%
Servizi veterinari	0	37,8%	0	0	23,1%	0	0	37,8%
Attività di noleggio e leasing operativo	322	152,3%	813	491	21,5%	106	69	152,3%
Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	37	37,8%	52	14	13,5%	2	5	37,8%
Attività dei servizi delle agenzie viaggio, tour operator, prenotazione e attività connesse	45	37,8%	62	17	10,7%	2	5	37,8%

Tabella 7. Calcolo dell'indicatore di attendibilità fiscale per i fornitori delle società quotate FTSE MIB (segue)

Sezioni di attività economica dei fornitori	Cessioni imponibili	BIND/BID fornitori	BIT fornitori BID*(1+BIND/BID)	GAP Fornitori	Aliquota Cessioni	GAP Imposta	Imposta dichiarata sulle cessioni	Indicatore affidabilità
Servizi di vigilanza e investigazione	101	37,8%	139	38	21,0%	8	21	37,8%
Attività di servizi per edifici e paesaggio	Escluso perché già assoggettato a Reverse Charge							
Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	1.695	37,8%	2.336	641	16,2%	104	275	37,8%
Attività creative, artistiche e di intrattenimento	11	18,0%	14	2	21,4%	0	2	18,0%
Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali	3	18,0%	4	1	21,1%	0	1	18,0%
Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco	0	18,0%	0	0	23,5%	0	0	18,0%
Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	82	18,0%	97	15	16,0%	2	13	18,0%
Attività di organizzazioni associative	12	18,0%	14	2	18,7%	0	2	18,0%
Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	22	199,1%	67	44	21,8%	10	5	199,1%
Altre attività di servizi per la persona	5	199,1%	14	9	20,2%	2	1	199,1%
Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	-
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	1	0,0%	1	0	12,6%	0	0	0,0%
Attività non classificabile	1	29,5%	1	0	0,0%	0	0	-
Assenza dichiarazione IVA - Regime Minimi	0	14,2%	0	0	1,6%	0	0	-
TOTALE	27.308		32.548	5.241	13,8%	776	3.651	21,3%

Tabella 8. Calcolo dell'indicatore di attendibilità fiscale per le società quotate FTSE MIB (segue)

Sezioni di attività economica dei fornitori	Acquisti imponibili	BIND/BID Acquirenti	BIT Acquirenti BID*(1+BIND/BID)	GAP Acquirenti	Aliquota Acquisti	GAP Imposta	Imposta dichiarata sugli acquisti	Indicatore affidabilità
Servizi di vigilanza e investigazione	0	37,8%	0	0	0,0%	0	0	-
Attività di servizi per edifici e paesaggio	Escluso perché già assoggettato a Reverse Charge							
Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	0	37,8%	0	0	0,0%	0	51	-
Attività creative, artistiche e di intrattenimento	0	18,0%	0	0	0,0%	0	0	-
Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali	0	18,0%	0	0	0,0%	0	0	-
Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco	0	18,0%	0	0	0,0%	0	0	-
Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	0	18,0%	0	0	0,0%	0	0	-
Attività di organizzazioni associative	0	18,0%	0	0	0,0%	0	0	-
Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	0	199,1%	0	0	0,0%	0	0	-
Altre attività di servizi per la persona	0	199,1%	0	0	0,0%	0	0	-
Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	-
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	-
Attività non classificabile	0	29,5%	0	0	0,0%	0	0	-
Assenza dichiarazione IVA - Regime Minimi	0	14,2%	0	0	0,0%	0	0	-
TOTALE	27.308		28.009	701	14,3%	88	3.982	2,2%

Applicando il diverso grado di fedeltà fiscale stimato all'ammontare di IVA sulle cessioni alle controllate effettuate dai settori non assoggettati al Reverse Charge e da società che non appartengono al perimetro delle controllate, pari a 3,6 miliardi (dati relativi allo spesometro 2014), risulta che l'IVA recuperabile è compresa in una forchetta che va da 163 (limite minimo) a 694 milioni (limite massimo) su base annua.

Il limite massimo tiene conto del recupero della cd evasione da omessa dichiarazione, ovvero dell'ipotesi in cui non venga versata (né dichiarata) l'Iva sulle cessioni e venga detratta l'Iva pagata sugli acquisti.

Il limite minimo tiene conto del recupero della cd evasione da omesso versamento, ovvero dell'ipotesi in cui venga dichiarata sia l'Iva sulle cessioni sia l'Iva sugli acquisti ma il saldo non viene versato.

Ponderando il limite di stima minimo per circa 1/3 e massimo per circa 2/3 (sulla base della ripartizione

del VAT gap tra casi di omessi versamenti e casi di omessa dichiarazione) si stima un recupero di Iva al netto di rimborsi e compensazioni di circa 517 milioni su base annuale.

Considerando l'entrata in vigore della norma dal 1° luglio 2017, gli effetti finanziari del recupero di Iva al netto di rimborsi e compensazioni sono riportati nella tabella che segue. Nel 2017, il recupero di gettito riflette lo slittamento dei rimborsi per i primi tre mesi di entrata in vigore della norma.

	2017	2018	2019
Iva lorda (A)	337	898	898
Rimborsi (B)	28	256	256
Compensazioni (C)	23	125	125
Recupero Iva netta (A)-(B)-(C)	286	517	517

in milioni di euro

* * *

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari complessivi derivanti dalle disposizioni in esame. Poiché la proroga della deroga concessa dalla Commissione europea scade il 30 giugno 2020, il profilo finanziario tiene conto per il 2020 dello slittamento dei rimborsi relativi al 2019.

	2017	2018	2019	2020
IVA Lorda	1.548	5.319	5.319	2.660
Rimborsi	274	2.533	2.533	1.541
Compensazioni	228	1.231	1.231	615
IVA Netta	1.046	1.555	1.555	504

in milioni di euro

I commi 4 bis e 4 ter modificano, semplificandola, la procedura per l'erogazione dei rimborsi da conto fiscale di cui all'articolo 78 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413. Trattasi di norme procedurali che non producono effetti sulla finanza pubblica.

Il successivo comma 4 *quater* chiarisce il trattamento IVA applicato alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito. In particolare, si tratta di chiarire l'applicazione alle suddette prestazioni della stessa aliquota IVA applicata alla prestazione di trasporto dei passeggeri (5 per cento in caso di trasporto urbano, intendendosi per tale il trasporto effettuato nel territorio di un comune o tra comuni distanti non più di 50 chilometri; 10 per cento per i trasporti di altro tipo).

Da informazioni reperite presso le stesse Associazioni di categoria, riscontrate anche nei dati dichiarativi, la quasi totalità dei soggetti già applicano alle prestazioni di trasporto dei veicoli al seguito le aliquote riferite ai trasporti passeggeri.

Pertanto, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari, dato il tenore interpretativo della norma che chiarisce la natura accessoria del servizio di trasporto di veicoli al seguito rispetto al servizio di trasporto dei passeggeri ai fini dell'applicazione dell'IVA, ed in coerenza con i comportamenti adottati dagli operatori del settore.

Le maggiori entrate derivanti dal comma in esame, valutate in 6,60 milioni di euro per l'anno 2017 e 13,20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, incrementano il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di cui all'articolo 66, comma 2, del presente provvedimento.

Articolo 1-bis

(Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata)

L'introduzione nel sistema tributario italiano di un istituto di comunicazione e cooperazione rafforzata rivolto alle imprese non residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 mld di euro e che svolgono in Italia attività economiche suscettibili di configurare, nel loro complesso, una stabile organizzazione sul territorio dello Stato, si pone in linea con la volontà del Legislatore di intendere il controllo di tipo tradizionale come un momento eventuale del rapporto con il contribuente, favorendo invece forme di interlocuzione preventiva avanzata, tese a

esplicitare la pretesa erariale attraverso moduli consensuali e partecipativi. Poiché non possono avvalersi delle previsioni contenute nella norma le imprese non residenti che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche e dell'inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali, che vertano su tematiche inerenti la configurazione in Italia di una stabile organizzazione, la disposizione - che favorisce forme di interlocuzione preventiva avanzata, tese a determinare la pretesa erariale attraverso moduli consensuali e partecipativi - si ritiene produca effetti positivi sul gettito prudenzialmente non quantificati.

Sotto il profilo contabile, i commi 14 e 15 stabiliscono che le entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 affluiscono ad appositi capitoli, ovvero capitoli/articoli dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui, e per la restante parte al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 1 ter

(Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure)

La disposizione, modificando la disciplina della voluntary disclosure, potrebbe ampliare la platea dei soggetti potenzialmente interessati a presentare istanza di collaborazione volontaria a seguito del riconoscimento in detrazione delle imposte versate all'estero a titolo definitivo su redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti all'estero, nonché a seguito dell'esonero dichiarativo anche ai fini dell'IVAFE e dell'IVIE, per il periodo 2016 e per la frazione di periodo fino alla presentazione dell'istanza.

Ciò potrebbe determinare effetti complessivamente positivi sul gettito ascrivibile alla procedura volontaria anche al netto di eventuali rimborsi per imposte pagate all'estero. In un'ottica prudenziale tali eventuali e ulteriori effetti positivi derivanti dalla disposizione non vengono stimati. Si ritiene infatti che la misura assicurerà comunque nel suo complesso il gettito già iscritto alla voluntary disclosure dall'articolo 1, comma 633, della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2017.

Articolo 1 quater

(Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi)

Le disposizioni prevedono che i certificati di regolarità fiscale, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. In particolare, si dispone che la regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione. Inoltre, si disciplinano gli effetti, ai fini dell'erogazione dei rimborsi di imposte e tasse, della presentazione della dichiarazione da parte del debitore di volersi avvalere della definizione agevolata.

Le disposizioni, avendo carattere procedurale, non determinano effetti sul bilancio dello Stato.

Articolo 2

(Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA)

Il gap IVA rappresenta una delle criticità più rilevanti nell'ambito del corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti. Il suo ammontare è di circa 40 miliardi di euro, derivanti sia da frodi di grandi entità sia, per la parte più consistente, da irregolarità diffuse, anche se caratterizzate da importi relativamente contenuti.

Aggredire quest'ultimo aspetto rappresenta un'attività particolarmente onerosa per l'amministrazione finanziaria, poiché, se effettuata con gli strumenti ordinari del controllo, implica un utilizzo massivo della forza lavoro, incompatibile con le dotazioni attualmente disponibili.

Per ovviare a tale inconveniente, negli ultimi anni sono state introdotte le comunicazioni massive di promozione della compliance (c.d. "cambia verso"), finalizzate a stimolare l'adempimento spontaneo dei contribuenti e, quindi, a recuperare somme a tassazione per mezzo di processi lavorativi a minore intensità

di lavoro.

Una preconditione necessaria al successo di questa strategia è rappresentata dall'utilizzo massivo di vaste basi di dati, già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. Tramite degli opportuni incroci, operati su queste ultime, è infatti possibile scoprire anomalie che sono poi comunicate al contribuente, suggerendogli le opportune procedure per porvi rimedio.

Per quanto riguarda l'IVA molto efficace è il riscontro tra i dati delle fatture emesse dai fornitori con quelle registrate dagli acquirenti. Al fine di effettuare correttamente tali incroci, da un lato minimizzando la possibilità di segnalare dei "falsi positivi" e dall'altro massimizzando la capacità di individuare i possibili recuperi di gettito IVA, è necessario che sussista una coincidenza temporale tra il momento in cui è registrata la fattura sulla cessione e quello nel quale si registra la fattura in acquisto.

Dal rigo VF20 della dichiarazione IVA, relativa all'anno d'imposta 2015, risulta che la base imponibile degli acquisti registrati negli anni precedenti, ma con imposta esigibile nell'anno in corso, ammonta a 1,5 miliardi di euro. Se a quest'ultimo dato si applica l'aliquota media sugli acquisti, calcolata sull'insieme dei contribuenti e pari al 17%, si ottiene un'imposta pari a 255 milioni di euro. Considerato che il tasso di evasione IVA, calcolato in rapporto all'ammontare dell'imposta effettivamente versata, si attesta su un valore pari al 41%, si può stimare un potenziale gap, afferente alle fatture acquisite negli anni precedenti e registrate nell'anno in corso, pari a circa 100 milioni.

Una volta allineato il momento di registrazione delle fatture emesse con quello delle fatture ricevute, nell'ambito di un unico periodo di imposta, sarà più agevole individuare queste anomalie e ridurre il gap IVA di 100 milioni di euro.

Art. 2 bis

(Interpretazione autentica in materia di regime dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari)

La disposizione stabilisce che i servizi di vitto e di alloggio forniti dagli istituti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle Regioni sono esenti da IVA, in quanto detti servizi sono strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività didattica (*rectius*, universitaria).

In relazione agli effetti finanziari connessi all'articolo in esame si fa presente che gli avvisi di accertamento relativi alla fattispecie in esame hanno ad oggetto il disconoscimento del diritto alla detrazione che, a seconda dei casi, può essersi risolto in un indebito rimborso, un'indebita compensazione, ovvero in un carente versamento.

Tenuto conto della natura interpretativa della norma, con riferimento agli anni di imposta già decorsi, la modifica normativa, da un lato inibisce il recupero dell'imposta indebitamente detratta e, al tempo stesso, esclude la possibilità di richiedere a rimborso l'iva versata in relazione alle operazioni erroneamente considerate imponibili, consentendo, di conseguenza, un sostanziale bilanciamento degli effetti finanziari negativi con quelli positivi.

Conseguentemente, l'esistenza di un contenzioso di ammontare pari a 8 milioni di euro a titolo di sanzioni e l'esistenza di avvisi di accertamento per un ammontare di circa 20 milioni di euro, di cui 9,5 a titolo di sanzioni, per un totale di circa 28 milioni di euro, non può considerarsi una pura perdita di gettito in quanto occorre considerare che:

- a) l'introduzione di una disposizione di natura interpretativa presuppone l'esistenza di una situazione di incertezza normativa, tale da legittimare, sia in via amministrativa che in sede giudiziale, la disapplicazione delle sanzioni (per un ammontare pari a 17,5 milioni);
- b) la disposizione, oltre ad inibire il recupero dell'IVA assolta sugli acquisti indebitamente detratta, preclude altresì la restituzione dell'IVA versata dagli enti per il diritto allo studio: le due poste dovrebbero tendenzialmente bilanciarsi.

In ogni caso, qualora si determinasse un saldo negativo per l'erario, lo stesso sarebbe sostanzialmente compensato dagli effetti di segno positivo determinati dall'introduzione dalla previsione finale, che richiama espressamente l'obbligo di effettuare la rettifica della detrazione, a norma dell'articolo 19 bis2 del DPR 633.

In relazione a detto eventuale saldo negativo, prudenzialmente, si può stimare una perdita di gettito nell'ordine di due milioni di euro complessivi, di cui 1 milione nel 2017 e 1 milione nel 2018.

Pertanto, la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5 del D.L. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni)

Le norme proposte, volte a contenere l'uso improprio delle compensazioni, comportano un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, colto sia in termini di saldo netto da finanziare, sul versante della spesa, riducendo le dotazioni finanziarie appostate sui corrispondenti capitoli, sia in termini di fabbisogno e indebitamento netto sul versante delle entrate, in quanto minori compensazioni, sulla base dei criteri SEC'95, confermate anche dal SEC 2010, si traducono in un aumento del livello delle entrate tributarie. Conseguentemente, di seguito, gli effetti della norma sono indicati in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Al fine di stimare il miglioramento dei saldi di finanza pubblica atteso derivante dall'introduzione delle disposizioni finalizzate al contrasto delle compensazioni indebite, si è tenuto conto degli analoghi effetti prodotti in passato dalle seguenti disposizioni:

- articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- articolo 8 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

In particolare, l'articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e con riferimento ai crediti esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate a partire da tale data, alcune importanti novità in merito alla cosiddetta "compensazione orizzontale" dei crediti IVA, disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ossia all'utilizzo dei crediti IVA (annuali e trimestrali) per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e delle altre somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri enti previdenziali.

L'articolo 8 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, ha ridotto da 10.000 euro a 5000 euro l'ammontare del credito IVA che può essere utilizzato in compensazione solo a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge e avvalendosi esclusivamente dei servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

1. Disposizioni concernenti l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia per le compensazioni di crediti IVA inferiori a 5.000 euro.

Il comma 3 della disposizione elimina la soglia al di sopra della quale sussiste l'obbligo di utilizzare, per le operazioni di compensazione dei crediti Iva, i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, permettendo in tal modo di aumentare la capacità di presidio dell'Amministrazione, al fine di evitare indebiti utilizzi dell'istituto della compensazione.

Per quantificare gli effetti positivi in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica derivanti dalla disposizione, sono stati presi in considerazione i tassi di variazione delle compensazioni IVA derivanti dalle novità normative di cui all'articolo 8, commi 18 e 19, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16. In particolare, detti tassi sono stati calcolati, con riferimento al biennio 2011-2012, suddividendo le compensazioni in tre fasce di importo, individuate in base all'ammontare dei crediti utilizzati (si veda tabella 1).

Segnatamente, la diminuzione dell'ammontare delle compensazioni comprese nella fascia di importo 5.000-10.000 euro, pari a 339 milioni, rappresenta un indicatore dell'effetto deterrente esercitato dall'introduzione dell'obbligo di utilizzo esclusivo dei canali telematici e della presentazione preventiva della dichiarazione. Questo effetto risulta ancora più significativo poiché si verifica in un quadro complessivo di aumento delle compensazioni, per tutte le fasce, pari a 957 milioni.

Si è applicata una tecnica denominata analisi shift-share, utilizzando la quale si riesce a scindere la variazione annuale 2011-2012 delle compensazioni in due componenti: una componente "comune" a tutte le fasce di importo, che tiene conto, pertanto, dei fattori esogeni che influenzano la dinamica generale del fenomeno; una componente strutturale, dove si isola il solo effetto attribuibile alle specificità normative che caratterizzano ciascuna fascia. I tassi di variazione 2011-2012 sono illustrati nella tabella 1. L'analisi shift-share, per tali anni, evidenzia una variazione "comune" pari a 7.31% ed una "strutturale" nella classe 5.000-10.000 euro pari a -33.83%. Tale variazione, esprime l'effetto prodotto dal citato articolo 8 del d.l. n. 16 del 2012.

Tabella 1 Ammontare e tassi di variazione delle compensazioni IVA – anni 2011-2012

fascia d'importo	2011	2012	componenti variazione
------------------	------	------	-----------------------

			<i>comune</i>	<i>strutturale</i>
0,01 - 5.000	1,338	1,515	13.23%	5.92%
5.000,01 - 10.000	1,278	939	-26.53%	-33.83%
>10.000,01	10,482	11,601	10.68%	3.37%
Totale	13,098	14,055	7.31%	0.00%

Dati in milioni di euro

Tale variazione è stata applicata alla classe 0-5.000 del 2016 (tabella 2), sottintendendo l'ipotesi che la nuova disposizione eserciterà un effetto deterrente di pari intensità rispetto a quello registrato nel 2012. La stima ottenuta implica una riduzione annua delle compensazioni di 415 milioni di euro.

Tabella 2 Ammontare delle compensazioni IVA anni 2015 – 2016 e 2016 stimato

<i>fascia d'importo</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>componenti 2016 stimato</i>		
			<i>comune</i>	<i>strutturale</i>	<i>totale</i>
0,01 - 5.000	1,403	1,462	1,522	-475	1,047
5.000,01 - 10.000	700	765	759	6	765
>10.000,01	12,188	13,272	13,218	54	13,272
Totale	14,291	15,499	15,499	-415	15,084

Dati in milioni di euro

Tenuto conto che l'articolo 8, commi 18 e 19, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, ha ridotto sia la soglia al di sopra della quale è obbligatoria la presentazione preventiva della dichiarazione, sia quella al di sopra della quale è previsto l'utilizzo obbligatorio dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia, la variazione strutturale della classe di importo 5.000,01 - 10.000, riportata nella tabella 2, deriva dall'effetto congiunto delle citate modifiche.

Considerato che la proposta di modifica normativa non interviene sulla soglia di credito utilizzato in compensazione al di sopra della quale diviene obbligatoria la presentazione preventiva della dichiarazione, in via prudenziale l'entità dell'effetto previsto è dimezzata e pertanto si stima in 208 milioni di euro.

2. Disposizioni concernenti l'obbligo di apposizione del visto di conformità alla dichiarazione IVA, IRES, IRAP e IRPEF se il credito che da essa emerge è compreso nella classe 5.000 -15.000.

L'art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha innovativamente esteso l'obbligo di apposizione del visto di conformità, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle compensazioni dei crediti concernenti le imposte sui redditi, le relative addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l'imposta regionale sulle attività produttive, qualora gli importi siano superiori ad euro 15.000 annui.

Analogamente a quanto già previsto in materia di compensazione dei crediti IVA (art. 10, comma 1, lettera a), punto 7), del d.l. n. 78 del 2009 sopra illustrato), la norma prevede altresì che, in alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile per i contribuenti di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, al fine di attestare l'esecuzione dei controlli previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

I commi 1 e 2 della presente disposizione riducono l'importo del credito utilizzato in compensazione oltre il quale è necessaria l'apposizione del visto di conformità, ovvero della sottoscrizione alternativa, da 15.000 euro a 5.000 euro, in modo da agevolare l'effettuazione dei controlli avvalendosi dell'attività svolta

dai soggetti abilitati all'apposizione dello stesso, e consentire un maggiore monitoraggio delle operazioni di compensazione.

Per quantificare gli effetti positivi in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica derivanti dalle modifiche normative sono stati analizzati gli effetti prodotti dall'introduzione dell'articolo 10, comma 1, lettera a) punti 1, 6 e 7 del d.l. n. 78 del 2009 che ha previsto l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione e utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia per le compensazioni di crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro, oltre all'obbligo di apposizione del visto di conformità alla dichiarazione annuale IVA, se il credito che da essa emerge, da utilizzare in compensazione, è superiore a 15 mila euro (si veda tabella 3).

Segnatamente, la diminuzione relativa alla fascia di importo comprendente le compensazioni di crediti di ammontare superiore a 15.000 euro, pari a 5.8 miliardi, esprime l'effetto congiunto delle novità in materia di visto di conformità, utilizzo dei canali telematici e presentazione preventiva della dichiarazione. La diminuzione relativa alla fascia di importo che comprende le compensazioni di crediti di ammontare tra 10.000 euro e 15.000 euro, pari a 77 milioni, esprime l'effetto congiunto delle novità in materia di utilizzo dei canali telematici e presentazione preventiva della dichiarazione, mentre non ha alcuna relazione causale con l'obbligo di apposizione del visto di conformità, poiché tale adempimento non era previsto per i crediti appartenenti a tale fascia. Questi eventi congiunti si verificano in un quadro complessivo di diminuzione delle compensazioni, per tutte le fasce, pari a 5.6 miliardi.

Tabella 3 Ammontare e tassi di variazione delle compensazioni IVA – anni 2009-2010

fascia d'importo	2009	2010	componenti variazione	
			comune	strutturale
0,01 - 5.000	1,555	1,493	-3.99%	26.12%
5.000,01 - 10.000	1,097	1,391	26.80%	56.91%
10.000,01 - 15.000	797	720	-9.66%	20.45%
> 15.000	15,210	9,437	-37.96%	-7.85%
Totale	18,659	13,041	-30.11%	0.00%

Dati in milioni di euro

Come per il caso precedente, si è distinta la componente "comune" da quella "strutturale" della variazione, e si è proceduto a calcolare la differenza tra i tassi di variazione strutturale delle due classi considerate (sopra 15.000 e 10.000-15.000) al fine di isolare il solo effetto dell'apposizione del visto di conformità.

Pertanto, la differenza tra la variazione strutturale relativa alla fascia di importo "> 15.000" e quella relativa alla fascia di importo "5.000,01 - 10.000" permette di isolare gli effetti attribuibili esclusivamente all'obbligo di apposizione del visto di conformità.

Il tasso di abbattimento ottenuto (-28.29%) è stato applicato all'ammontare delle compensazioni di crediti IVA, IRES, IRAP e IRPEF dell'anno 2016 rientranti nella classe 5.000-15.000, ottenendo le variazioni illustrate nella tabella 4.

Tabella 4. Ammontare delle compensazioni IVA, IRES, IRAP e IRPEF anno 2016 stimato, per la fascia 5.000-15.000 euro

Imposta	2016	variazione
IVA	1.669	-469
IRES	449	-109
IRAP	485	-194
IRPEF	1.289	-411

Dati in milioni di euro

Per quanto riguarda l'IRPEF, un abbattimento della soglia così consistente non è detto che procuri una reazione analoga a quella delle altre imposte, tenuto conto che la stessa si rende applicabile a categorie reddituali che presentano profili di rischio generalmente non elevati, anche perché può cogliere realtà sulle quali non ci sono analoghe evidenze, in termini di attività di controllo e accertamento, rispetto alle altre imposte considerate. Per questa ragione l'importo stimato del recupero è stato ridotto del 20% e, quindi, si attesta su un ammontare pari a -329 milioni di euro.

3. Disposizioni concernenti l'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia per le compensazioni IRES, IRAP e crediti agevolativi indicati nel quadro RU della dichiarazione, effettuate dalle partite IVA.

Per quantificare tale effetto occorre prendere in considerazione il tasso di abbattimento che si è riscontrato per l'IVA nel 2012 (pari al 16,3%) e applicarlo alle compensazioni IRES IRAP e dei crediti agevolativi indicati nel quadro RU della dichiarazione, eseguite tramite i servizi di Home Banking.

Considerato che le compensazioni che, nel 2016, non transitano per il canale telematico sono pari a 860 milioni per l'IRES e a 954 milioni per l'IRAP, il miglioramento dei saldi di finanza pubblica atteso si attesta su un valore pari a 295 milioni, di cui 140 ascrivibili all'IRES e 155 all'IRAP.

Per quantificare l'effetto derivante dall'applicazione della disposizione ai crediti agevolativi indicati nel quadro RU, occorre tener presente che gli stessi, nel 2016, ammontano a 2,5 miliardi di euro. Escludendo da tale ammontare i crediti dei non titolari di partita IVA e quelli per l'utilizzo dei quali è già obbligatorio l'uso dei servizi telematici dell'Agenzia, residua un ammontare pari a 2 miliardi di euro. Applicando a tale ammontare il tasso di abbattimento sopra indicato, (pari al 16,3 %), si stima un recupero annuo pari a 326 milioni di euro.

4. Sintesi delle valutazioni.

Nella tabella 5 si mostrano le stime degli effetti finanziari derivanti dai provvedimenti illustrati nei paragrafi 1-3. In totale si stima un effetto positivo sui saldi di 1.930 milioni di euro, in termini di risparmi per minori compensazioni.

Tabella 5. Sintesi delle stime sul miglioramento dei saldi di finanza pubblica derivante dall'adozione delle nuove disposizioni in tema di compensazioni

Provvedimento	Stima variazione compensazioni
IVA effetto telematico 0-5.000 (par. 1)	-208
IVA effetto visto 5.000-15.000 (par. 2)	-469
IRES effetto visto 5.000-15.000 (par. 2)	-109
IRAP effetto visto 5.000-15.000 (par. 2)	-194
IRPEF effetto visto 5.000-15.000 (par. 2)	-329
IRES effetto telematico partite IVA (par. 3)	-140
IRAP effetto telematico partite IVA (par. 3)	-155
Crediti RU effetto telematico partite IVA (par. 3)	-326
Totale	-1.930

Dati in milioni di euro

Dall'analisi della distribuzione mensile delle compensazioni si può ipotizzare che il recupero stimato si distribuisca mensilmente secondo le cifre illustrate nella tabella 6.

Dal momento che la norma produrrà i suoi effetti a partire da giugno 2017, sulla base della distribuzione di tabella 6, il miglioramento dei saldi di finanza pubblica atteso per quest'anno è pari a 1.288 milioni. Tale ammontare, però, si riduce a 975 milioni di euro, in quanto l'effetto della variazione del visto IVA si

produrrà solo a partire dalla presentazione della prossima dichiarazione. I 975 milioni si ripartiscono per tipologia di tributo nel seguente modo:

IVA	139
IRES	166
IRAP	233
IRPEF	220
Crediti RU	217

Dal 2018 in poi l'effetto sui dodici mesi si cifra in 1.930 milioni di euro.

Tabella 6. Distribuzione mensile del miglioramento dei saldi di finanza pubblica derivante dall'adozione delle nuove disposizioni in tema di compensazioni

<i>Mesi</i>	<i>Importo</i>
gennaio	-87
febbraio	-76
marzo	-193
aprile	-127
maggio	-155
giugno	-257
luglio	-172
agosto	-265
settembre	-199
ottobre	-99
novembre	-164
dicembre	-136
Totale	-1.930

Dati in milioni di euro

Le stime di miglioramento dei saldi di finanza pubblica sono da considerarsi prudenziali in quanto non includono gli importi corrispondenti ai crediti d'imposta utilizzati in difformità delle regole che prescrivono l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emergono, mediante l'utilizzo dell'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né gli effetti della disposizione che prevede il divieto di utilizzare l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il pagamento delle somme dovute in base agli atti di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della stessa legge n. 311.

Nell'ambito delle disposizioni in esame è presente altresì una norma che aggiunge, dopo il comma 4, un nuovo comma 4-bis che, alla lettera a), anticipa il momento a partire dal quale è possibile utilizzare in compensazione i crediti Iva, modificando, tra l'altro, il terzo periodo dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (che, nella sua attuale formulazione, prevede che la compensazione del credito Iva annuale o infra-annuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, sia esercitabile a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito).

In proposito si evidenzia che – in forza della predetta disposizione – le somme corrispondenti ai crediti utilizzati in compensazione escono dalla disponibilità dell'Erario con un anticipo quantificabile in circa 20 giorni per ciascuna scadenza di trimestre; tuttavia, va considerato che alla chiusura di ciascun anno non si registra alcuna differenza di gettito rispetto alla legislazione vigente, in quanto i crediti anticipati sarebbero comunque stati fruiti entro il medesimo esercizio. Pertanto, alla norma in commento non si ascrivono oneri.

Si evidenzia, inoltre, che nell'ambito dell'emendamento è altresì presente la disposizione che prevede l'obbligo di previa apposizione del visto di conformità sull'istanza trimestrale da cui emerge il credito, anche per la compensazione del credito Iva infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui (art. 3, comma 2, lettera a).

Tale disposizione è sicuramente in grado di determinare effetti finanziari positivi che, tuttavia, prudenzialmente non vengono quantificati e considerati.

Ulteriori potenziali effetti positivi in termini di risparmi per minori compensazioni – anch'essi prudenzialmente non quantificati – deriverebbero dalle seguenti misure, presenti nell'articolo in esame:

- a) disposizione programmatica che autorizza l'Agenzia, nelle ipotesi in cui il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a scartare automaticamente il modello F24 (art. 3, comma 4-bis, che modifica l'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997);
- b) divieto di pagamento mediante compensazione, anche qualora le somme richieste con l'atto di recupero siano state oggetto di iscrizione a ruolo (art. 3, comma 4, che modifica l'art. 1, comma 422 della legge n. 311 del 2004). Viene, in particolare, esplicitata l'impossibilità di avvalersi della speciale forma di compensazione prevista dall'art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Comma 4-ter La norma non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando neutra sotto il profilo finanziario, limitandosi ad estendere la platea dei soggetti destinatari delle disposizioni sul collocamento obbligatorio delle vittime del terrorismo e non incidendo, pertanto, sulla percentuale della quota d'obbligo di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, né, per quanto attiene alle assunzioni presso i datori di lavoro pubblici, su quella indicata dalle disposizioni in materia di chiamata diretta per la copertura di profili del personale contrattualizzato del comparto Ministeri sino all'ottavo livello, indicata nel comma 2, dell'articolo 1, della menzionata legge n. 407 del 1998. Tale previsione è stata oggetto di successiva norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 1 della legge 11 marzo 2011, n. 25.

Comma 4-quater

La normativa vigente (articolo 7 della legge 206/04) prevede l'adeguamento "costante" dei trattamenti pensionistici (trattamenti diretti in favore vittime, trattamenti ai superstiti in caso di decesso della vittima nonché dei trattamenti riconosciuti ai familiari delle vittime) al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.

La disposizione stabilisce che l'adeguamento dei trattamenti pensionistici sia pari al maggiore tra gli importi ottenuti attraverso due diversi metodi di rivalutazione:

- applicazione in misura intera della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati;
- applicazione dell'1,25% secondo l'articolazione indicata dall'art. 69 della L. 388/2000.

Ipotesi di lavoro

Sulla base dei dati contenuti negli archivi dell'Istituto il numero complessivo delle pensioni pagate alle vittime del terrorismo a marzo 2017 è di 1.025 di cui 503 del settore privato con importo medio mensile di 2.370 euro e 522 del settore pubblico con importo medio mensile di 2.590 euro.

Nella previsione, sulla base della rilevazione delle decorrenti 2016, è stato ipotizzato che ogni anno vengano liquidate 40 nuove pensioni di cui 20 nel settore pubblico.

Il quadro macro economico utilizzato è quello descritto nel Documento di Economia e Finanza 2017.

Nella tavole che seguono sono riportate le quantificazioni del numero di pensioni vigenti a fine anno e i relativi oneri.

Stima degli oneri derivanti dalla disposizione del sistema di adeguamento delle pensioni delle vittime del terrorismo

Gestione privata

Anno	Numero pensioni a fine anno	Oneri(+)/risparmi(-) (milioni di euro)
2018	521	0,064
2019	531	0,158
2020	541	0,223
2021	550	0,238
2022	559	0,254
2023	568	0,269
2024	576	0,285
2025	584	0,301
2026	592	0,317
2027	600	0,334

Gestione pubblica

Anno	Numero pensioni a fine anno	Oneri(+)/risparmi(-) (milioni di euro)
2018	550	-0,147
2019	567	0,259
2020	583	0,597
2021	599	0,925
2022	614	1,264
2023	630	1,612
2024	645	1,971
2025	660	2,339
2026	674	2,718
2027	689	3,105

Totale

Anno	Numero pensioni a fine anno	Oneri(+)/risparmi(-) (milioni di euro)
2018	1.071	-0,083
2019	1.098	0,417
2020	1.124	0,820

2021	1.149	1,163
2022	1.174	1,518
2023	1.198	1,881
2024	1.221	2,256
2025	1.244	2,640
2026	1.267	3,035
2027	1.289	3,439

Comma 4 *quinquies* - Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 417.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000 euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000 euro per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000 euro per l'anno 2025, 3.035.000 euro per l'anno 2026 e 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

- quanto a 200.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000 euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000 euro per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000 euro per l'anno 2025, 3.035.000 euro per l'anno 2026 e 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

- quanto a 217.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

Comma 4 *sexies*: la disposizione introduce la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12 quater della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

Articolo 4

(Regime fiscale delle locazioni brevi)

La disposizione in esame stabilisce l'introduzione di una ritenuta del 21 per cento, operata come cedolare secca, sui canoni di locazioni brevi di immobili residenziali.

Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, o di arte e professione, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

La ritenuta viene operata dai soggetti che esercitano la suddetta attività di intermediazione immobiliare.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 chiariscono quali inoltre siano i soggetti tenuti ad operare in qualità di sostituti d'imposta operando la ritenuta sui canoni di locazione e sui corrispettivi di cui allo stesso comma 1 e al comma 3.

Il comma 5 e il comma 5-bis chiariscono la fattispecie per cui, sia i soggetti residenti nel territorio dello Stato che per quelli non residenti ma che operano tramite stabile organizzazione o rappresentante fiscale in Italia, devono operare la ritenuta d'imposta del 21% sui canoni di locazione a titolo di acconto ovvero a titolo di imposta nel caso in cui il contribuente opti per il regime di tassazione sostitutivo della cedolare secca.

Infine, con la disposizione di cui al comma 7 si prevede la facoltà per i comuni che applicano l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno di rimodulare le tariffe per l'anno 2017 in deroga al vigente blocco dei tributi locali.

Da un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Venezia sull'attività di accertamento risulta che un soggetto su quattro di coloro che affittano la propria abitazione o una camera dichiara al fisco gli affitti percepiti. In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2016, anno di imposta 2015, risulta un ammontare di canoni relativo alla locazione di immobili per periodi brevi di circa 221,1 milioni di euro per la quasi totalità assoggettati a cedolare secca all'aliquota del 21 per cento.

Ai fini della presente stima non si considerano gli effetti relativi ai canoni già indicati in sede dichiarativa. Considerando il dato della suddetta indagine, si stima un ammontare di maggiore base imponibile su cui applicare la nuova ritenuta d'acconto di circa 663,3 milioni di euro (221,1 x 3). Applicando l'aliquota del 21 per cento, si stima una maggiore ritenuta di circa 139,3 milioni di euro.

Nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire da giugno 2017, l'andamento finanziario risulta il

seguinte, in milioni di euro:

	2017	2018	dal 2019
Cedolare secca	81,3	139,3	139,3

Milioni di euro

La disposizione, inoltre, al comma 7-bis, chiarisce che i soggetti beneficiari dell'agevolazione prevista dalla legge n. 238/2010, che hanno optato per il regime speciale previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015, decadono dal diritto agli incentivi ivi previsti laddove non mantengano la residenza in Italia per almeno due anni dalla sua acquisizione. La norma consente quindi a tali soggetti di fruire del beneficio senza dover mantenere la residenza in Italia per il più lungo periodo di cinque anni, decorrente dalla data di prima fruizione dell'agevolazione, richiesto dall'articolo 7 dalla legge n. 238/2010. La disposizione non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4-bis

(Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini)

La disposizione in esame dispone le seguenti modifiche rispetto alla legislazione vigente in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici condominiali (Art. 14 del D.L. n. 63 del 04/06/2013):

- I soggetti beneficiari possono optare per la cessione della detrazione teoricamente spettante ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati (compresi istituti di credito e intermediari finanziari).
- I soggetti cessionari del credito hanno titolo a godere di un credito di imposta nella misura della detrazione teoricamente spettante fruibile in 10 quote annuali di pari importo.

La stima è stata effettuata applicando una metodologia analoga a quella della RT della norma originaria. In considerazione della disposta possibilità di fruizione del credito si stima un incremento della spesa annua per gli interventi in oggetto pari a 30 milioni di euro. Applicando l'aliquota pari al 75% a tale incremento si ottiene una stima di perdita di gettito IRPEF pari a -2,25 milioni (30X75% : 10) per ogni anno di vigenza della norma.

Gli effetti indotti positivi sono stati stimati applicando le stesse percentuali e aliquote utilizzate per le stime sulla riqualificazione energetica

L'andamento finanziario differenziale rispetto alla legislazione vigente, ai fini del saldo netto da finanziare e del fabbisogno, risulta il seguente (in milioni di euro):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	dal 2033
IRPEF	-0,4	-4,0	-6,3	-8,5	10,8	12,7	11,3	-11,3	-11,3	11,3	11,3	-7,3	-5,1	-2,8	-0,6	1,7	0,0
IRPEF/IRES	0,0	3,1	1,8	1,8	1,8	1,8	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	0,3	0,3	-3,5	-5,7	-8,0	10,6	12,8	-11,3	-11,3	11,3	11,3	-7,3	-5,1	-2,8	-0,6	1,7	0,0

Ai fini dell'indebitamento netto, gli effetti finanziari sono diversi poiché, per i cessionari dei soggetti beneficiari, la rilevanza della detrazione è stata considerata concentrata in un anno. Quindi gli effetti stimati, tenuto conto delle regole SEC 2010, risultano i seguenti (in milioni di euro):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024
IRPEF	-3,4	-36	-22,6	-22,6	-22,6	-22,6	16,8	0
IRPEF/IRES	0	3,1	1,8	1,8	1,8	1,8	-1,3	0
IRAP	0	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	-0,2	0
IVA	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0	0	0
Totale	-2,7	-31,7	-19,8	-19,8	-19,8	-20,5	15,3	0

La somma degli effetti complessivi dal 2017 al 2032 della tabella relativa al saldo netto da finanziare e fabbisogno ovviamente coincide con la somma degli effetti complessivi dal 2017 al 2023 della tabella relativa all'indebitamento netto.

Il comma 2-*quinquies* attribuisce all'Agenzia nazionale Enea il compito di effettuare una serie di controlli sulle attestazioni della prestazione energetica degli edifici, per lo svolgimento di tali attività è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.

Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 8 milioni di euro per l'anno 2021, in 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, in 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, che aumentano a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 19,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e a 20,5 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, e pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede:

- quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8 milioni di euro per l'anno 2021, a 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154
- quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente relativo dell'accantonamento del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 5

(Disposizione in materia di accise sui tabacchi)

L'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, indica la misura delle variazioni che possono essere apportate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle componenti della fiscalità sui tabacchi lavorati, sui prodotti liquidi da inalazione e sui tabacchi da inalazione senza combustione, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita.

In particolare:

nella lettera a) è previsto che possono essere variate le aliquote di base per il calcolo dell'accisa sui tabacchi lavorati, di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995 e

successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a) (percentuale dell'importo specifico fisso), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo (accisa minima sui sigari, sui sigaretti e sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e onere fiscale minimo sulle sigarette) fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali ed a euro 5,00.

Nell'articolo 5, comma 1, del decreto legge in parola si stabilisce che "Le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018".

Nel successivo comma 2), viene specificato che il decreto di cui al citato "art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge".

Le componenti e le misure di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, pertanto, sono stabilite in misura tale da assicurare il gettito specificato nell'articolo 5, comma 1) del decreto legge in esame.

Articolo 5-bis

(Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell'offerta in difetto di titolo autorizzativo o abilitativo).

La disposizione prevede che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proceda all'inibizione dei siti web contenenti offerta di prodotti per i quali non è stato concesso il titolo autorizzativo o abilitativo. La norma ha carattere procedurale e, pertanto, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di giochi)

Comma 1 prevede l'incremento del PREU sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Relativamente alla prima categoria di apparecchi (c.d. AWP), con l'articolo 1, comma 918, della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208), la misura del prelievo erariale unico è stata portata al 17,5% della raccolta. Lo stesso comma, peraltro, ha previsto anche la riduzione della percentuale di vincita (pay out) dal 74% al 70% delle somme giocate.

Relativamente alla seconda categoria di apparecchi (c.d. VLT) il comma 919 del citato art. 1 ha portato il PREU al 5,5% della raccolta.

Per quanto riguarda le AWP, la raccolta complessiva relativa al 2016 è stata pari a 26,33 Md€. A parità di raccolta, quindi, l'incremento di 1,5 punti percentuali comporterebbe un maggior gettito di 390 Ml€.

Tuttavia, si osserva che a partire dal mese di agosto 2016, quando le nuove schede con il pay out ridotto sono entrate in esercizio in modo completo, la raccolta derivante dagli apparecchi in esame è diminuita rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente di circa il 3,7% medio.

Questa riduzione sembra trovare tendenzialmente conferma nei primi mesi dell'anno 2017.

Considerando una riduzione della raccolta del 3,7%, si possono formulare le seguenti stime:

- Raccolta 2016: 26,33 Md€ - Erario 2016: 4,6 Md€
- Raccolta con Riduzione 3,7%: 25,35 Md€ - Erario: 4,8 Md€
- Maggior gettito annuo: 0,2 Md€
- Maggior gettito 2017: 0,15Md€ (0,2 x 9/12)=

Per quanto riguarda le VLT, la raccolta complessiva per il 2016 è stata pari a 23,1 Md€. A parità di raccolta, quindi, l'incremento di 0,5 punti percentuali comporterebbe un maggior gettito di 110 Ml€ su base annua.

Tuttavia, si osserva che l'aumento del PREU comporterà presumibilmente la necessità, da parte della filiera, di ridurre il pay out, attualmente pari all'88% medio.

Come è stato registrato per il comparto delle AWP, la riduzione del pay out potrebbe comportare una riduzione della raccolta per riduzione della domanda.

Inoltre, nel comparto delle VLT assume una certa rilevanza, per le particolari modalità di gioco e alla luce dell'alto livello di pay out, il c.d. "rigioco", cioè il reimpiego delle somme vinte.

La riduzione del pay out, quindi, comporterà una riduzione del rigioco.

Alla luce di quanto sopra, tenendo conto di quanto registrato nel comparto delle AWP e dell'incidenza della diminuzione del rigioco, la riduzione della base imponibile soggetta a PREU potrebbe essere stimata

nell'ordine del 2 o 3 per cento.

Nell'ipotesi in cui la riduzione della raccolta si attestasse sul 3%, si possono formulare le seguenti stime:

- Raccolta 2016: 23,1 Md€ - Erario 2016: 1,27 Md€
- raccolta con Riduzione 3%: 22,4 Md€ - Erario: 1,34 Md€
- Maggior gettito annuo: 0,07 Md€
- Maggior gettito 2017: 0,052 Md€ (0,07 x 9/12) =

il maggior introito sarebbe pari a 70 Ml€ su base annua. Nel 2017 si otterrebbero i 3/4 di questa cifra, pari a 52 Ml€.

Non si considerano gli effetti delle normative locali, sin qui ancora non operative.

2017	2018	2019
202 Ml€	270 Ml€	270 Ml€

Commi 2-4 Il comma 2 della disposizione aumenta il prelievo sulle vincite del gioco del Lotto dal 6% all'8%. I commi 3 e 4 prevedono l'incremento del prelievo sulle vincite, relativo agli altri giochi, per la parte eccedente l'importo di 500 euro, dal 6% al 12%.

Si precisa che nel 2016 il totale del prelievo sulle vincite (c.d. "Tassa sulla fortuna") è stato pari a 395 Ml€, di cui oltre 300 Ml€ provengono dal Lotto (si tratta di circa il 78%, di cui oltre l'86% è attribuibile alle vincite di importo inferiore a 500 euro). Il caso del gioco del lotto è particolare, poiché, a differenza che negli altri giochi, il prelievo del 6% riguarda ogni sorta di vincita e non solo quelle superiori ai 500 euro.

Con la norma in esame il prelievo sul gioco del Lotto registrerebbe un aumento di circa 100 Ml€ su base annua. Tuttavia, occorre considerare che per il gioco del Lotto l'aumento del prelievo determina, in sostanza, una riduzione di pay out, con possibili effetti sulla domanda di gioco.

Tenuto conto che si tratterebbe di un aumento limitato, potrebbe risultare poco percepibile dai giocatori, con riflessi, quindi, contenuti sulla raccolta. E' ragionevole ritenere che la eventuale riduzione della raccolta possa risultare nell'ordine del 2% (- 162 Ml€ a Raccolta stabile).

In tal caso, considerato che la resa erariale è pari a circa il 22% della raccolta, si avrebbe un minor introito erariale di -35 Ml€ (162 x 22%).

La riduzione della Raccolta comporta minori ricavi per i ricevitori e per il concessionario; ciò che, a parità di costi, produce un minor gettito per IRES e IRAP, nell'ordine stimato di -11 Ml€.

Inoltre, la riduzione della raccolta implicherebbe teoricamente un livello più basso di vincite, con un minor introito da ritenuta di circa -6 Ml€.

In conclusione, l'aumento del prelievo erariale sulle vincite del Lotto porta un maggior introito stimato pari a:

$$+ 100 - 35 - 11 - 6 = + 48 \text{ Ml€}$$

Per quanto concerne gli altri giochi soggetti al prelievo sulle vincite, incidendo la tassazione solo sulla parte di vincite superiore a euro 500, gli effetti sulla raccolta si stimano di modesto impatto.

Pertanto, a parità di base imponibile rispetto al 2016, il maggior gettito derivante dall'incremento di aliquota dal 6% al 12%, è pari a 95Ml€.

Complessivamente l'impatto del provvedimento può essere stimato su base annua in un incremento di gettito pari a 143Ml€ (48€+95€).

L'aumento del prelievo sulle vincite richiede il preventivo adeguamento tecnologico dei sistemi, necessario all'applicazione concreta del prelievo e soprattutto alla rendicontazione contabile del gioco.

L'applicazione dell'incremento di prelievo, relativamente all'anno 2017, potrà partire solo dal 1 ottobre. Il maggior gettito va considerato come rateo per i mesi corrispondenti (3/12).

2017	2018	2019
36	143	143

Il comma 4-bis, modificando l'articolo 1, comma 636, lettera c) della legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevede che il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga della concessione del Bingo può essere disatteso da parte dei concessionari che, successivamente al 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per cause di forza maggiore e comunque non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione. La disposizione non

determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Art. 6-bis
(Riduzione degli apparecchi da divertimento)

La norma in esame non comporta oneri per lo Stato.

Infatti, per quanto attiene, in particolare, alla riduzione del 30 per cento degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, questa è già prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e in quella sede è stata effettuata la valutazione dei possibili effetti della riduzione stessa. In particolare, si era osservato che la riduzione degli apparecchi non comporta effetti sul gettito in quanto si ritiene che possa non modificare le aspettative, alla luce del fatto che il numero dei nuovi apparecchi (70% del totale), potrebbe assorbire l'attuale domanda di gioco, soddisfatta, tra l'altro, anche dalle VLT, per le quali non è prevista alcuna riduzione di numero.

Sono altresì previste norme procedurali volte a garantire il rispetto dell'obbligo di riduzione degli apparecchi sopra indicato, anche tramite l'irrogazione di apposite sanzioni amministrative pecuniarie.

Articolo 7
(Rideterminazione della base Ace)

La disposizione, modifica il comma 3 dell'articolo 1 del D.L. n. 201/2011, prevedendo che dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e all'1,6 per cento.

Le suddette disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.

Relativamente alla modifica delle aliquote del tasso di rendimento nozionale la stima è stata effettuata simulando in capo ad ogni singolo contribuente le nuove aliquote in luogo di quelle vigenti.

Di seguito gli effetti di competenza e di cassa:

<i>Variatione rendimento ACE 1,6% nel 2017 e 1,50% dal 2018</i>				
---	--	--	--	--

<i>Competenza</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
<i>Variatione rendimento ACE</i>	<i>IRES</i>	<i>318,2</i>	<i>598,2</i>	<i>598,2</i>	<i>598,2</i>
	<i>IRPEF</i>	<i>22,9</i>	<i>48,6</i>	<i>48,6</i>	<i>48,6</i>
	<i>Totale</i>	<i>341,1</i>	<i>646,8</i>	<i>646,8</i>	<i>646,8</i>

Milioni di euro

<i>Cassa</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
<i>Variatione rendimento ACE</i>	<i>IRES</i>	<i>238,7</i>	<i>318,2</i>	<i>808,1</i>	<i>598,2</i>
	<i>IRPEF</i>	<i>0,0</i>	<i>40,1</i>	<i>67,9</i>	<i>48,6</i>
	<i>Totale</i>	<i>238,7</i>	<i>358,3</i>	<i>876,0</i>	<i>646,8</i>

Quota parte delle maggiori entrate derivanti dal suddetto articolo pari a 19,4 milioni di euro per l'anno 2017, 33,0 milioni di euro per l'anno 2018, 59,8 milioni di euro per l'anno 2019 e 47,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, incrementano il rifinanziamento per 12 milioni per l'anno 2017 del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e 7, 4 milioni per il 2017, 33,0 milioni di euro per l'anno 2018, 59,8 milioni di euro per l'anno 2019 e 47,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 incrementano il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del presente provvedimento.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari)

La stima degli effetti sul gettito complessivo della riscossione prende a riferimento:

- le azioni cautelari propedeutiche all'esecuzione delle procedure immobiliari in quanto, già con la comunicazione di iscrizione ipotecaria, che precede l'effettiva iscrizione dell'ipoteca, si manifesta l'effetto di deterrenza che può indurre il debitore al pagamento della pretesa. Si tratta di misure i cui effetti sul riscosso si rilevano a medio/lungo termine, anche in considerazione della possibilità per il debitore di pagare in forma rateale, e, pertanto, al fine di non inficiare la stima, si ritiene opportuno prendere a riferimento i dati gestionali consuntivati nel 2014 e 2015.

Come da successiva tabella si evidenzia che, attualmente, circa l'87% dei preavvisi di ipoteca/iscrizioni d'ipoteca non registrano alcun successivo pagamento. Sul restante 13% si sono avute riscossioni (anche da rateizzazione) con un valore medio di riscosso pari a circa 12.300 euro per ciascuna azione.

	Numero preavvisi di ipoteca / iscrizioni ipotecarie	Senza effetto	% atti senza effetto	Atti con pagamenti	% atti con pagamenti	riscosso in €/mgl	valore medio in €/mgl
2014	120.458	105.552	88%	14.906	12%	170.709	13,2
2015	249.121	213.819	86%	35.302	14%	374.060	11,3
Valori Medi periodo 2014-2015			87%		13%		12,3

Ipotizzando che l'azione di deterrenza della nuova norma possa incidere riducendo del 10% i casi senza alcuna riscossione, il maggior gettito è stimabile in circa **282 milioni di euro** annui:

Stima volumi ¹ : preavvisi di ipoteca / iscrizioni ipotecarie	Senza effetto	% atti senza effetto	Atti con pagamenti	% atti con pagamenti	valore medio in €/mgl	riscosso in €/mgl	
Normativa Attuale	230.000	199.474	87%	30.526	13%	12,3	374.505
Introduzione Modifica: riduzione del 10% delle azioni inefficaci	230.000	176.474	77%	53.526	23%	12,3	656.675
Incremento riscossione						282.170	

¹ I volumi di produzione ipotizzati tengono conto sia dell'effettiva produzione di nuove misure cautelari che di quelle già attivate in passato per le quali l'effetto deterrente potrebbe comunque ancora manifestarsi a seguito della modifica normativa proposta.

Gli effetti, successivi all'introduzione della norma, si potranno quindi concretizzare nel loro valore complessivo nel medio/lungo termine (circa due anni), ciò in ragione:

- da un lato, delle modalità previste dalla normativa per l'espletamento della procedura cautelare in quanto l'Agente della riscossione:
 - è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva (Preavviso d'ipoteca) contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca;
 - decorsi 30 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento delle somme richieste, procede ad un'analisi puntuale delle risultanze ipocatastali di ciascun soggetto, al fine di individuare compiutamente il/i bene/i che saranno oggetto di iscrizione ipotecaria;
 - il successivo pignoramento immobiliare non potrà essere effettuato prima del decorso di 6 mesi dall'avvenuta iscrizione della misura cautelare;
- dall'altro, dal fatto che il contribuente ha comunque la possibilità di accedere ad un pagamento rateale del suo debito seppur già oggetto di iscrizione ipotecaria. La rateizzazione del debito da parte del contribuente è infatti molto spesso il risultato dell'azione cautelare intentata dall'Agente della riscossione.

Infine, nella valutazione degli effetti sull'anno corrente (e sui successivi) sulla riscossione vi è da considerare la necessaria programmazione ed esecuzione nel corso dell'anno del processo di produzione dell'azione cautelare.

L'analisi del trend storico evidenzia che la riscossione derivante dall'azione cautelare effettuata si realizza per il 60% nel corso dei primi 12 mesi e per il 40% nei 24 mesi successivi.

In sintesi, quindi, il maggior gettito complessivo stimato in 282 milioni di Euro (conseguente ad un'ipotesi di 230.000 preavvisi/iscrizioni ipotecarie) derivante dall'incremento del 10% dell'efficacia dell'azione cautelare a seguito dell'intervento normativo, potrà determinare, nell'ipotesi in cui la norma entri in vigore nel mese di maggio 2017 e considerati anche i tempi necessari per la ripresa delle procedure che devono tener conto della sospensione delle azioni determinata dalla Definizione Agevolata, un gettito incrementale stimato nel 2017 di circa 85 milioni di Euro (50% dell'effetto del 1° anno di introduzione della norma).

Valore incrementale annuale	2017	2018	2019	2020
282	85	226	282	282
	30%	80%	100%	100%

La disposizione recata dal comma 1-bis ha carattere procedurale e non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Articolo 9

(Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise)
 La disposizione in esame prevede una riduzione dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 2019 e dell'aliquota ridotta dell'IVA limitatamente alle annualità 2018 e 2019. Inoltre, prevede la sterilizzazione dell'aumento delle accise per il solo anno 2018.

Si evidenzia che a legislazione vigente sono previste le seguenti misure:

	2018	2019	2020	2021

Aliquota dal 10% al 13% dal 2018	6.957	6.957	6.957	6.957
Aliquota dal 22% al 25 % dal 2018	12.264	12.264	12.264	12.264
Aliquota dal 25% al 25,9% dal 2019	0	3.679	3.679	3.679
Incremento accise dal 2018	350	350	350	350
TOTALE	19.571	23.250	23.250	23.250

in milioni di euro

Adoperando la stessa metodologia di stima utilizzata per la valutazione delle disposizioni precedenti, si stimano i seguenti effetti finanziari riconducibili alla nuova disposizione:

	2018	2019	2020	2021
Aliquota ridotta: - nel 2018 scende dal 13% al 11,5% - nel 2019 scende dal 13% al 12% - dal 2020 torna pari al 13%	-3.478,5	-2.319,0	0,0	0,0
Aliquota ordinaria: - nel 2018 resta pari al 25% - nel 2019 scende dal 25,9% al 25,4% - nel 2020 scende dal 25,9% al 24,9% - dal 2021 scende dal 25,9% al 25%	0,0	-2.044,0	-4.088,0	-3.679,2
Accise: sterilizzazione per il solo 2018 dell'incremento previsto a legislazione vigente	-350	0,0	0,0	0,0
TOTALE	-3.828,5	-4.363,0	-4.088,0	-3.679,2

in milioni di euro

Articolo 9-bis
(Indici sintetici di affidabilità fiscale).

Le disposizioni del presente articolo hanno carattere procedurale e non determinano effetti per la finanza pubblica.

Articolo 9-ter
(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria).

L'articolo interviene sulla previsione contenuta nell'art. 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Il comma 1 di tale articolo autorizza le Agenzie fiscali ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire nuovi concorsi, per un corrispondente numero di posti, secondo modalità da fissare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. I concorsi devono concludersi entro il 31 dicembre 2017.

Il comma 2 prevede che i dirigenti delle agenzie fiscali preposti ad interim ad altri uffici possano delegare a funzionari della terza area le funzioni relative agli uffici stessi e i connessi poteri di adozione degli atti, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1, ma comunque non oltre il 30 settembre 2017. Il numero delle deleghe non può superare quello dei posti a concorso.

Entrambi i termini (quello per l'espletamento dei concorsi e quello per l'attribuzione delle deleghe) vengono opportunamente unificati e la scadenza viene prorogata al 30 giugno 2018. Si tratta di una proroga indispensabile per garantire il regolare funzionamento delle agenzie, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza che in relazione a taluni

contenziosi in corso hanno subito un rallentamento e si presume possano essere espletati entro la predetta data.

A fronte delle responsabilità connesse all'esercizio delle deleghe, ai funzionari delegati sono attribuite posizioni organizzative temporanee analoghe, anche per quanto riguarda il trattamento economico, a quelle previste dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Di seguito la quantificazione degli oneri relativi all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Agenzia delle entrate

Ai funzionari delegati viene riconosciuta un'indennità di posizione pari a € 26.000 annui e una retribuzione di risultato che può arrivare a un massimo di € 5.000. Tali compensi si aggiungono al trattamento stipendiale del funzionario e quindi non vengono più corrisposti i compensi per lavoro straordinario, né ogni altra voce del trattamento economico accessorio, esclusa l'indennità di agenzia. Il numero dei delegati titolari di posizione organizzativa provvisoria che non può eccedere quello dei posti messi a concorso, è pari a 416. Ipotizzando la corresponsione della retribuzione di risultato nella misura massima prevista, il costo complessivo lordo Agenzia (comprensivo cioè del 32,7% di contribuzione) è pari, in ragione d'anno, a

$€ 31.000 \times 416 \times 1,327 = € 17.112.992.$

Per il periodo di proroga, pari a nove mesi, il costo ammonta pertanto a € 12.834.744.

Agenzia delle dogane e dei monopoli

Ai funzionari delegati viene riconosciuta un'indennità di posizione pari a € 36.070 annui e una retribuzione di risultato che può arrivare a un massimo di € 7.214. Tali compensi si aggiungono al trattamento stipendiale del funzionario e quindi non vengono più corrisposti i compensi per lavoro straordinario, né ogni altra voce del trattamento economico accessorio, esclusa l'indennità di agenzia. Il numero dei delegati titolari di posizione organizzativa provvisoria, che non può eccedere quello dei posti messi a concorso, è pari a 117. Ipotizzando la corresponsione della retribuzione di risultato nella misura massima prevista, il costo complessivo lordo Agenzia (comprensivo cioè del 32,7% di contribuzione) è pari, in ragione d'anno, a

$€ 43.284 \times 117 \times 1,327 = € 6.720.230.$

Per il periodo di proroga, pari a nove mesi, il costo ammonta pertanto a € 5.040.172.

Come previsto dal comma 3 del citato articolo 4-bis del DL 78/2015, a tale onere si fa fronte utilizzando quota parte delle risorse relative alla remunerazione delle posizioni dirigenziali scoperte.

Art. 9- quater

(Compensazione di somme iscritte a ruolo)

La disposizione estende all'anno 2017 la possibilità di compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione. Pertanto, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7 - bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, troveranno applicazione anche nell'anno 2017 con le modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari.

Articolo 10

(Reclamo e mediazione)

Al fine di stimare l'impatto finanziario dell'innalzamento della soglia per l'assoggettamento degli atti impositivi al procedimento di mediazione di cui al 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, vengono utilizzati i dati forniti dall'Agenzia delle entrate e quelli presenti nella relazione annuale sullo stato del contenzioso del Ministero dell'economia e delle finanze.

E' opportuno fare riferimento al numero e al valore complessivo delle controversie presentate presso le Commissioni tributarie nell'anno 2016 con riferimento ai valori superiori a 20.000 euro e fino a 50.000

euro.

Dalle stime effettuate, tali controversie aventi ad oggetto atti di accertamento e riscossione sono pari a n. 15.309 per un ammontare di valore pari a 553,7 milioni di euro; dal computo sono state escluse le controversie aventi ad oggetto i rimborsi. Tali dati si riferiscono al valore delle controversie, così come definito dall'articolo 12 del D.Lgs. n.546/92, contro atti emessi da tutti gli enti impositori e i soggetti della riscossione.

Ai fini della stima, il valore complessivo delle controversie che, come detto, è pari a 553,7 milioni euro deve essere aumentato delle relative sanzioni che possono stimarsi nel 30% del suddetto valore. Il valore complessivo da mediare si stima quindi in 719,81 milioni di euro ($553,7 * 1,3$).

Si è ipotizzato un flusso costante di nuove controversie e si stima che il 20% di quest'ultime non sia oggetto di giudizio innanzi alla CTP competente per effetto della estensione della mediazione ai nuovi valori di scaglione delle controversie. Tale percentuale è ricavabile sia dal tasso di adesione riscontrato dall'Agenzia delle entrate nella mediazione relativa alle proprie controversie di valore fino a 20.000 euro nel biennio 2015-2016, sia dalle percentuali di abbattimento delle nuove controversie instaurate in primo grado nel biennio 2015-2016 contro atti emessi dagli enti territoriali e dall'Agenzia delle dogane. Applicando la suddetta percentuale del 20% al valore complessivo degli atti da mediare nella fascia di valore 20.001-50.000 euro, si ricava un importo soggetto a mediazione di circa 144 milioni di euro (20% di 719,81 milioni di euro quantificati in precedenza).

Ipotizzando che la mediazione si perfezioni sul 50% del predetto valore di 144 milioni di euro, la maggior entrata è stimabile, in termini di cassa, in 72 milioni di euro annui dal 2018.

L'articolo inoltre precisa che sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali dell'Unione europea. Tale esclusione non incide sulla stima del gettito anche perché i predetti tributi, nel bilancio, costituiscono di fatto partite di giro in quanto a fronte del loro incasso il corrispondente importo, al netto di una quota percentuale trattenuta a titolo di rimborso per le spese di riscossione, viene erogato all'Unione europea.

Articolo 11

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

Commi da 1 a 12 Al fine di stimare l'impatto finanziario della definizione agevolata, si sottolinea come la definizione delle liti di cui si tratta si differenzia notevolmente dalle precedenti, con la conseguenza che non si possono utilizzare modalità previsionali del gettito analoghe a quelle utilizzate in precedenza.

Di seguito vengono esposte le differenze più rilevanti.

Attualmente l'ampio ventaglio di strumenti deflattivi del contenzioso, che ormai arrivano fino alla conciliazione in secondo grado, consentono di definire in modo ampiamente agevolato sia le liti potenziali che quelle pendenti, limitando quindi, rispetto al passato, gli effetti di interventi straordinari di definizione delle liti. Invero, sia gli uffici sia i contribuenti intenzionati ad avvalersi degli istituti conciliativi sono attenti a sfruttare queste opportunità offerte a regimine.

Questa considerazione trova conferma nella forte riduzione dei ricorsi introduttivi del giudizio contro l'Agenzia delle entrate che nel 2016 si sono dimezzati rispetto agli oltre 170.000 del 2011.

A ciò si aggiunge che è in corso la definizione agevolata dei carichi pendenti, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Ciò posto, la nuova definizione delle liti pendenti di fatto interessa l'eventuale quota dell'importo in contestazione non affidata all'agente della riscossione in applicazione delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio, che resta esclusa dalla definizione di cui al predetto articolo 6. Questa circostanza riduce le liti interessate per lo più a quelle riguardanti gli avvisi di accertamento, per i quali è prevista la riscossione frazionata in base allo stato e al grado del giudizio. Inoltre, la platea dei contribuenti che potrebbe essere interessata alla definizione delle liti deve essere connotata, oltre che dalla propensione a definire le pendenze tributarie, anche - in un periodo che ancora risente degli effetti della crisi economica - dalla solvibilità. Il dato orientativo che si può valorizzare può essere rappresentato dalla percentuale di ricorrenti in primo grado che versano direttamente il terzo dell'imposta dovuta provvisoriamente in caso di impugnazione. In proposito, la percentuale media registrata nell'ultimo quadriennio è del 5%. In via prudenziale, è opportuno dimezzare tale percentuale, riducendola al 2,5%

Il tasso di adesione del 2,5% stimato va applicato all'imposta potenzialmente definibile. Tale imposta è costituita dalla maggiore imposta accertata in contestazione (MIAC) e non affidata all'Agente della riscossione, che il contribuente non aveva l'obbligo di pagare spontaneamente in base alle disposizioni in materia di riscossione frazionata, che risulta pari a:

i. due terzi della MIAC relativa alle controversie pendenti in primo grado e alle sentenze della commissione tributaria provinciale di rigetto del ricorso non impugnate ed ancora impugnabili, che ammonta a 9,7 miliardi di euro;

ii. un terzo della MIAC relativa alle controversie pendenti in secondo grado e alle sentenze della commissione tributaria regionale di rigetto dell'appello del contribuente non impugnate ed ancora impugnabili, che ammonta a 2,2 miliardi di euro.

Un discorso a parte va fatto per quanto riguarda la MIAC riferita ai giudizi pendenti in Cassazione a seguito di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate. In questa ipotesi, non c'è carico affidato né è ammessa la conciliazione. La MIAC ammonta a circa 10,8 miliardi di euro. Posto che l'Agenzia ricorrente in Cassazione riesce a ribaltare l'esito della Commissione tributaria regionale mediamente nel 70% dei casi, tale percentuale può rappresentare l'importo potenzialmente oggetto di definizione. Applicando tale percentuale alla MIAC di 10,8 miliardi di euro si ottiene un montante di 7,5 miliardi di euro. Considerata la vetustà delle controversie e la circostanza secondo cui gran parte dei contenziosi riguarda società di capitali, che nel frattempo possono divenire insolventi, si stima un tasso di adesione più basso rispetto ai gradi di merito, quantificabile prudenzialmente all'1,5%.

Il gettito complessivo stimabile è quindi pari a **410 milioni** [(11,9 miliardi x 2,5% = 297,5) + (7,5 miliardi x 1,5% = 112,5)], prudenzialmente arrotondato a **400 milioni**.

Non si ravvisano effetti finanziari con riferimento alle controversie più recenti, ossia quelle con ricorso in primo grado notificato dal dicembre 2016 al 24 aprile 2017, in quanto la propensione alla definizione di una controversia è generalmente maggiore in riferimento alle controversie più datate, in specie per quelle in cui il contribuente ha già registrato un esito sfavorevole non definitivo oppure, in base agli orientamenti giurisprudenziali affermatasi dopo l'instaurazione del giudizio, può pronosticare un probabile esito sfavorevole.

La valutazione prudenziale della stima di maggior gettito, pari a 400 milioni, tiene già conto che deve essere garantito il riversamento diretto alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF.

Il gettito stimato va spalmato sugli anni di dilazione previsti dalla nuova norma.

La norma prevede la possibilità di pagare in unica soluzione o in tre rate trimestrali, di cui due da corrispondere nel 2017 e una nel 2018.

Tenuto conto che il valore medio delle controversie definibili risulta piuttosto elevato, si stima che i pagamenti avvengano in maniera assolutamente prevalente con pagamenti rateali sfruttando il numero massimo delle rate a disposizione.

Partendo dal presupposto, sempre prudenziale, che le somme dovute per la definizione delle liti saranno versate attraverso pagamenti rateali (tre rate), si può ritenere che nel 2017 saranno effettuati versamenti in misura pari a 320 milioni di euro (80% del gettito complessivo stimabile); la restante parte (20% del gettito complessivo stimabile), in misura pari a 80 milioni, si può ritenere che sarà versata nel 2018.

Comma 13 La disposizione prevede l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della legge n. 196 del 2009, nel caso in cui non si realizzino, in tutto o in parte, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo.

Nel caso in cui si realizzassero entrate superiori rispetto a quelle previste, le stesse potranno essere destinate, prioritariamente, a compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 relativi, rispettivamente, ai diritti d'uso delle frequenze e alle riapertura dei termini per avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, nonché, per l'eventuale eccedenza, al reintegro, anche parziale, delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 11-bis

(Disposizioni in materia di magistratura contabile)

Al fine di garantire la piena funzionalità della magistratura contabile, il comma 1 autorizza la Corte dei Conti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di referendari fino ad un numero massimo di 25 unità.

Ai relativi oneri pari a 1,65 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

- quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente relativo dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle Finanze;
- quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economia di cui all'art. 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

In ragione dei tempi medi per l'espletamento delle procedure concorsuali, i nuovi referendari non saranno reclutati prima di luglio 2018; pertanto l'onere assunzionale per il 2018 è stato quantificato in 1,65 milioni.

Articolo 11-ter

(Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali)

La norma dispone che, dall'anno 2018, è posto a carico del Ministero della Giustizia l'obbligo di riferire alle Camere in ordine agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti per effetto della mediazione obbligatoria. Trattasi di norma procedurale e pertanto non determina effetti negativi sui saldi della finanza pubblica.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Articolo 12 (Rimodulazione risorse)

e

Articolo 13 (Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri)

Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017 presentato alle Camere, la disposizione in esame prevede la riduzione degli importi delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri di cui all'elenco allegato al decreto-legge.

Le suddette misure seguono una procedura diversa da quella dei tagli lineari già sperimentata negli anni precedenti.

Infatti, la ripartizione degli obiettivi di risparmio di spesa per i Ministeri e per le restanti amministrazioni centrali prevista dalla disposizione in esame non è conseguenza diretta di un mero taglio percentualizzato sulla spesa statale "aggredibile" ma si concretizza in misure quantitativamente e qualitativamente tra loro differenziate.

Di conseguenza, alcune riduzioni per un ammontare pari a circa 161 milioni di euro sono ottenute in maniera indistinta attraverso le riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri.

Altre misure, invece, mirano alla riduzione puntuale di talune tipologie di spesa anche attraverso il definanziamento di specifiche autorizzazioni di spesa. Le riduzioni riguardano le somme disponibili per competenza e cassa nell'anno 2017. Le riduzioni operate con tale modalità ammontano complessivamente a circa 299 milioni di euro.

Riguardo alla individuazione della quota di risorse su cui operare l'intervento di riduzione si precisa che l'obiettivo di risparmio assegnato a ciascun Ministero è stato determinato in relazione all'entità e alla composizione della spesa per natura economica di ciascuno di essi. La base aggredibile è stata formata tenendo conto delle sole risorse effettivamente disponibili al netto di risorse "già prenotate" in relazione all'assunzione di impegni pluriennali di spesa, escludendo, altresì, la spesa la cui riduzione avrebbe determinato debiti fuori bilancio e quindi conseguenti effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

I riflessi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle richiamate riduzioni di spesa sono riportati nel prospetto di riepilogo degli effetti finanziari del provvedimento. Si precisa, inoltre, che concorre al raggiungimento dei suddetti obiettivi dei Ministeri, sebbene non compresa nelle riduzioni previste dalla disposizione in esame, anche la specifica misura riguardante la rimodulazione delle risorse stanziare per il credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi secondo le modalità e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni e integrazioni, che comporta una rimodulazione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 108, della medesima legge n. 208 del 2015, per il periodo 2017-2019. La predetta rimodulazione non è effettuata sulla quota di risorse, pari a 250 milioni annui, a valere sui fondi strutturali europei e di cofinanziamento nazionale previsti nel programma operativo nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo.

Tenuto conto dell'entità delle complessive misure di contenimento, al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale nel corso dell'esercizio 2017, con apposita disposizione è prevista una procedura di carattere amministrativo, volta a rimodulare su proposta delle amministrazioni le suddette riduzioni di spesa qualora se ne ravvisi la necessità.

La procedura prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, nelle more dell'adozione della variazione di bilancio per dare applicazione al decreto-legge in esame, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili gli importi indicati in termini di competenza e cassa nell'elenco allegato.

Inoltre, con successivo decreto del medesimo Ministro, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, su proposta dei Ministri competenti, potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco, anche relative a missioni e programmi diversi, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Ciò considerato, si fornisce a seguire una tabella riassuntiva, articolata per categorie economiche, nella quale sono riportati i dati dei tagli complessivi in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2017, indicati nell'elenco per missioni e programmi allegato al decreto in esame:

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Categorie economiche

	2017
2 - CONSUMI INTERMEDI	91.291.746
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	62.959.383
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	11.228.887
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	25.296.848
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.690.088
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	120.412.231
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	6.775.539
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	33.227.103
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	23.942.421
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	22.028.625
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	190.080
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	204.741
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	60.752.308
Totale	460.000.000

Il comma 1-bis dell'articolo 12, introdotto dalla Camera dei Deputati, prevede che, al fine di assicurare lo sviluppo delle Università del Mezzogiorno e consentire la realizzazione di interventi fondamentale per garantire la qualità della vita e la formazione degli studenti, le risorse stanziare con delibera CIPE nell'ambito della programmazione del FSC 2007-2013 per le quali al 31/12/2016 non siano state assunte dalle amministrazioni beneficiarie obbligazioni giuridicamente vincolanti, in sede di riprogrammazione da parte del CIPE, siano assegnate alle università alle quali erano inizialmente destinati.

Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che si tratta della

riprogrammazione, comunque eventuale, in quanto limitata al caso in cui non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 31 dicembre ultimo scorso, di risorse già disponibili a legislazione vigente per le quali è stabilito un vincolo di destinazione.

Articolo 12-bis

(Rimodulazione credito d'imposta per le imprese alberghiere)

La disposizione, introdotta dalla Camera dei Deputati, prevede che il credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 10 del D.L. n. 83/2014 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma è riconosciuto anche per le spese relative ad ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo. Il credito spetta a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

Al riguardo, alla disposizione non si ascrivono effetti stante il limite di spesa; il comma 1 del suddetto articolo 10, infatti, prevede che il credito d'imposta in esame è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7, ovvero nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, di 50 milioni di euro per l'anno 2016, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2019.

I commi 1 -bis e 1-ter dell'articolo 13, introdotti dalla Camera dei Deputati, prevedono, al fine di ridurre gli impatti sulle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica delle riduzioni di spesa previste a legislazione vigente, che gli stanziamenti del Programma «Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano incrementati di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Per fare fronte all'onere di cui al comma 1-bis, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è corrispondentemente ridotta di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Articolo 13-bis

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90)

La disposizione, introdotta dalla Camera dei Deputati, prevede che la riconduzione al regime di contabilità ordinaria delle gestioni contabili operanti presso la tesoreria dello Stato, prevista dall'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, ovvero la soppressione in via definitiva di cui al comma 2 del medesimo articolo, siano effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, ai sensi del medesimo articolo 44-ter, ha individuato le gestioni di tesoreria interessate. Tale modifica consente di avviare la decorrenza del periodo di 24 mesi dal momento dell'effettiva individuazione delle gestioni interessate e non da un momento precedente alla medesima individuazione, come invece previsto dalla norma vigente. Da tale disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi della modifica di un termine per operazioni alle quali non sono stati associati effetti di finanza pubblica.

Articolo 13-ter.

(Disposizioni in materia di controllo della spesa per la gestione dell'accoglienza)

La disposizione modifica la previsione normativa di cui all'articolo 2, del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, prevedendo che con il medesimo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati anche gli obblighi per la certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi di cui all'articolo 2 da parte dei soggetti aggiudicatari, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la presentazione di fatture quietanzate.

Articolo 13-quater

(Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi)

La disposizione denominata "Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi", confluita

nell'articolo 13-quater del disegno di legge in oggetto, sospende la coniazione delle monete da 1 e 2 centesimi a partire dal 1° gennaio 2018. Essa stabilisce, inoltre, regole di arrotondamento che vincolano tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici esercizi in relazione a qualunque importo monetario in euro a debito o credito. Prevede, infine, una verifica sull'impatto delle variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati sui consumatori finali, da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi.

Al fine di valutare il risparmio derivante dalla sospensione della produzione delle monete da 1 e 2 centesimi di euro, si prendono a riferimento i costi diretti di produzione forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e i volumi di produzione commissionati all'Istituto per l'anno 2017. Il fabbisogno monetario per il 2018, infatti, può essere ritenuto stimabile nel volume del conio del 2017, come emerge dall'“*Ordinativo relativo alla produzione di monete per l'anno 2017*” trasmesso all'IPZS S.p.A. il 10 novembre 2016, n. 94346, in cui viene asserito che “*per quanto attiene alla previsione del fabbisogno di monete per il successivo quadriennio, si ritiene che in ipotesi di invarianza della normativa comunitaria in materia, il volume della produzione possa presumibilmente attestarsi sui quantitativi relativi agli anni 2015 e 2016*”.

Pertanto:

- i costi diretti di coniazione delle monete da 1 centesimo e 2 centesimi sono rispettivamente pari a euro 9,06 per 1.000 pezzi e euro 11,36 per 1.000 pezzi. Per il 2017 sono stati commissionati complessivamente 410 milioni di pezzi delle 2 monete di cui 260 milioni di pezzi da 1 centesimo e 150 milioni di pezzi da 2 centesimi, per una spesa totale di rispettivi euro 2.335.600,00 ed euro 1.704.000,00, per un totale di euro 4.039.600,00 in termini di costi diretti;
- la differenza tra i costi diretti e quelli totali di produzione (euro 24,89/1000 pz. e euro 28,39/1000 pz. rispettivamente) deriva dai costi fissi, a partire dagli investimenti, che sono condivisi per la coniazione delle altre monete (dai 5 centesimi fino a 2 euro) e che potrebbero essere ridotti esclusivamente nel lungo termine.

Inoltre, nel 2017 è stato preventivato un fabbisogno di monete da 5 centesimi di euro di 60 milioni di pezzi e di 40 milioni di pezzi di monete da 10 centesimi. Con la sospensione della produzione delle monete da 1 e 2 centesimi, si stima proporzionalmente un fabbisogno maggiore - per un ammontare di 100 milioni di pezzi - di monete da 5 e 10 centesimi, di cui 70 milioni di pezzi da 5 centesimi e 30 milioni di pezzi da 10 centesimi, a partire dal 2018.

Il costo di produzione del fabbisogno aggiuntivo di monete da 5 e 10 centesimi, in termini di costi diretti di produzione, ammonterebbe a euro 2.169.400,00 [(70 mln x 13,87/1000 pz.) + (30 mln x 39,95/1000 pz.)].

Pertanto il risparmio totale possibile sospendendo la coniazione delle monete da 1 e 2 centesimi è stimabile, conservativamente, in euro 1.870.200,00 (euro 4.039.600,00 - 2.169.400,00).

TITOLO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Articolo 14

(Riparto del Fondo di Solidarietà Comunale)

La norma in esame, alla lettera 0a) del comma 1, determina un onere pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In particolare, sulla base del contributo erogato per l'anno 2016 e sulla base dei primi dati provvisori riguardanti il contributo 2017, da definire in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali, si ritiene che l'importo residuo di cui al comma 24 in esame, pari a 144 milioni di euro, sia sostanzialmente congruo.

Per quanto attiene alla restante quota di 14 milioni di euro, destinata al fondo di cui alla lettera d-bis) del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016, si evidenzia che tale quota deriva dalla riduzione, di pari importo, della somma massima complessiva di 80 milioni di euro finalizzata, nell'ambito della dotazione dello stesso fondo di solidarietà comunale, a garantire a ciascun comune l'equivalente del gettito TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota base nei casi in cui il gettito effettivo sia inferiore a quello stimato ad aliquota base. Tale previsione non determina effetti finanziari negativi, in quanto si tratta di risorse già ricomprese nella dotazione originaria del fondo di solidarietà comunale ed eccedenti la necessità di ristoro del gettito TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota base.

Articolo 14-bis

(Acquisto immobili pubblici)

La norma prevede la disapplicazione dei vincoli all'acquisto di immobili pubblici di cui al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento agli acquisti effettuati dagli enti locali a valere su risorse stanziare con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. La disposizione non determina effetti finanziari negativi, in quanto restano comunque fermi gli obiettivi di finanza pubblica degli enti interessati.

Articolo 14 -ter

(Norme in materia di sanzioni per mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2012)

La disposizione – che prevede per le province la non applicazione della sanzione di cui all'articolo 26, lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183 in caso di mancato rispetto del patto 2012 o negli esercizi precedenti a seguito di accertamento successivo alla data del 31 dicembre 2014 – non determina oneri per la finanza pubblica in quanto l'eventuale restituzione delle somme versate ai bilanci dell'ente deve avvenire nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012.

Articolo 15

(Contributo a favore delle province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari)

Il contributo di cui al comma 1 determina un onere di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, ai quali si fa fronte attraverso i risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1.

Articolo 16

(Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di Province e Città metropolitane)

Commi 1 e 2. I commi in esame non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto il concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, resta determinato nell'importo complessivo di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Il comma 1-bis determina un onere di 10 milioni di euro per l'anno 2017, in quanto prevede l'attribuzione di un contributo per l'anno 2017 in corrispondente misura a favore delle province che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 2015, non escluse dal versamento di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 1-ter prevede la copertura dell'onere di cui al comma 1-bis mediante riduzione del contributo di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Relativamente all'utilizzo per la copertura finanziaria della quota residua del contributo di cui al citato articolo 1, comma 24 non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, si evidenzia che, sulla base del contributo erogato per l'anno 2016 e sulla base dei primi dati provvisori riguardanti il contributo 2017, da definire in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali, si ritiene che l'importo residuo di cui al comma 24 in esame, pari a 145 milioni di euro, sia sostanzialmente congruo.

Comma 3 La norma non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto il concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 resta complessivamente fissato in 516,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Articolo 17

(Riparto del contributo a favore delle Province e delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario)

La norma non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto la stessa è esclusivamente finalizzata a ripartire tra ciascuna provincia e città metropolitana il contributo di cui al comma 754 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015.

Articolo 18

(Disposizioni sui bilanci di Province e Città metropolitane)

Le disposizioni in esame non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto restano invariati gli obiettivi di finanza pubblica delle province e delle città metropolitane di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016.

Inoltre, l'eventuale svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale, di cui al comma 758 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, già attribuiti dalle Regioni interessate alle province e alle città metropolitane affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato 2016, non comporta oneri atteso che non rileva ai fini degli obiettivi di finanza pubblica dei predetti enti locali.

Il comma 3-bis prevede che alle province e alle città metropolitane viene riconosciuta la possibilità, per gli anni 2017 e 2018, di destinare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada al finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 3-ter prevede che, solo per l'anno 2017, il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016, venga stabilito in cinquanta giorni.

Il comma 3-quater rinvia l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2016, al 31 luglio 2017. Si prevede altresì che i suddetti documenti sono poi trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione.

Conseguentemente, i commi 3-ter e 3-quater non comportano effetti finanziari, in quanto di carattere ordinamentale.

Articolo 19

(Termine per l'invio delle certificazioni relative agli obiettivi di saldo finanziario da parte degli enti locali in dissesto)

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto meramente finalizzata a disciplinare i termini di invio della certificazione degli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.

Articolo 20

(Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario)

Il comma 1 determina un onere di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al quale si fa fronte, ai sensi del comma 2, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 1-bis determina un onere di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 attribuendo alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario un contributo in pari misura per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. A tale onere, ai sensi del comma 4-bis, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 3 determina effetti finanziari per 170 milioni di euro per l'anno 2017 ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.

Articolo 21

(Disposizioni in favore delle fusioni di comuni)

La norma determina oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ai quali si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, iscritte sul capitolo di spesa 1387 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il comma 2-bis modifica l'art. 1, comma 450, lett. a), della legge 190/2014 prevedendo che, al fine della razionalizzazione e contenimento della spesa degli enti locali in caso di fusione, in luogo del divieto di superamento della somma "delle spese di personale sostenute dai singoli enti" nell'anno precedente alla fusione, il divieto si riferisca alla somma della media della spesa di personale sostenute da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione.

La modifica introduce un diverso parametro di riferimento per quanto concerne il divieto di superamento della spesa di personale, fermi restando il rispetto del limite di spesa complessivo vigente e del pareggio di bilancio. Pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2-ter modifica la disposizione riguardante la deliberazione di tributi e tariffe per i comuni risultanti da fusione, Prevedendo la facoltà di mantenere tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Al riguardo non si rilevano oneri per la finanza pubblica.

Articolo 21-bis (Semplificazioni)

La norma in esame prevede, per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, una semplificazione di alcune norme recanti misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica intervenute negli ultimi anni, quali l'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, che ha previsto norme di contenimento concernenti, tra l'altro, la spesa per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, per convegni, mostre, ecc..

A decorrere dall'esercizio 2018, le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto dell'obbligo per tutti gli enti interessati di conseguire comunque il pareggio di bilancio, mediante un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali ai sensi del comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Art. 21-ter.

(Contributi per Sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE).

L'articolo dispone che, nell'anno 2017, agli enti che partecipano alla sperimentazione di SIOPE+ è assegnato un contributo pari complessivamente ad 1 milione di euro.

L'articolo comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto pari a 1 milione di euro nel 2017.

Alla relativa copertura, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 22 (Disposizioni sul personale e sulla cultura)

Comma 1 *La norma in esame consente di assumere personale a tempo determinato finalizzato alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, servizi pubblici non essenziali o prestazioni verso terzi paganti, in deroga al limite di spesa in materia di contratti di lavoro flessibile fissati dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

Agli oneri derivanti da tali assunzioni si provvederà, esclusivamente, mediante risorse già incassate nel bilancio degli enti e derivanti da contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione con soggetti

privati, senza aggravio per la finanza pubblica.

Comma 1-bis La disposizione prevede, per gli anni 2017 e 2018, l'innalzamento della percentuale di turn over di cui all'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 208/2015, al 75% per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio e le misure di contenimento della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557-quater, della legge 296/2006. La disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma una ricomposizione fra le voci di spesa dei bilanci degli enti in questione sottoposti agli obiettivi del pareggio di bilancio.

Comma 2 prevede, per gli anni 2017 e 2018, l'innalzamento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti del turn over al 75 per cento nei casi previsti dall'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Inoltre è previsto l'innalzamento al 100 per cento nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio. La disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma una ricomposizione fra le voci di spesa dei bilanci degli enti sottoposti agli obiettivi del pareggio di bilancio.

Comma 3 in conseguenza della modifica introdotta al comma 2, al fine di non vanificare la misura premiale prevista per i comuni "virtuosi" dall'articolo 1, comma 479, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, innalza al 90 per cento la percentuale del turn over precedentemente fissata al 75 per cento. Da tale modifica non discendono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Comma 3-bis La disposizione prevede che le spese di personale per l'espletamento di servizi di polizia locale necessari allo svolgimento di iniziative di carattere privato siano poste integralmente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento. Dispone altresì che tali risorse, come disciplinate in sede di contrattazione integrativa, vanno a remunerare i servizi aggiuntivi prestati dal personale di polizia municipale in occasione dei medesimi eventi, che non debbono essere considerati utili al fine del calcolo del servizio straordinario. La disposizione prevede un incremento dei fondi per la contrattazione integrativa che non comporta oneri perché trova copertura nei richiamati versamenti dei soggetti privati, che sono, al fine della regolazione in sede di contrattazione integrativa, considerati al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e di ogni eventuale costo aggiuntivo sostenuto per l'espletamento del servizio stesso.

Comma 3-ter La disposizione prevede l'estensione delle disposizioni derogatorie in materia di spesa del personale a favore del Comune di Matera al fine di governare e gestire il ruolo di "Capitale europea della cultura" per il 2019. In particolare sono previste deroghe in materia di compensi per lavoro straordinario e per l'assunzione di un dirigente ex art. 110, comma 1, TUEL. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica atteso che le deroghe sono esercitate nell'ambito delle risorse di bilancio del Comune e, comunque, nel rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio. Viene altresì rifinanziata l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 346 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Comma 3-quater- Alla copertura degli oneri di cui al comma 3-ter, pari a 1 milione di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi di politica economica.

Comma 4 la disposizione introduce un comma aggiuntivo nell'ambito dell'articolo 5, comma 5 del decreto legge n. 78/2010, attenuando il vigente divieto di corresponsione di compensi nei confronti dei titolari di cariche elettive che svolgono incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni prevedendo che i titolari di cariche elettive di regioni ed enti locali possano percepire, oltre ai gettoni di presenza ed il rimborso spesa, anche i predetti compensi, nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 5 prevede che il divieto di assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 420, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n.190, non si applica per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili e non fungibili delle province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86, delle legge 7 aprile 2014, n. 56. La disposizione non comporta maggiori oneri a carico della

finanza pubblica ma una ricomposizione fra le voci di spesa dei bilanci degli enti sottoposti agli obiettivi del pareggio di bilancio.

Comma 5-bis La disposizione prevede che i comuni possano cedere anche parzialmente le proprie capacità assunzionali all'unione di cui fanno parte. La disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma una ricomposizione fra le voci di spesa dei bilanci degli enti sottoposti agli obiettivi del pareggio di bilancio.

Comma 5-ter La disposizione prevede che, nel caso di passaggio di personale tra l'Unione e i Comuni ad essa aderenti, nonché tra i Comuni medesimi, la mobilità su base volontaria di cui all'art. 30 del d.lgs. 165/2001 possa essere effettuata in modo diretto e senza avviso pubblico e successiva selezione. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti finanziari negativi.

Comma 5-quater La norma prevede la disapplicazione dei vincoli di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza. La disposizione non determina effetti finanziari negativi, in quanto restano comunque fermi gli obiettivi di finanza pubblica degli enti interessati.

Comma 5-quinquies La norma, preordinata alla tutela del decoro del patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, consente al comune di adottare deliberazioni volte a regolare l'accesso e la circolazione, nel proprio centro storico, di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, che abbiano più di due ruote o che comunque trasportino tre o più persone, incluso il conducente. Non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 6 *La previsione relativa al possibile conferimento di incarichi di collaborazione presso i musei o i parchi archeologici di rilevante interesse nazionale prevede espressamente che le eventuali spese derivanti sono coperte a valere sulle risorse disponibili sul rispettivo bilancio. Al riguardo, si osserva che tali istituti presentano inevitabilmente differenze rilevanti in termini di bilancio, a causa delle caratteristiche di ciascuno, delle dimensioni, del numero di visitatori e così via. Accanto alle Gallerie degli Uffizi, che hanno un bilancio di oltre 18 milioni di euro o alla Galleria Nazionale di arte moderna di Roma con un bilancio di oltre 10 milioni di euro, esistono realtà più piccole come la Galleria estense di Modena, con un bilancio di circa 4,5 milioni di euro o il museo del Bargello con un bilancio di circa 2,5 milioni di euro. Alla luce di tali differenze e delle conseguenti diverse esigenze di supporto nell'azione amministrativa, i diversi musei potranno applicare la disposizione compatibilmente con le rispettive disponibilità di bilancio. La norma prevede inoltre la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento, stimati in misura pari a 700.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000 euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019. Per la copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.*

Comma 7 riferito alla possibilità di conferma degli incarichi di direzione dei musei e dei parchi archeologici di rilevante interesse nazionale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 7 bis - La disposizione, interpretando l'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, dispone che i limiti di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche previsti dal citato articolo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, non si applicano alla procedura di selezione pubblica internazionale indetta in attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 2-bis, del decreto legge n. 83/2014. Trattandosi di disposizione di natura ordinamentale la medesima non determina effetti finanziari.

Comma 7-ter La disposizione prevede una spesa di 5 milioni di euro, le relative risorse saranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:

- Con riferimento a 3 milioni di euro, per le esigenze di funzionamento delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- Con riferimento a 1,5 milioni di euro per incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni

culturali e paesaggistici;

- Con riferimento a 0,5 milioni di euro a favore dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali nonché per le edizioni nazionali, ai sensi dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 1° dicembre 1997, n. 420.

Al relativo onere di 5 milioni di euro per il 2017 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 330, della legge n. 208/2015 per 10 milioni di euro nell'anno 2017, al fine di garantire l'invarianza dei saldi in termini di fabbisogno e indebitamento, trattandosi di risorse destinate all'assunzione di 500 funzionari presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Comma 7-quater La norma introduce l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, di uno specifico Fondo con dotazione di un milione di euro annui a decorrere dal 2018, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'efficientamento dei sistemi bibliotecari. Il Fondo viene ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalla norma, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Detta autorizzazione di spesa, che reca le necessarie disponibilità, insiste soprattutto sul capitolo 5650/ piano gestionale 07 (UDV 1.7), dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Comma 7-quinquies La disposizione al fine di assicurare un'efficace azione di ricostruzione post-sisma e, al contempo, una efficiente collaborazione tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regioni ed enti locali. A tal fine, è previsto l'incremento della dotazione organica del Ministero di un'unità di livello dirigenziale generale. A tale fine entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto è modificato il DPCM 29 agosto 2014, n. 171.

Al relativo onere quantificato in euro 140.000 per l'anno 2017 e in euro 214.000 a decorrere dal 2018, parametrato sul costo annuo unitario - comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione per un dirigente di I fascia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per la più alta posizione retributiva, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Detta autorizzazione di spesa, che reca le necessarie disponibilità, insiste soprattutto sul capitolo 3030/ piano gestionale 52 (UDV 1.4), dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Comma 8 La disposizione autorizza, in favore del "Teatro Eliseo", la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni che restano acquisite all'erario, e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 20 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Comma 8-bis La norma è tesa alla prosecuzione e al I rafforzamento degli interventi attuativi del piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione del Real Sito di Carditello. A tal fine è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, quale contributo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alle spese di gestione e di funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello.

Agli oneri derivanti dalla norma, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Detta autorizzazione di spesa, che reca le necessarie disponibilità, insiste soprattutto sul capitolo 5650/ piano gestionale 07 (UDV 1.7), dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Commi da 8-ter e 8-quater - La norma modifica la legge 16 marzo 2001, n. 72 recante "Interventi a

tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia" prevedendo che le risorse disponibili a legislazione vigente, come rifinanziate sino all'anno 2018 dall'articolo 1, comma 362 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e iscritte nel bilancio del Ministero degli affari esteri e per la cooperazione internazionale possano essere utilizzate per sostenere anche ulteriori progetti rispetto a quelli già previsti. Si consente, inoltre, di attribuire all'Università Popolare di Trieste un ruolo di supporto amministrativo e gestionale nel procedimento di erogazione delle somme stanziare, analogamente a quanto attualmente svolto dall'Università summenzionata in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia in base alla legge 73/2001. Tale ruolo verrebbe ad applicarsi anche ai fondi di annualità pregresse non ancora erogati ai fini, anche, di una semplificazione amministrativa. Tali attività saranno svolte dall'università popolare di Trieste nel limite delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Non si determinano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi 8-quinquies. La norma modifica la legge 21 marzo 2001, n. 73 recante "Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia" estendendo l'ambito di applicazione della legge 73/2001 anche al Montenegro, e a tal fine il Ministero degli affari esteri e la Regione Friuli Venezia Giulia vengono ad assumere un ruolo di concertazione con l'Unione Italiana, e non più di sola collaborazione, dell'indicazione degli interventi ed attività da realizzare. Si abrogano inoltre le limitazioni percentuali dello stanziamento annuo - attualmente pari ad un massimo del 20% - agli interventi in attività nel campo socio-economico. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che vi si potrà provvedere nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, come rifinanziate sino all'anno 2018 dall'articolo 1, comma 362 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e iscritte nel bilancio del Ministero degli affari esteri e per la cooperazione internazionale.

Articolo 22-bis

(Statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni AFAM non statali)

La disposizione prevede la statizzazione graduale e progressiva di una parte degli Istituti Superiori musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all'articolo 19, comma 4 e 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nei limiti delle risorse iscritte su un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di euro 7,5 milioni nell'anno 2017, euro 17,0 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20,0 milioni a decorrere dall'anno 2020.

Il numero e la tipologia degli istituti da statizzare verrà individuato da decreto di cui al comma 2, in relazione alla situazione economico-finanziaria dell'ente e alle risorse disponibili sul fondo di cui al comma 3.

Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, come previsto dal medesimo comma 2, dovranno essere definiti, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche, comunque nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto-Legge, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di conversione del decreto.

Detto decreto, al fine di garantire il rispetto del principio, di rango costituzionale, di accesso concorsuale all'impiego pubblico, è adottato assumendo quali criteri - guida per il graduale inquadramento nei ruoli statali: la verifica delle modalità utilizzate per la selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche, l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato, pari ad almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni e la valutazione di titoli accademici e professionali.

Alla copertura degli oneri, si provvede:

- quanto ad euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come integrata dall'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

- quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relativamente alla quota destinata alle spese di funzionamento.

- quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 6.

Il comma 6 individua l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 295 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) quale copertura finanziaria di quota dell'onere derivante dall'intervento in esame, pari ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni annui a decorrere dal 2019. Corrispondentemente, la disposizione apporta una modifica al successivo comma 298 della legge di bilancio 2017 per specificare che a decorrere dal 2019 il numero dei finanziamenti individuali delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali viene determinato in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di euro 3.000.

*Articolo 22-ter
(Organici di fatto)*

Il consolidamento dei posti dell'organico di fatto

La legge di bilancio per il 2017 stanziava 140 milioni di euro nell'anno 2017 e 400 milioni di euro dal 2018 per consolidare nell'organico dell'autonomia (cd. di "diritto") alcuni posti da docente che vengono annualmente attivati nell'organico di "fatto" (cfr. articolo 1 commi 366 e 373 della legge di bilancio).

Con la nuova norma di cui trattasi, la somma stanziata con la legge di bilancio per il 2017 è incrementata sino a raggiungere i seguenti importi, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento (milioni di euro):

TAB Q	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
SNF	180,7	532,1	531,6	533,8	536,7	540,5	545,8	553,9	566,4	584,7
IN	84,0	254,4	254,1	255,2	256,6	258,5	261,0	265,0	271,0	279,9

Nel seguito del documento, si dimostra che la somma in questione è sufficiente a coprire il maggior onere che si verificherà sui capitoli per il pagamento degli stipendi del personale docente a tempo indeterminato, in conseguenza del consolidamento, dall'organico di fatto in quello di diritto, di 15.100 posti.

L'articolo 1, comma 373, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) disciplina il consolidamento dei posti dell'organico di fatto in quello di diritto, come segue: l'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 366 avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivante, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole. La predetta quota di posti viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Tenuto conto del limite della maggiore spesa per docenti a tempo indeterminato consentita dalla norma di cui trattasi, saranno consolidati 15.100 posti ivi inclusi tutti quelli presso i licei musicali e coreutici.

Nel seguito del documento, si dà dimostrazione della congruità, a tal fine, della somma disponibile.

Gli effetti sulle previsioni di spesa

Per ciascuno dei 15.100 posti dell'organico di fatto che saranno consolidati in quello di diritto occorrerà incrementare, a valere della presente autorizzazione di spesa, le previsioni di spesa per il personale a tempo indeterminato in relazione alla spesa annuale per retribuzione base, ricostruzione di carriera, progressione economica e carta elettronica per l'autoformazione prevista dalla legge 107/2015.

Preliminarmente, occorre determinare l'anzianità di servizio pregressa dei docenti che saranno assunti grazie al consolidamento dei 15.100 posti di cui trattasi.

A norma dell'articolo 17, commi 1 e 2 lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b) della legge n. 107 del 2015, nel presupposto che anche i posti aggiuntivi alle facoltà ordinarie verranno tutti coperti per l'a.s. 2017/2018, le assunzioni in questione saranno disposte per massimo il 50% mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) e per la parte rimanente mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi nel 2016.

L'anzianità di servizio degli iscritti GAE della scuola secondaria

Per numerosi anni le assunzioni dei docenti sono state disposte esclusivamente mediante scorrimento delle graduatorie permanenti, prima, e a esaurimento (GAE) poi, poiché tra il 1999 e il 2012 non sono stati banditi concorsi pubblici per titoli ed esami.

Ciò, unitamente alla presenza di un numero elevato di posti vacanti e disponibili, ha comportato che all'atto dell'assunzione il personale proveniente dalle GAE fosse già in possesso di una discreta anzianità lavorativa nel settore.

Detta anzianità fu misurata in dettaglio per la prima volta in occasione della predisposizione della relazione tecnica al piano assunzionale straordinario cd. "Gelmini", sulla base delle richieste di ricostruzione di carriera presentate dai docenti assunti negli anni precedenti.

La distribuzione tra gli anni di servizio riscontrata all'epoca è stata poi utilizzata per computare l'onere conseguente a tutti i piani assunzionali successivi, inclusi quelli di cui al decreto legge n. 103 del 2014 e alla legge n. 107 del 2015:

	<i>ANNI DI SERVIZIO</i>	<i>PERCENTUALE</i>	<i>ANNI DI SERVIZIO</i>	<i>PERCENTUALE</i>
Anzianità di servizio neoassunti sino nel 2011	0	0,32%	12	3,69%
	1	0,46%	13	1,84%
	2	2,15%	14	0,89%
	3	4,48%	15	0,49%
	4	12,24%	16	0,32%
	5	8,49%	17	0,40%
	6	11,22%	18	0,24%
	7	14,02%	19	0,19%
	8	13,10%	20	0,04%
	9	10,96%	21	0,02%
	10	8,86%	22	0,03%
	11	5,55%	23 e ss.	zero

Tale distribuzione di anzianità è però cambiata drasticamente negli ultimi anni.


Infatti, all'epoca dei piani assunzionali "Gelmini" e "Carrozza" coloro che guidavano le graduatorie avevano potuto accumulare molti anni di servizio grazie al fatto che il numero ridotto di assunzioni negli anni precedenti aveva lasciato molti posti vacanti e disponibili a disposizione delle nomine a tempo determinato.

Successivamente ai piani assunzionali "Gelmini", "Carrozza" e "Buona Scuola" la situazione è cambiata, soprattutto nella scuola secondaria. I soggetti rimasti oggi iscritti in dette GAE sono quelli che negli anni scorsi erano preceduti in graduatoria da decine di migliaia di colleghi nel frattempo

assunti e che quindi non hanno avuto la possibilità di lavorare e accumulare punteggio, né han potuto farlo recentemente vista la scarsità di posti vacanti e disponibili, sempre a seguito dei richiamati piani assunzionali. Anche la mobilità e l'assegnazione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 108, della legge n. 107 del 2015 hanno contribuito a ridurre l'anzianità di servizio degli iscritti nelle GAE, poiché hanno determinato l'assenza totale di posti disponibili, sia di diritto che di fatto, nelle regioni del centro e del sud del Paese, ove le GAE sono più nutrite.

Ciascun iscritto ha diritto ad un punteggio dato dalla sommatoria di quello riconosciuto per il servizio e di quello per i titoli professionali e di studio.

Pur supponendo, in estrema prudenza, che il punteggio per i titoli professionali e di studio sia sempre pari a zero - e ciò malgrado nella prassi sia quasi sempre ben superiore - e pur utilizzando per ciascun aspirante la somma dei punteggi posseduti nelle diverse classi di concorso, aggiornati sino ai servizi risultanti sul sistema informativo sino a febbraio 2017 - così conteggiando due volte alcuni periodi di servizio - se ne ricava che gli iscritti nelle GAE della scuola secondaria si distribuiscono come segue in funzione del punteggio:



La maggioranza dei docenti iscritti oggi nelle graduatorie ad esaurimento avrebbe meno di 12 punti, tenuto conto dei servizi conosciuti sino a febbraio 2017. Ai sensi del decreto del Ministro 15 marzo 2007, n. 27, ciò significa che *più di metà degli iscritti GAE ha meno di un anno di anzianità di servizio*, intendendo un servizio maggiore o uguale a 180 giorni nell'anno.

Più in dettaglio, gli iscritti nelle GAE della secondaria si distribuiscono come segue in funzione degli anni di servizio, sovrastimati come sopra specificato:

	<i>ANNI DI SERVIZIO</i>	<i>PERCENTUALE</i>	<i>ANNI DI SERVIZIO</i>	<i>PERCENTUALE</i>
servizio neassunti da GAE nel 201	0	53,67%	12	0,21%
	1	18,11%	13	0,09%
	2	8,69%	14	0,09%
	3	5,76%	15	0,10%
	4	4,39%	16	0,10%
	5	2,86%	17	0,08%
	6	1,88%	18	zero
	7	1,27%	19	zero

8	1,03%	20	zero
9	0,77%	21	zero
10	0,54%	22	zero
11	0,36%	23 e ss.	zero

Per dare una misura del considerevole livello di prudenzialità utilizzato nella precedente stima, si rappresenta che ciascun iscritto nelle GAE della scuola secondaria è presente, in media, in 1,79 graduatorie. Il punteggio di servizio vale per intero nella graduatoria corrispondente alla classe di concorso nella quale è stato maturato e per la metà altrimenti. La circostanza che si sia scelto, per prudenza, di calcolare la somma dei punteggi posseduti da ciascun iscritto in tutte le classi di concorso, comporta quindi una sovrastima del punteggio di servizio pari ad un fattore 1,395. Un'ulteriore, considerevole, sovrastima deriva dall'utilizzo del punteggio complessivo - unico dato immediatamente disponibile - anziché quello derivante dal solo servizio.


Sulla base della tabella precedente, si ricava dunque che i neo-assunti a settembre 2017 provenienti da GAE si distribuiranno come segue tra le classi di anzianità previste dal CCNL 4/8/2011 del comparto Scuola, nell'arco dei dieci anni successivi all'immissione in ruolo:

TAB. A	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2025/26	2026/27	
0-8	100,0%	96,6%	95,4%	93,5%	90,6%	86,2%	80,5%	71,8%	53,7%	
9-14		3,0%	4,2%	5,8%	8,3%	12,2%	17,2%	24,8%	41,7%	93,5%
15-20		0,4%	0,4%	0,7%	1,0%	1,4%	2,1%	3,0%	4,2%	5,8%
21-27					0,1%	0,2%	0,2%	0,4%	0,4%	0,7%
28-34										
35-∞										

N.B. Nell'anno scolastico 2017/2018 tutti i nuovi assunti, giacché tali, saranno collocati nella classe iniziale

La precedente tabella è stata predisposta nell'ipotesi che nessuno dei nuovi assunti vada in pensione nell'arco di dieci anni. Ciascuno dei futuri pensionati sarà sostituito da un nuovo immesso in ruolo che partirà dalla classe di anzianità iniziale, in virtù del meccanismo di reclutamento per la scuola secondaria previsto dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), della legge n. 107 del 2015 nonché di quanto disposto dall'articolo 1, comma 131, della medesima legge.

A solo titolo informativo si riporta la distribuzione degli iscritti nelle GAE della scuola secondaria, in funzione dell'età anagrafica, dalla quale si deduce che si verificheranno numerosi pensionamenti nell'arco dei prossimi dieci anni tra il personale che sarà assunto a settembre 2017:



Si è scelto prudenzialmente di non tener conto delle cessazioni future, cosa che comporta anche in questo caso, per le ragioni anzidette, una sovrastima della distribuzione del personale tra le classi di anzianità e dunque una sovrastima degli oneri conseguenti alle programmate immissioni in ruolo.

L'anzianità di servizio dei vincitori di concorso

In merito all'anzianità di servizio dei vincitori dei concorsi banditi nel 2016 per la scuola secondaria, si rappresenta che non sono ancora stati inseriti nel sistema informativo i dati relativi a numerose procedure. Tuttavia, sono disponibili quelli riguardanti ben 14.888 soggetti risultati vincitori dei concorsi della scuola secondaria e non assunti ad oggi. Si tratta di un numero sufficientemente elevato da poter presumere con ragionevole certezza che la distribuzione percentuale in funzione degli anni di servizio pregressi sia rappresentativa di quella relativa all'universo dei vincitori.

	<i>ANNI DI SERVIZIO</i>	<i>PERCENTUALE</i>	<i>ANNI DI SERVIZIO</i>	<i>PERCENTUALE</i>
Anzianità di servizio vincitori concorso nel 2017	0	14,81%	12	0,03%
	1	24,14%	13	0,08%
	2	18,61%	14	0,08%
	3	10,69%	15	0,09%
	4	8,27%	16	0,04%
	5	6,13%	17	0,04%
	6	5,58%	18	0,03%
	7	4,58%	19	0,03%
	8	3,42%	20	0,03%
	9	2,36%	21	0,03%
	10	0,63%	22	0,00%
	11	0,30%	23 e ss,	zero

Per la stima degli anni di servizio, si è utilizzato il dato comunicato con l'istanza di partecipazione dai candidati presenti in graduatoria. Infatti, il decreto del Ministro 23/2/2016, n. 94, dispone che per ciascun anno di servizio siano riconosciuti 0,7 punti, ove per anno di servizio si intende un servizio pari o superiore a 180 giorni.

Sulla base della tabella precedente, si ricava dunque che i neo-assunti a settembre 2017 provenienti dalle graduatorie di merito della scuola secondaria si distribuiranno come segue tra le classi di anzianità previste dal CCNL 4/8/2011 del comparto Scuola, nell'arco dei dieci anni successivi


all'immissione in ruolo:

TAB. B	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2025/26	2026/27
				2024/25					
0-8	100,0%	92,8%	88,2%	82,6%	76,6%	68,2%	57,5%	39,0%	14,8%
9-14		6,8%	11,3%	16,9%	22,7%	30,4%	38,7%	53,9%	73,4%
15-20		0,3%	0,4%	0,4%	0,6%	1,2%	3,5%	6,8%	11,3%
21-27		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%
28-34								0,1%	0,1%
35-∞									

N.B. Nell'anno scolastico 2017/2018 tutti i nuovi assunti, giacché tali, saranno collocati nella classe iniziale

Anche in questo caso si è scelto prudenzialmente di non tener conto delle cessazioni future, cosa che comporta una sovrastima della distribuzione del personale tra le classi d'anzianità e dunque una sovrastima degli oneri conseguenti alle programmate immissioni in ruolo.

A titolo meramente informativo, si riporta la distribuzione in funzione dell'anzianità anagrafica per i 14.888 vincitori sinora "caricati" sul sistema informativo:



La distribuzione dei neo-assunti tra le classi di anzianità

Nel seguito del documento si dimostra che la somma disponibile con la norma in esame, fino ad un massimo di euro 584,7 milioni a decorrere dal 2026, è sufficiente per assumere 15.100 docenti in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie, in corrispondenza di altrettanti nuovi posti di organico di diritto.

Al fine di determinarne la distribuzione tra le classi di anzianità di cui al CCNL 4/8/2011 del comparto Scuola, si suppone che le assunzioni si ripartiscano tra le graduatorie ad esaurimento e quelle dei concorsi nelle seguenti proporzioni: 42,4% alle GAE e 57,6% al concorso.

Dette percentuali sono state calcolate tenuto conto del prioritario consolidamento dei posti dei licei musicali e coreutici, nonché, per le rimanenti classi di concorso e tipologie di posto, delle iscrizioni nelle GAE in ciascuna provincia e classe di concorso, in applicazione all'articolo 17, comma 1 e comma 2 lettera a), del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b) della legge n. 201 del 2015. Infatti, le lettere b) e successive del citato articolo 17 comma 2 entreranno in vigore non prima del 2018.

Saranno quindi disposte 6.402 assunzioni scorrendo le GAE e 8.698 scorrendo le graduatorie di merito.

Per quanto riguarda le GAE, dette assunzioni insisteranno su posizioni di graduatoria inferiori rispetto a quelle analizzate nel primo paragrafo, poiché i primi in graduatoria, caratterizzati da anzianità maggiori, saranno assunti a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali. Tuttavia, a titolo prudenziale, si ritiene di confermare comunque la distribuzione tra le classi di anzianità di cui alla precedente tabella A.

Si ricava quindi la seguente distribuzione, nel tempo, dei 6.402 nuovi assunti da GAE:

TAB. C	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
0-8	6.402	6.186	6.105	5.985	5.802	5.520	5.152	4.595	3.436	
9-14		192	267	374	534	781	1.100	1.591	2.669	5.985
15-20		24	30	43	61	89	132	192	267	374
21-27					5	12	18	24	30	43
28-34										
35-∞										

Similmente, la distribuzione degli 8.698 assunti dalle graduatorie di merito del concorso - anche in questo caso aggiuntivi rispetto a quelli assumibili mediante le ordinarie facoltà assunzionali - sarà la seguente:

TAB. D	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
0-8	8.698	8.073	7.675	7.190	6.656	5.936	5.007	3.389	1.289	
9-14		593	985	1.468	1.975	2.641	3.364	4.687	6.386	7.189
15-20		27	31	31	54	105	303	593	985	1.468
21-27		5	7	9	13	16	24	29	33	34
28-34									5	7
35-∞										

L'effetto sulla spesa per stipendi per il personale di ruolo

Al fine di determinare l'effetto delle 15.100 assunzioni in ruolo aggiuntive sulla spesa per stipendi del personale di ruolo, occorre tener conto dei seguenti fattori di spesa:

stipendio corrispondente alla classe di anzianità economica interessata, inclusa la tredicesima, la retribuzione professionale docenti e l'indennità di vacanza contrattuale;
 arretrati per ricostruzione di carriera (solo nel mese di settembre 2018, al termine del periodo di prova).

A queste voci di spesa si somma poi (cfr. paragrafo successivo) anche l'onere per l'attribuzione della carta elettronica del docente.

La grandissima maggioranza dei posti consolidabili non di sostegno è collocata nella scuola secondaria. A titolo meramente prudenziale, poiché i relativi stipendi sono più elevati, nel seguito del documento si prevede che tutti i consolidamenti avvengano in detto grado di istruzione.

Sulla base del citato CCNL 4/8/2011 si ricava il seguente costo individuale per stipendi, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP

TAB. I	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
0-8	5.436	5.045	4.797	4.493	4.159	3.710	3.129	2.117	805	
9-14		371	616	918	1.235	1.650	2.103	2.930	3.991	4.493
15-20		17	19	19	34	66	189	371	616	918
21-27		3	4	6	8	10	15	18	21	21
28-34									3	4
35-∞										

Le 15.100 assunzioni in ruolo comporteranno quindi la seguente maggiore spesa sui capitoli di stipendio per i docenti a tempo indeterminato (milioni di euro):

TAB. L	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
0-8	519,4	490,5	474,0	453,2	428,5	394,2	349,5	274,6	162,5	
9-14		30,4	48,4	71,3	97,1	132,3	172,8	242,9	350,3	509,6
15-20		2,2	2,6	3,2	4,9	8,3	18,5	33,6	53,5	78,8
21-27		0,2	0,3	0,5	0,8	1,3	2,0	2,5	3,0	3,6
28-34								0,0	0,3	0,4
35-∞										
TOT	519,4	523,3	525,4	528,1	531,4	536,1	542,7	553,6	569,5	592,3

Cioè, per esercizio finanziario:

TAB. M	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOT	173,1	520,7	524,0	526,3	529,2	532,9	538,3	546,3	558,9	577,1

questa somma si aggiunge quanto occorre per le ricostruzioni di carriera. Si tratta di una somma da riconoscere *una-tantum* a ciascun neo-assunto, al termine del periodo di prova e quindi nel 2018.

La somma pro-capite da riconoscere è pari a quanto segue, in funzione della classe di concorso nella quale saranno collocati i neo-assunti a settembre 2018:

TAB. N	SECONDARIA I GRADO	SECONDARIA II GRADO
0-8	—	—
9-14	3.705,11	4.631,21
15-20	7.602,01	8.777,92
21-27	10.773,51	13.256,17
28-34	14.807,26	17.111,73
35-∞	17.111,73	19.450,50

Quindi, tenuto conto dei dati esposti nelle tabelle F, G, H ed I per l'anno scolastico 2018/2019, la spesa per le ricostruzioni di carriera, giuridicamente dovuta a settembre 2018, sarà pari a (milioni di euro):

TAB. O 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

3,9

Altri effetti sulla spesa

L'istituzione di 15.100 nuovi posti nell'organico di diritto comporterà anche un'ulteriore maggiore spesa, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, pari ad euro 500 per ciascun posto, per la necessità di corrispondere ai docenti che li ricopriranno la carta elettronica per l'autoformazione.

Si tratta di una maggiore spesa per acquisto di beni e servizi pari a (milioni di euro per esercizio finanziario):

TAB. P	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6

Sommando gli oneri di cui alle tabelle M, O e P si ottiene l'incremento di spesa, sui capitoli del personale a tempo indeterminato, che conseguirà all'istituzione di 15.100 nuovi posti nell'organico di diritto e alla conseguente immissione in ruolo di altrettanti docenti (milioni di euro):

Alla copertura degli oneri di euro 40.700.000 per l'anno 2017, di euro 132.100.000 per l'anno 2018, di euro 131.600.000 per l'anno 2019, di euro 133.800.000 per l'anno 2020, di euro 136.700.000 per l'anno 2021, di euro 140.500.000 per l'anno 2022, di euro 145.800.000 per il 2023, di euro 153.900.000 per l'anno 2024, di euro 166.400.000 per l'anno 2025 e di euro 184.700.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

- quanto a euro 40.700.000 per l'anno 2017, mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2017;

- quanto a euro 132.100.000 per l'anno 2018, a euro 70.984.407 per l'anno 2019, a euro 60.681.407 per l'anno 2020, a euro 80.514.407 per l'anno 2021, a euro 107.488.407 per l'anno 2022, a euro 60.497.407 per l'anno 2023, a euro 59.213.407 per l'anno 2024, a euro 44.881.407 per l'anno 2025, a euro 41.849.407 per l'anno 2026 e a euro 8.036.407 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 relativamente alla quota destinata alle spese di personale.;

- quanto a euro 20.599.593 per l'anno 2019, a euro 27.668.593 per l'anno 2020, a euro 15.450.732 per l'anno 2021, a euro 14.561.593 per l'anno 2022, a euro 32.953.902 per l'anno 2023, a euro 34.237.153 per l'anno 2024, a euro 40.569.038 per l'anno 2025, a euro 43.601.921 per l'anno 2026 e a euro 77.414.921 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

- quanto a euro 40.016.000 per l'anno 2019, a euro 45.450.000 per l'anno 2020, a euro 37.936.000 per l'anno 2021, a euro 18.450.000 per l'anno 2022, a euro 40.450.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a euro 48.450.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- quanto a euro 2.798.861 per l'anno 2021, a euro 11.898.691 per l'anno 2023, a euro 19.999.440 per l'anno 2024, a euro 32.499.555 per l'anno 2025 e a euro 50.798.672 annui a decorrere dall'anno 2026, in termini di solo saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma

«Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 23

(Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Siciliana)

La norma, in quanto si limita solo a confermare dall'esercizio 2017 i valori finanziari che determinano la misura dei trasferimenti erariali relativi agli enti di area vasta della regione Sardegna e della Regione siciliana, già stabilizzati da molti anni, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La spesa è sostenuta con le risorse disponibili a legislazione vigente sui capitoli 1316, 1317 e 1318 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e tale stabilizzazione non pregiudica il perseguimento delle attività già finanziate a legislazione vigente con le risorse finanziarie iscritte sui menzionati capitoli.

Articolo 24

(Fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni)

La norma in esame introduce i commi 534-bis e 534-ter alla legge n.232 del 2016 che hanno carattere procedurale, concernenti la determinazione di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario e non determinano, quindi, effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 2-bis, confermando anche per l'anno 2018 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal d.lgs. n. 56 del 2000, non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

Articolo 25

(Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni, province e città metropolitane)

Comma 1, capoverso 140-bis La norma non determina effetti sulla finanza pubblica, in quanto l'attribuzione di risorse in favore delle Regioni per la realizzazione di investimenti è effettuata nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, finalizzato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

capoverso 140-ter La disposizione prevede altresì che un quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 viene attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la Programmazione triennale. Tali risorse possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio. Il predetto Fondo è corrispondentemente ridotto di pari importo. Inoltre, viene stabilito che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 140.

Il comma 2-bis prevede un ulteriore contributo di 15 milioni per il 2017 da assegnare a province e città metropolitane per interventi di edilizia scolastica. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Comma 2-ter La disposizione interviene sulla disciplina del patto di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1, commi da 485 a 493, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, apportando sia revisioni alla procedura di assegnazione degli spazi finanziari riferiti all'edilizia scolastica gestiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, sia modifiche ai criteri prioritari di assegnazione degli spazi stessi.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto esclusivamente volta ad intervenire sulle modalità e sui criteri di assegnazione degli spazi, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 485 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 232 del 2016.

Articolo 26

(Iscrizione dell'avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio)

Le norme di cui alle lettera a) e b) non comportano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto

dirette a migliorare gli strumenti di garanzia del rispetto dei vincoli di finanza pubblica degli enti territoriali.

La norma di cui alla lettera c) non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto i fondi non sono impegnabili e il loro utilizzo avverrebbe in quota parte solo nel momento in cui si liberassero nel bilancio regionale spazi finanziari nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica già previsti.

La lettera a-bis), introdotta dalla Camera dei Deputati, rivestendo natura ordinamentale, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Infatti, la disposizione è diretta a specificare i casi in cui è obbligatorio allegare ai provvedimenti di variazione del bilancio il prospetto di dimostrativo del rispetto del pareggio di bilancio a preventivo.

Articolo 26-bis

(Iscrizione dell'avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio)

La norma non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto diretta a consentire lo svincolo delle quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti per l'estinzione anticipata di debiti, a condizione che il fondo crediti di dubbia esigibilità sia costituito per l'intero importo e che l'ente ponga in essere investimenti aggiuntivi di importo pari all'importo della quota del risultato di amministrazione svincolato. La spesa per gli investimenti aggiuntivi non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto è effettuata nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio.

Articolo 27

(Misure sul trasporto pubblico locale)

Commi da 1 a 8 *La norma di cui al comma 534-quater prevede che il Fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario venga rideterminato nell'importo di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro a decorrere dall'anno 2018, disapplicando, di fatto, il meccanismo di alimentazione del Fondo mediante il gettito delle accise su benzina e gasolio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del DL 95/2012 e di cui al DPCM 26 luglio 2013. Ciò, anche al fine di sterilizzare i conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del D.P.C.M. 26 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013, con riferimento agli anni dal 2013 al 2016.*

La stabilizzazione del suddetto Fondo determina risparmi di spesa pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 che vengono utilizzati a copertura degli interventi di cui agli articoli 14 e 20 del presente decreto legge.

Il comma 534-quinquies prevede che il D.P.C.M. 26 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013, non trova applicazione a decorrere dall'anno 2017.

Vengono modificati inoltre, dal 2018, i criteri di riparto del Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale, prevedendo che il riparto medesimo avvenga secondo modalità da stabilire con apposito DM, tenendo conto dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi e prevede l'attribuzione dell'80 per cento delle risorse del Fondo TPL, a titolo di anticipazione, entro il 15 gennaio di ciascun anno, alle Regioni a statuto ordinario nelle more del riparto definitivo.

Viene previsto, inoltre, che il decreto di definizione dei criteri sui livelli adeguati dei servizi TPL sia sottoposto anche al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Le disposizioni non determinano oneri per la finanza pubblica, in quanto la dotazione complessiva del fondo, anche a seguito dell'incremento dell'anticipazione, rimane comunque invariata.

Commi 8 bis – 8 sexies: **Le disposizioni sono finalizzate ad orientare le autorità competenti ad affidare i servizi di trasporto pubblico locale verso l'adozione di misure più opportune nell'ottica di promuovere l'efficienza dei servizi. In particolare vengono introdotte modifiche alla disciplina dei contratti per i servizi di TPL (prevedendo l'utilizzazione quale elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta i costi standard determinati ai sensi dell'art. 1, comma 84, della legge n. 147 del 2013 e degli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità), misure di moderazione dell'obiettivo del raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi nonché prescrizioni per la definizione dei sistemi e dei livelli tariffari.**

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 8-septies e 8-octies. Le disposizioni intendono facilitare il riallineamento finanziario a seguito delle criticità che hanno riguardato la società Busitalia – Sita Nord Srl e sue controllate nei confronti della Regione Umbria.

Il contributo erogato nei due anni 2017 e 2018 è pari complessivamente a 45,82 milioni di euro, di cui 20 milioni nel 2017 e 25,82 milioni nel 2018.

Agli oneri derivanti dall'erogazione del contributo straordinario si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020. Gli importi sono attribuiti in pre-deduzione a valere sulla quota da assegnare alla Regione Umbria delle risorse della richiamata programmazione.

Commi 9 e 11 prevedono misure tese a integrare le modalità di acquisizione del materiale rotabile da parte delle imprese di trasporto pubblico locale regionale e locale, stabilendo la possibilità di provvedere mediante la loro locazione.

Inoltre, stabiliscono che le aziende affidatarie dei servizi possano provvedere al rinnovo del materiale rotabile anche avvalendosi delle centrali di acquisto nazionali.

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui ai commi 11-bis – 11-quinquies riguardano misure relative ai contratti di servizio TPL e alla redazione dei Piani urbani del traffico. Sono volte a completare il quadro di riforma del trasporto pubblico locale, consentendo il tempestivo rinnovamento del parco rotabile circolante e, più in generale, imprimendo una spinta al processo di innovazione tecnologica del settore secondo gli standard europei più moderni; viene definito, infatti, il quadro regolatorio entro il quale le amministrazioni e le imprese affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale possono attivarsi per l'adozione di strumenti e soluzioni tecnologicamente avanzate e per il rinnovo del materiale rotabile.

Gli interventi e le prescrizioni di cui ai commi 11 bis, 11 ter e 11 quinquies vengono effettuate nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e pertanto non determinano effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 11 quater, infine, prevede che i comuni in sede di definizione dei Piani urbani del traffico individuano specifiche modalità per la diffusione di nuove tecnologie, utilizzando, in particolare, specifiche quote delle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea.

Comma 12 La disposizione novella l'articolo 9, comma 2 bis del decreto legge n. 244 del 2016, prevedendo la soppressione, con l'unica eccezione delle disposizioni relative agli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza contenute nell'ultimo periodo, delle norme che innovano la disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale recata dal decreto legislativo n. 285 del 2005, ovvero i servizi di linea di trasporto di persone mediante autobus, ad offerta indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni, ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti.

Vengono in tal modo rimosse le limitazioni all'accesso al mercato nell'ambito dei servizi di linea interregionale di competenza statale ripristinando le precedenti condizioni di maggior tutela della concorrenza.

Viene, inoltre, previsto che i soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano entro il 30 ottobre 2017, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che effettua le relative verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.

Le disposizioni, di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 12-bis modifica il terzo e il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 riguardanti il raggruppamento di imprese.

La disposizione di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al comma 12 ter modificano l'articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015, istitutivo del Fondo per l'acquisto centralizzato di mezzi adibiti al TPL, introducendo alcune precisazioni in merito al funzionamento del Fondo, ferme restando le risorse ivi allocate.

In particolare chiariscono che l'acquisto centralizzato può aver luogo anche per il tramite di società

specializzate e che le risorse del Fondo possono essere destinate anche al miglioramento dell'efficienza energetica dei mezzi. Infine, ampliano l'ambito di scelta delle modalità di attuazione del comma 866 da definire con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 12-quater specifica che le funzioni di regolazione, di indirizzo, di organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e si esercitano separatamente e che l'ente affidante si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 12-quinquies prevede l'abrogazione del regio decreto n. 148 del 1931, e della legge n. 1054 del 1960 fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 12-sexies. è diretto a rafforzare la dotazione patrimoniale delle società di trasporto, ex gestioni commissariali governative, partecipate dalle Regioni, nonché a consentire l'attivazione delle procedure di alienazione e diversa utilizzazione dei beni dismessi non utilizzati e non utilizzabili per l'esercizio ferroviario.

Dalla disposizione non si ravvisano effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 28

(Diverse modalità di conseguimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica)

La norma, condivisa in sede di Conferenza Stato-Regioni, fa venir meno l'espresso riferimento ai riversamenti da parte delle regioni al bilancio dello Stato, pur salvaguardando il concorso alla finanza pubblica da parte delle stesse. Pertanto, non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 29

(Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche)

Al fine di garantire certezza dei dati di fatturato assunti dall'AIFA per la determinazione del pay-back farmaceutico, il presente articolo, al comma 1, stabilisce che per gli anni 2016 e 2017 l'AIFA si avvalga anche dei dati di fatturato delle aziende farmaceutiche disponibili presso la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.

Il comma 2 reca una disposizione a regime che introduce, dal 2018, l'indicazione obbligatoria nelle fatture elettroniche emesse verso gli enti del servizio sanitario nazionale del codice di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti farmaceutici (AIC), allo scopo di avere una perfetta conoscenza delle forniture oggetto di fatturato. Alla banca dati accede anche all'AIFA.

Il comma 3 dispone che alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono ad invarianza di oneri.

Articolo 30

(Altre disposizioni in materia di farmaci)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo di natura meramente interpretativa. Infatti, la stessa chiarisce che le risorse di cui ai Fondi istituiti dall'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 232/2016, concorrono al rimborso dei costi sostenuti dalle regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi ed innovativi oncologici, ma non dei farmaci che presentano il requisito dell' "innovatività condizionata". Tali ultimi farmaci sono inseriti nei prontuari terapeutici regionali per un periodo massimo di 18 mesi.

Si prevede, inoltre, che le risorse di cui ai suddetti commi 400 e 401, qualora non impiegate per l'acquisto di farmaci, possano essere utilizzate per altre finalità sanitarie.

Articolo 30-bis

(Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza)

La disposizione prevede, al fine di assicurare che nella erogazione dell'assistenza protesica ai disabili, i dispositivi protesici identificati dai codici di cui all'Allegato 1-bis, siano individuati e allestiti *ad personam* per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, che le Regioni adottino procedure ad evidenza pubblica che prevedano l'intervento del tecnico abilitato che provveda all'individuazione e alla personalizzazione degli ausili con l'introduzione delle modifiche necessarie.

Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione del fatto che l'Allegato 11 del DPCM 12 gennaio 2017, con il quale sono stati aggiornati i LEA, già prevede che le regioni, nella valutazione dell'offerta, adottano criteri volti a garantire le specifiche esigenze degli assistiti; la disposizione, pertanto, non fa altro che esplicitare, mediante il riferimento all'intervento del tecnico abilitato che provvede all'individuazione e alla personalizzazione degli ausili con l'introduzione delle modifiche necessarie, quanto già previsto dalla previsione contenuta nell'Allegato più sopra menzionato.

Articolo 31

(Edilizia sanitaria)

La legislazione vigente prevede che le regioni accertino in entrata le somme che vengono ammesse a finanziamento con decreto del Ministero della salute nell'esercizio di ammissione stessa. In relazione al fatto che la riduzione dello stanziamento per il 2017 incide su accordi di programma già sottoscritti nel 2016 e che saranno progressivamente ammessi a finanziamento, la presente disposizione è volta a rinviare al 2018 detta iscrizione, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica perseguito con la riduzione in oggetto. Conseguentemente sono prorogati, in misura corrispondente, i termini decorsi i quali gli accordi si intendono risolti.

Articolo 32

(Trasferimento competenze in materia sanitaria per stranieri)

La proposta normativa si rende necessaria per effetto delle recenti disposizioni contabili, contenute nell'articolo 1 del d.lgs. 90/2016, finalizzate ad una più pertinente collocazione della spesa. E' stato, infatti, disposto in sede di legge di bilancio 2017-2019 il trasferimento dal Ministero dell'interno al Ministero della salute del capitolo 2359 concernente le somme destinate al finanziamento delle spese sostenute dalle ASL per l'assistenza sanitaria agli stranieri di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Occorre pertanto procedere a modificare le norme che attribuiscono la competenza in siffatta materia al Ministero dell'Interno, adeguandole alle previsioni di natura contabile che hanno trasferito la gestione del capitolo 2359 citato al Ministero della salute.

La proposta normativa prevede quindi al comma 1 il trasferimento al Ministero della salute delle competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 35, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, già attribuite dal Ministero dell'Interno. Il comma 2 chiarisce la gestione del pregresso, precisando che il trasferimento delle competenze relative alla liquidazione delle prestazioni di cui al citato articolo 35, comma 6, è riferito anche alle posizioni debitorie maturate fino al 31 dicembre 2016, gravanti sul capitolo trasferito.

Le funzioni ad oggi svolte a livello decentrato presso le Prefetture verranno accentrate presso il Ministero della salute che le gestirà a livello centrale nell'ambito delle attività demandate alla Direzione generale della programmazione sanitaria, cui è riferibile il programma 1.3 "Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA" e che gestirà il capitolo di spesa 2359.

Per rendere più efficiente il governo centralizzato del finanziamento in questione, non avendo la Direzione della programmazione sanitaria strutture periferiche dipendenti, è stato previsto che il capitolo di bilancio, nei limiti dello stanziamento, sarà ripartito tra le regioni e province autonome sulla base delle prestazioni effettivamente erogate agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 35, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 desumibili dagli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute. Tale meccanismo di riparto risulta, altresì, strutturato secondo una fase provvisoria e una fase a conguaglio tramite compensazione tra le stesse regioni e province autonome, su base annuale, la cui regolazione finanziaria è assicurata dalla verifica e dal consolidamento dei dati riportati nel citato sistema informativo NSIS.

La proposta normativa, essendo di carattere ordinamentale, non genera nuovi e maggiori oneri per la

finanza pubblica limitandosi a regolare il riparto di risorse annualmente stanziare con Legge di bilancio.

Articolo 33

(Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni)

La norma non determina effetti finanziari, limitandosi a stabilire il riparto e le modalità di utilizzo degli spazi finanziari in favore delle Regioni per 500 milioni di euro per l'anno 2017.

Articolo 33 -bis

(Modifica della disciplina per le cessioni di beni mobili a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa)

La disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto disciplina la cessione di beni mobili tra amministrazioni dello Stato.

Articolo 34

(Disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

La disposizione di cui al comma 1, analogamente a quanto già previsto dall'originario comma 712-ter, non comporta oneri. Si segnala che analoga disposizione è prevista dall'articolo 1, comma 466, punto 3-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La disposizione prevede per le Regioni, nell'ambito della disciplina relativa al pareggio di bilancio, la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione vincolati per il finanziamento del SSN e relativi agli esercizi 2015 e precedenti, per consentire il regolare pagamento di debiti commerciali del SSN.

Conseguentemente, si prevede che la regione sia autorizzata ad assumere impegni sull'esercizio 2016 per la parte corrispondente ai predetti avanzi, ivi compresi quelli derivanti dalle economie sull'esercizio 2016, entro i termini previsti per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016.

La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di somme già contabilizzate ai fini dell'indebitamento netto negli anni precedenti, come peraltro è stato verificato a seguito di apposito approfondimento tecnico condotto con ISTAT.

Comma 2 *La disposizione è finalizzata a consentire, anche per l'anno 2017, che le risorse di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, siano ripartite sulla base di criteri di riequilibrio indicati dalle regioni, anziché in funzione dei meccanismi premiali indicati dal medesimo articolo 2, comma 67-bis.*

Trattandosi di norma che incide unicamente sui criteri di riparto di somme predefinite, pari allo 0,25 per cento del fabbisogno sanitario complessivo, non comporta effetti finanziari.

Comma 3 *La disposizione si colloca nell'ambito dei provvedimenti volti a garantire tempestività nei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale: occorre infatti evitare che i tempi di perfezionamento degli atti di riparto delle risorse (proposta del ministero della salute, raggiungimento dell'Intesa in Conferenza Stato-regioni e deliberazione del CIPE) rallentino i trasferimenti di cassa, nel mentre gli enti sopportano la relativa spesa e dunque assumono obbligazioni da onorare in tempi perentori, legislativamente fissati.*

La legislazione vigente, al fine di consentire l'ordinario funzionamento del Servizio sanitario nazionale, già prevede anticipazioni sul finanziamento corrente nelle more dell'adozione delle delibere del CIPE con riferimento al finanziamento indistinto, a quello dei progetti obiettivo di piano sanitario nazionale e infine a quello riferito alla medicina penitenziaria ex legge 244/2007.

La disposizione, pertanto, (in linea di continuità con gli interventi a tale scopo già effettuati, da ultimo con l'articolo 9-undecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e con l'articolo 20 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160) estende all'intero finanziamento il regime di erogabilità all'atto del raggiungimento dell'Intesa in Conferenza Stato-regioni (che determina le quote delle singole regioni), nelle more del relativo recepimento in delibera del CIPE.

La presente disposizione riguarda quote residuali del finanziamento (finanziamento di borse di studio per la formazione in medicina generale, assistenza sanitaria per gli stranieri iscritti al SSN ex decreto legislativo 286/1998, riqualificazione dell'attività libero-professionale, trasferimento al SSN dell'assistenza sanitaria

penitenziaria ex legge 230/1999, finanziamento corrente degli interventi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, screening neonatali, fondo per compensazione dei minori gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati ai fini del finanziamento del SSN) e stabilisce l'obbligo di riparto entro luglio dell'anno di riferimento, avvalendosi di criteri e dati ultimi disponibili (la tardività di tali riparti dipende spesso dall'attesa di dati sottostanti più aggiornati, benché da questi derivino modifiche delle quote finali d'accesso alle risorse delle singole regioni non significative).

A seguito dell'intesa il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad anticipare fino all'80% delle somme assegnate e la possibilità di pagare in anticipazione è altresì estesa ai riparti di competenza di esercizi precedenti per i quali non siano ancora intervenute le relative deliberazioni del CIPE.

Le erogazioni trovano comunque un limite negli stanziamenti del bilancio statale (peraltro dotati per effettuare in corso d'esercizio il pagamento dell'intero finanziamento del Servizio sanitario nazionale).

Si pone infine, prudenzialmente, una norma di salvaguardia che stabilisce, ove necessario, l'eventuale recupero o compensazione a valere su somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni, anche su finanziamenti di esercizi successivi.

Dalla disposizione in oggetto, atteso il vincolo della disponibilità del bilancio statale, non derivano nuovi, né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 4 La disposizione ha lo scopo di rendere più efficiente la gestione amministrativo-contabile della compartecipazione IVA destinata alle regioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Ai sensi della legislazione vigente alle regioni in corso d'anno sono trasferite risorse complessive a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei limiti degli importi stabiliti in attuazione dell'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Nell'ambito di tali risorse complessive la compartecipazione all'IVA è trasferita facendosi riferimento all'ultimo DPCM di assegnazione di quote alle regioni disponibile: questo vincolo comporta che in corso d'anno si eroga tendenzialmente una compartecipazione IVA inferiore rispetto a quella derivante dal riparto del fabbisogno sanitario dell'anno (con conseguente accumulazione di residui di bilancio) e questo differenziale è compensato con anticipazioni di tesoreria da parte del Ministero dell'economia alle regioni. La presente disposizione, dunque, si limita a consentire di fare riferimento, per il trasferimento delle somme a titolo di compartecipazione IVA, al riparto del fabbisogno sanitario dell'anno, evitando l'accumulazione simultanea di anticipazioni di tesoreria scoperte a cui corrispondono residui di bilancio (le difficoltà di gestione di tali importi ha reso necessaria una compensazione ope legis, come fissata dall'articolo 1, commi 530-532, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Si stabilisce inoltre, che l'assegnazione definitiva di quote di compartecipazione IVA non può comportare quote inferiori a quelle definite per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale (si ricordi che la compartecipazione IVA è una delle fonti di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, come fissati dallo Stato) e si pone prudenzialmente una norma di salvaguardia che stabilisce, ove necessario, l'eventuale recupero a valere su somme spettanti alle regioni.

Dalla presente disposizione non derivano nuovi, né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 34-bis

(Programma operativo straordinario della regione Molise)

La disposizione si rende necessaria per consentire l'attuazione dei provvedimenti previsti dal Programma operativo straordinario 2015-2018 per la Regione Molise. Infatti, gli interventi di riorganizzazione, di riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario regionale previsti nell'originario piano di rientro della Regione Molise e non realizzati nelle dimensioni e nei tempi ivi previsti, sono proseguiti e sono stati aggiornati con successivi programmi operativi, adottati dal Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, comma 88 e comma 88-bis, della legge 191/2009.

Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 35

(Misure urgenti in tema di riscossione)

Le modifiche normative proposte sono dirette ad allineare il contenuto dell'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 193/2016, relativo all'oggetto sociale del nuovo ente pubblico economico Agenzia delle entrate-riscossione, e quello dell'art. 2, comma 2 del medesimo decreto legge, relativo alle attività che gli enti locali possono affidargli, con l'obiettivo di specializzare tale ente nella sola attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate di tutte le amministrazioni locali, quali individuate nel c.d. "consolidato ISTAT" ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 (con esclusione, naturalmente delle società di

riscossione) e delle società da esse partecipate.

Infatti, nel testo attualmente vigente, la disposizione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legge 193/2016, contempla la sola attività di riscossione a favore soltanto di comuni, province e società da essi partecipate, mentre quella dell'art. 2, comma 2 del medesimo decreto legge, menziona anche le attività di liquidazione ed accertamento e, sotto il profilo soggettivo, fa riferimento agli "enti locali".

Pertanto, con le disposizioni proposte il nuovo ente pubblico economico potrà effettuare la sola attività di riscossione, spontanea e coattiva, ma per conto di tutte le amministrazioni locali del predetto "consolidato ISTAT", e delle società da esse partecipate, così come giù oggi avviene per l'Agente della riscossione.

Ciò premesso, gli interventi normativi proposti, in virtù del loro contenuto, non sono idonei a determinare effetti finanziari di alcun genere sulla finanza pubblica.

Articolo 36

(Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano di rientro)

Commi 1, 2 e 3. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività ivi previste saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Comma 4 Il comma 4 risulta neutrale sotto il profilo finanziario, essendo esclusivamente volto a specificare che i debiti fuori bilancio, considerati in sede di riformulazione o revisione del piano di riequilibrio pluriennale di cui al comma 714-bis dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, possono essere anche quelli emersi dopo l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto.

Il comma 4-bis, rivestendo natura ordinamentale, non determina effetti finanziari. Infatti, la disposizione in esame è volta a autorizzare le province, che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione, a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.

Articolo 37

(Modifiche all'articolo 1, commi 467 e 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

La norma non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica in quanto la modifica al comma 467 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è volta a garantire, chiarendo la portata generale della disposizione, gli effetti di realizzazione degli investimenti previsti dal medesimo comma. A tal fine, si è ritenuto opportuno integrare la stessa includendo esplicitamente anche le procedure di gara già avviate e fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La disposizione di cui al comma 1-bis prevede che, ai soli fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, non si tiene conto della componente rifiuti sia nei fabbisogni standard sia nelle capacità fiscali. Al riguardo non si ascrivono oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 38

(Disposizioni in materia di Enti previdenziali e di gestione degli immobili pubblici)

Comma 1. La norma non comporta alcun effetto sui saldi di finanza pubblica in quanto presuppone una rimodulazione nel corso dell'anno dei pagamenti all'INPS a fronte di stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente. Rispetto all'attuale tempistica di pagamento, la proposta prevede che i pagamenti da parte del bilancio dello Stato avvengano sulla base del fabbisogno di cassa effettivo annualmente presentato da parte dell'Inps al Ministero vigilato.

Comma 2. La norma rimuove il vincolo del conferimento integrale del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS al fondo di investimento immobiliare ad apporto previsto dalla normativa vigente, al fine di facilitare il processo di cessione dello stesso.

Le operazioni di dismissione immobiliare - sia in forma diretta sia in forma indiretta attraverso il conferimento di immobili a fondi immobiliari - trovano inquadramento nell'ambito dei piani triennali di investimento degli enti di previdenza, autorizzati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, previa verifica della compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 15 del decreto legge 78/2010.

A garanzia della neutralità finanziaria della disposizione, si dispone, inoltre, che le attività di dismissione

immobiliare dovranno essere svolte dall'INPS a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Comma 3 Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica, trattandosi di operazioni che trovano inquadramento nell'ambito dei piani triennali di investimento degli enti di previdenza, autorizzati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 15 del decreto legge 78/2010.

Articolo 39

(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite)

La norma, prevedendo che una quota del 20 per cento del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, sia riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 40

(Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane)

La disposizione – che prevede per le province e città metropolitane la non applicazione delle sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in caso di mancato rispetto del saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016 – non determina oneri per la finanza pubblica in quanto la sanzione di cui alla lettera a) dell'articolo in parola non è stata ancora applicata dal Ministero dell'interno.

Articolo 40-bis.

(Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri).

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli interventi strutturali previsti saranno realizzati nell'ambito delle risorse già disponibili sul capitolo 7351, pg 2 del CDR 4, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il capitolo 7351, pg 2, presenta infatti la necessaria disponibilità finanziaria, in quanto ha uno stanziamento iniziale, per l'anno 2017, pari a 50 milioni di euro e residui di stanziamento di lettera f) pari a circa 16,7 milioni di euro.

Gli interventi programmati per l'esercizio 2017, relativi all'attuale destinazione del capitolo, sono pari a circa 35 milioni di euro.

Pertanto le azioni a favore degli stranieri in condizione di marginalità sociale, che si intendono realizzare con la modifica proposta, stimati in circa 15 milioni di euro, trovano ampia copertura nelle risorse già disponibili sul capitolo.

Il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nella realizzazione degli interventi avverrà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci.

TITOLO III

ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE

Articolo 41

(Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici)

Comma 1 viene previsto lo stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per il finanziamento degli interventi successivi agli eventi sismici del 2016 e del 2017 indicati dai successivi commi da 2 a 4 e dagli articoli da 42 a 46 del presente decreto.

Comma 2 prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per consentire l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 verificatisi nel centro Italia. La dotazione del fondo è 461,5 milioni di euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo delle risorse del fondo sarà disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario per la ricostruzione ovvero del Dipartimento istituito ai sensi dell'art.18-bis del decreto-legge n. 8 del 2017. Le risorse potranno essere eventualmente rimodulate con decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze per essere destinate annualmente alle finalità indicate al comma 3, nell'ambito dello stanziamento complessivo annuale.

Comma 3 vengono elencate le finalità cui sono destinate le risorse del Fondo di cui al comma 2 e in particolare:

- alla lettera a), sono individuati gli interventi cui sono finalizzate le risorse del Fondo nei comuni colpiti dal sisma, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016: verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici, richiamati dall'articolo 20 bis, comma 4 del decreto legge n. 8 del 2017, e degli edifici pubblici strategici e conseguente realizzazione di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico, nonché interventi di ricostruzione privata;

- alla lettera b) sono individuati gli interventi cui sono finalizzate le risorse del Fondo nei Comuni delle zone a rischio sismico 1: verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e relativi progetti di adeguamento, nonché verifiche di vulnerabilità degli edifici privati. Alle relative attività provvede il Dipartimento di cui al citato art.18-bis del decreto-legge n. 8 del 2017, previa intesa, limitatamente agli interventi sugli edifici scolastici, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

- alla lettera c) viene indicata, quale ulteriore finalizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2, l'incentivazione di piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni di euro per l'anno 2017.

Comma 4 – Il comma 4 prevede che una quota delle risorse fino a 50 milioni di euro, per l'anno 2017, e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 del Fondo di cui al comma 2 può essere destinata, su richiesta delle Amministrazioni interessate, all'acquisto e alla manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.

Comma 4-bis la disposizione destina, per le attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale, un'ulteriore quota delle risorse di cui al comma 2, fino a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).

Articolo 41-bis

(Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico).

L'articolo 41-bis dispone, al comma 1, che per il triennio 2017-2019 sono destinati ai comuni, compresi nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2.

I commi da 2 a 10, invece, non comportano oneri in quanto volti a definire i criteri di assegnazione, le modalità di monitoraggio e le sanzioni in caso di mancato utilizzo del contributo di cui al comma 1.

Articolo 42

(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016.)

Comma 1 prevede un rifinanziamento di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 del Fondo per la ricostruzione, di cui all'art. 4 del decreto legge 189 del 2016, anche al fine di far fronte attività di assistenza alla popolazione, a seguito della chiusura dello stato di emergenza. L'incremento del fondo è disposto anche per consentire al Commissario di provvedere all'anticipazione prevista dall'articolo 48, comma 12-bis del decreto-legge 189 del 2016, introdotto dall'articolo 43 del presente provvedimento, nonché alle compensazioni per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI, come previsto al successivo articolo 45.

Commi 2 e 3 viene autorizzata, per interventi urgenti di ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dal sisma del 2016 e 2017 di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017, che confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione.

Comma 3-bis Risulta finanziariamente neutrale, in quanto meramente preordinato ad innalzare dall'80 al 90 per cento la misura massima delle richieste da riconoscere agli enti interessati, fermo restando comunque l'importo complessivo di 20 milioni di euro del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2016,

n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

Comma 3-ter La disposizione chiarisce l'ambito di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 8 del 2017. Relativamente al comma 1- bis è stato circoscritto l'ambito delle lavorazioni liquidabili ai sub-appaltatori, in analogia a quanto già previsto nel successivo comma 1-ter ed è stato ampliato a tutti i fornitori (non solo a quelli con posa in opera).

Al comma 1- ter è stato specificato che la disposizione del pagamento può avvenire, da parte del Commissario o dei comuni, in quanto le procedure per i contributi di cui all'art. 3bis del dl 95/2012 sono concesse e liquidate sia dai comuni che dalle strutture del Commissario delegato.

In analogia al punto 1-bis è stato ampliato a tutti i fornitori (non solo a quelli con posa in opera) la possibilità del pagamento diretto.

La norma non comporta oneri in quanto di mera natura procedimentale.

Articolo 43

(Ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione tributi sospesi)

*La disposizione in esame (comma 1, lettere a, e b) estende al 31 dicembre 2017 il termine della sospensione dei versamenti tributari previsto dai commi 1-bis e 10 dell'articolo 48 del decreto legge n. 189/2016, limitatamente alle ritenute effettuate dai sostituti d'imposta e ai versamenti dovuti dai soggetti, residenti nei comuni del cratere di cui agli allegati al citato decreto legge, **diversi** dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo nonché dagli esercenti attività agricole. Attualmente il vigente termine finale della sospensione dei versamenti tributari è previsto nel 30 novembre 2017 e i soggetti interessati devono versare le entrate tributarie sospese entro il corrente anno finanziario.*

Lettera a-bis. Alla Camera dei Deputati è stata introdotta al comma 1, la lettera a-bis che proroga per l'anno 2018 l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per gli atti indicati dall'articolo 48 comma 7 del DL 189/2016 nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi nel 2016. In coerenza con la valutazione effettuata in sede di predisposizione dell'esenzione vigente, si ritiene che la disposizione in esame configuri una rinuncia a maggior gettito.

Viene altresì previsto (comma 3) che per i soggetti in esame la restituzione dei versamenti sospesi avvenga entro il 16 febbraio 2018 con facoltà di rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dalla predetta rata.

*Relativamente agli effetti finanziari si stima che la presente proposta normativa, con l'estensione della sospensione a tutto l'anno 2017 e il differimento dei versamenti all'anno 2018, comporta minori entrate tributarie per l'anno 2017, stimate complessivamente in circa **-118 milioni di euro**. Corrispondentemente si registrano nell'anno 2018 maggiori entrate complessivamente pari a **+118 milioni di euro**.*

*La stima è stata effettuata considerando l'andamento **effettivo** dei versamenti tributari, oggetto della proroga della sospensione, in particolare le ritenute effettuate dai sostituti d'imposta. Su tale base si determina, come detto, una minore entrata su base annua di **-118 milioni di euro**, di cui la quasi totalità, **-104 milioni di euro**, ascrivibile alla mancata effettuazione, con decorrenza 1° gennaio 2017, di ritenute da parte dei sostituti d'imposta (c.d. busta pesante), **-12 milioni di euro** per IMU/TASI e **-2 milioni di euro** per altre entrate tributarie.*

In particolare, per la c.d. "busta pesante" si stima che, nell'ambito del complessivo importo dei 104 milioni di euro, circa 5 milioni spettanti agli enti locali. Per gli altri tributi locali (stimati in circa 12 milioni di euro) è stato osservato l'andamento dei versamenti effettuati nel 2016 a titolo di seconda rata IMU e TASI da soggetti, residenti nell'area del cratere e non titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo. Nella stima del minor gettito atteso per l'anno 2017 si è tenuto conto, pur in assenza di dati definitivi, di quanto non sarà comunque versato dai contribuenti per effetto della esenzione per immobili inagibili, già oggetto di ristoro secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 16, del D.L. n. 189/2016.

*L'anticipazione di cui al capoverso 12-ter della **lettera d)** del **comma 1** determina un onere di 17 milioni di euro per l'anno 2017 al quale si fa fronte a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189/2016. Il versamento, invece, all'entrata del bilancio statale da parte dell'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione delle somme anticipate dal Commissario, trattenute dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, determina un effetto positivo per il bilancio statale nel 2018 in misura corrispondente alle anticipazioni effettivamente concesse nell'anno 2017.*

*Il **comma 5** destina le maggiori entrate, ad eccezione di quelle derivanti dalla proroga della sospensione dei*

tributi locali, pari ad euro 101 milioni nell'anno 2018, al Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 430 della Legge n. 208 del 2015.

Comma 5-bis La disposizione proroga di un anno la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017, limitatamente agli skilift siti nel territorio della regione Abruzzo.

Dalla stessa non si ravvisano effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 5-ter La disposizione è volta ad apportare all'art.15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche) le seguenti modifiche.

Si modifica il comma 4 del citato decreto-legge estendendo le misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi. Si modifica, inoltre, il successivo comma 5 disponendo che le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possano deliberare entro il 30 agosto 2017 la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi anche per le imprese agricole che hanno subito i summenzionati danni.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si inserisce nell'impianto di cui ai commi 4, 5 e 6 del decreto legge in questione; impianto che prevede, in coerenza con l'impossibilità di predeterminare ex ante il numero dei potenziali beneficiari, il finanziamento degli interventi "ad esaurimento" nell'ambito del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo stesso, come rifinanziato dallo stesso articolo 15 del decreto legge n. 8 del 2017.

Articolo 43-bis

(Assegnazione di spazi finanziari)

L'articolo dispone che per il triennio 2017-2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis dei decreti legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, spazi finanziari in misura pari agli investimenti sostenuti dai medesimi enti connessi alla ricostruzione. La stima degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019 è stata effettuata tenendo conto degli avanzi di amministrazione disponibili al 31 dicembre 2015, al netto degli spazi finanziari già acquisiti nell'ambito delle risorse disponibili per l'anno 2017 ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Tale stima, sulla base delle risorse disponibili, tiene conto della quota di spazi finanziari utilizzata dagli enti locali nel medesimo esercizio finanziario (anno 2017) pari a circa il 30 per cento. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto dell'incidenza di lavori di piccole dimensioni realizzabili nell'esercizio. Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo teorico degli stati di avanzamento lavori per determinare i relativi impatti negli esercizi successivi tenendo conto di una accelerazione, rispetto ai tempi medi, di conclusione delle opere.

Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 41, comma 2.

Articolo 43-ter

(Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

La disposizione prevede che i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possano essere autorizzati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 200 milioni di euro in termini di costo delle opere, appositi mutui di durata massima venticinquennale in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai fini del finanziamento di interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici pubblici nonché di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nei centri storici e urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione non comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare in quanto opera nei limiti delle disponibilità annue di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e secondo un profilo di effetti già considerati nelle previsioni tendenziali in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Articolo 43-quater

(Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire dal 24 agosto 2016)

La disposizione in esame concerne aspetti procedurali in materia di adempimenti dichiarativi in campo fiscale; pertanto, la stessa non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 44

(Proroga incentivi)

La disposizione in oggetto intende estendere anche agli investimenti effettuati dal primo gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019 nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno nella misura massima dell'intensità del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

In relazione ai predetti interventi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

In relazione alla stima degli oneri ascrivibili alla suddetta modifica normativa, si evidenzia, utilizzando la medesima metodologia della relazione tecnica originaria, quanto segue:

- dai dati emersi dall'elaborazione delle comunicazioni circa l'utilizzo del credito d'imposta, a gennaio 2017 sono emersi, a fronte di tale aiuto, crediti per complessivi 198 milioni di euro riferiti agli investimenti previsti per gli anni di imposta dal 2016 al 2019 secondo quelle che sono apparse essere le modalità applicative e le restrizioni specificate nella Circolare n.34/E del 3 agosto 2016;

- facendo riferimento agli importi osservati in sede di comunicazione su base annua si stima, per il 2017 a legislazione vigente, un credito spettante pari a circa 150 milioni di euro, elevato a 180 milioni di euro per il 2018 e 200 milioni per il 2019;

- al fine di individuare il credito di imposta riferibile ad investimenti effettuati da imprese nel "cratere sismico" si è proceduto analizzando quanto dichiarato nel modello IRAP a titolo di ammortamento dei beni materiali, utilizzando tale valore quale proxy per gli investimenti effettuati in beni strumentali;

- il dato così rilevato e distribuito in base alla dimensione dell'impresa è stato confrontato con il medesimo relativo alle imprese localizzate al SUD (Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna e Molise);

- nel complesso l'analisi ha rilevato un peso degli ammortamenti materiali del "cratere sismico" pari a circa il 5% del SUD;

- applicando tale rapporto ponderato per dimensione di impresa al credito di imposta vigente, rafforzato con le misure a più alta intensità, è stato stimato un maggior onere per credito per gli investimenti delle imprese nel "cratere sismico"; per il periodo di imposta (2019) aggiunto dalla disposizione il credito di imposta annuo si stima in circa 26,6 milioni di euro;

- Rispetto alla normativa vigente si indicano di seguito gli effetti:

	2017	2018	2019	2020
Credito d'imposta	0	0	-26,6	0

in milioni di euro

Per quanto concerne l'estensione ai nuovi insediamenti produttivi nei territori del "cratere" dell'agevolazione già vigente in materia di credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nel massimo dell'intensità (25%, 35% e 45% dell'investimento rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese), si ritiene che la misura non comporti ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli già scontati nei saldi di finanza pubblica, in considerazione del fatto che trattasi di un'estensione della misura agevolativa già vigente a favore di nuove imprese che decidano di stabilirsi nei territori del "cratere".

In altri termini, assumendo che la proposta normativa riguardi in un'ottica prudentiale imprese che abbiano deciso di insediarsi nei territori già oggetto dell'agevolazione, l'intervento di fatto introduce solamente ulteriori territori in cui stabilire le nuove imprese al fine di godere dell'agevolazione. Viceversa, in relazione alle nuove iniziative imprenditoriali indotte dalla nuova misura estensiva dei territori, si configurerebbe una sorta di rinuncia a maggior gettito in quanto senza la disposizione non vi sarebbero stati investimenti, né materia imponente da compensare con il credito d'imposta spettante

Comma 1-bis- Comma 1-ter Si prevede un rifinanziamento del limite di spesa di cui all'articolo 20-bis

del decreto legge 189 del 2016 per la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come individuate ai sensi dell'articolo 20-bis citato. In particolare il limite complessivo per l'anno 2017 viene incrementato di 10 milioni di euro e viene altresì previsto uno stanziamento di 13 milioni di euro per l'anno 2018.

Agli oneri connessi si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del decreto legge n.95 del 2012, relativa ai finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione e per gli eventi sismici che nel 2012 hanno colpito l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto.

Articolo 45

(Compensazione perdita gettito TARI)

La disposizione prevede che i comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, possano ricevere dal Commissario straordinario per la ricostruzione una compensazione della perdita del gettito TARI, per gli importi massimi di 16 milioni di euro, da erogare nel 2017 con riferimento ai maggiori costi o alle minori entrate registrate nel 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-19. A tali oneri il Commissario provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 189 del 2016.

Articolo 45-bis

(Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017.

L'articolo in esame non determina effetti finanziari, in quanto esclusivamente finalizzato a prevedere che, per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la prima rata del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 può essere innalzata fino alla misura del 90 per cento della quota del fondo spettante agli stessi comuni per il medesimo esercizio finanziario.

Articolo 46

(Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

Con la norma in esame si intende istituire una zona franca urbana, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

In particolare, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dall'1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015 (per i comuni di cui all'allegato 2-bis del DL n. 189/2016 il periodo da prendere in considerazione è dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016) possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, di una esenzione biennale IRES e IRPEF (fino a 100 mila euro di reddito), IRAP (fino a 300 mila euro di valore della produzione netta) e IMU, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dai regolamenti "de minimis".

In relazione alla proposta in esame, si evidenzia quanto segue:

- *Al fine di individuare i contribuenti potenzialmente interessati sono stati estratti i codici catastali dei comuni rientranti nel "cratere sismico"; una volta individuati sono state selezionate tutte le partite iva (Società di capitali, enti non commerciali, società di persone e persone fisiche) aventi sede legale nei comuni interessati;*
- *Per ogni singolo contribuente localizzato nei comuni interessati si è proceduto simulando in base agli ultimi dati disponibili Unico 2016 anno di imposta 2015 (dati provvisori) la variazione massima di imposta dovuta nel caso di esenzione totale del reddito di impresa o di lavoro autonomo;*
- *Ai fini della stima degli oneri, in assenza del dato specifico, si è ritenuto di considerare una platea di soggetti interessati che abbiano subito un danno da cui consegua una rilevante riduzione del fatturato, prudenzialmente nella misura del 10% dei contribuenti residenti nei comuni di maggior dimensione (Ascoli, Macerata, Rieti, Teramo, Fabriano e Spoleto) e nel 50% di quelli residenti negli altri comuni;*

- Inoltre per tenere conto della riduzione di imposta conseguente al terremoto il dato dichiarato, riferito all'anno di imposta 2015, è stato ridotto di un terzo;
- Ai fini della stima il risparmio di imposta è stato calcolato in capo ad ogni contribuente escludendo ai fini IRES/IRPEF una quota del reddito di specie fino a 100.000 per ogni anno ed ai fini IRAP una quota del valore della produzione netta fino a 300.000 euro.

Tutto ciò premesso si espongono di seguito i risultati delle elaborazioni relativi all'IRPEF/IRES/IRAP, considerando:

- la decorrenza dal 2017;
- la validità per due esercizi;
- l'anticipo dell'acconto 2017 (i contribuenti interessati già in sede di acconto 2017 non procederanno all'autotassazione utilizzando il metodo previsionale).

Competenza	2017	2018	2019	2020
IRES	-7,5	-7,5	0,0	0,0
IRPEF	-32,0	-32,0	0,0	0,0
IRAP	-9,2	-9,2	0,0	0,0
Totale	-48,7	-48,7	0,0	0,0

Milioni di euro

Cassa	2017	2018	2019	2020	2021
IRES	-5,6	-7,5	-7,5	5,6	0,0
IRPEF	-24,0	-32,0	-32,0	24,0	0,0
IRAP	-7,9	-9,2	-9,2	7,9	0,0
Totale	-37,5	-48,7	-48,7	37,5	0,0

Milioni di euro

La proposta in esame prevede anche per il biennio 2017-2018 l'esenzione IMU per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica dalle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della medesima zona franca.

Con riferimento all'esonero dal versamento dei contributi, con esclusione dei premi e contributi INAIL, applicando le medesime ipotesi sopra illustrate e la metodologia di applicazione del "de minimis" in via congiunta ai benefici fiscali indicati, conseguirebbero minori entrate per 149 mln di euro per l'anno 2017, 111 mln di euro per l'anno 2018 e 93 mln di euro per l'anno 2019.

Sulla base dei dati di gettito IMU afferenti i soggetti e gli immobili interessati dalla disposizione in esame, applicando le medesime ipotesi di individuazione della platea di soggetti interessati che abbiano subito un danno, si stima per il periodo 2017-2018 **un onere di circa 8 milioni di euro su base annua**. La stima è stata effettuata considerando i versamenti 2016 (stimati sulla base dell'acconto versato) e l'importo indicato è già al netto della stima del gettito relativo agli immobili inagibili, già esenti fino al 2020 ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del D.L. n. 189/2016.

In ogni caso si rappresenta che i benefici previsti sono riconosciuti nell'ambito dei limiti di spesa annuali come sopra determinati applicando le procedure previste ai sensi dei commi 7 e 8 del presente articolo. Nel complesso si hanno i seguenti effetti finanziari per effetto della determinazione dei limiti complessivi di spesa annuali:

(valori in mln di euro)

	2017	2018	2019	2020	2021
<i>IRES</i>	-5,6	-7,5	-7,5	5,6	0
<i>IRPEF</i>	-24	-32	-32	24	0
<i>IRAP</i>	-7,9	-9,2	-9,2	7,9	0
<i>IMU</i>	-8	-8	0	0	0
<i>Contributi</i>	-149	-111	-93	0	0
<i>Totale</i>	-194,5	-167,7	-141,7	37,5	0

Articolo 46-bis

(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015)

La disposizione inserisce, all'art.1 della legge 208 del 2015, i commi 428-bis e 428-ter. In particolare, al fine di evitare disparità nel riconoscimento dei contributi sotto forma di finanziamento agevolato per il ristoro dei danni a seguito di calamità previsti dall'articolo 1, commi 422-428 della legge citata, si prevede la regolarizzazione delle istanze presentate dalle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi, che hanno reso nei termini la segnalazione preliminare dei danni, utilizzando tuttavia una scheda diversa dalla scheda "C" allegata alle rispettive ordinanze di protezione civile. La disposizione dispone, pertanto, che con l'adozione di ordinanze di protezione civile, adottate con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, vengano individuati modalità e termini temporali per rendere omogenei le voci ammissibili e i massimali per il riconoscimento dei benefici.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, considerato che i contributi citati verranno erogati con delibere del Consiglio dei Ministri nel limite delle risorse che verranno comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 427 della legge n. 208 del 2015.

Articolo 46-ter

(Calcolo valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017).

La disposizione è volta a prevedere che il calcolo del tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica per i Comuni colpiti dal sisma 2016 avvenga sulla base del valore della raccolta differenziata nel 2015, anziché nel 2016 come previsto dalla legislazione vigente.

Tale norma si rende necessaria in quanto l'evento sismico in argomento, per effetto dei rifiuti provenienti dalle macerie, ha determinato nel 2016 una alterazione della quota percentuale di raccolta differenziata rispetto al totale dei rifiuti in ragione dell'abnorme ed eccezionale incremento dei rifiuti indifferenziati.

Pertanto, al fine di evitare che il computo del citato tributo avvenga sulla base di un dato anomalo, soprattutto ai fini della riduzione del tributo medesimo previsto dall'articolo 205, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006 per i Comuni interessati, la norma prende a riferimento il dato 2015, cioè il periodo pre-sisma.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto è volta a determinare un valore del tributo per il conferimento in discarica in linea con il dato storico di raccolta differenziata degli enti interessati. Peraltro, poiché i proventi per le Regioni sono impiegati per il soddisfacimento delle spese del medesimo ente territoriali limitatamente alle risorse effettivamente disponibili, non si determinano effetti sugli equilibri di bilancio pubblico.

Articolo 46-quater

(Incentivi all'acquisto di case antisismiche)

La disposizione intende estendere, alle sole zone a rischio sismico 1, i benefici previsti per le spese di rafforzamento antisismico nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dal termine lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. La detrazione, pari all'85 per cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare per un importo di spesa massimo di 96.000 euro, spetta all'acquirente delle singole unità immobiliari. In luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari. Tale agevolazione è concessa per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

La legislazione vigente prevede fino all'anno 2017 per gli acquisti di immobili ristrutturati una detrazione pari al 50 per cento con spesa massima di 96.000 euro. Per gli anni successivi la detrazione è del 36 per cento. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Ai fini della stima, in mancanza di dati specifici, si ipotizza una spesa per interventi in oggetto pari al 10 per cento delle somme stimate per le spese relative ad interventi di rafforzamento antisismico in sede Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 2) per un importo complessivo pari a 160 milioni di euro annui a partire dal 2017.

Dalle distribuzioni della popolazione per zone sismiche dei comuni si deduce che la percentuale relativa alla zona sismica 1 sia pari al 6%, ma considerando la tipologia di interventi ai fini della stima si ipotizza una percentuale del 25% della spesa complessiva sopracitata, pari quindi a 40 milioni.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
IRPEF	-0,9	-10,2	-16,4	-22,5	-28,6	-33,8	-18,2	-11,4	-4,6	2,2	8,8	2,2	1,6	0,9	0,2	-0,4	0,0
IRPEF/IRES	0,0	2,1	1,2	1,2	1,2	1,2	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-0,4	-7,3	-14,5	-20,6	-26,7	-32,4	-19,2	-11,4	-4,6	2,2	8,8	2,2	1,6	0,9	0,2	-0,4	0,0

Agli oneri si provvede:

- quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 14,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2;
- quanto a 10,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 32,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La disposizione, inoltre, prevede l'incremento del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 46-quinquies

(Personale degli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere)

L'articolo prevede l'estensione, a decorrere dall'anno 2018, di alcune disposizioni riguardanti i trattamenti economici previsti per il personale della Struttura del Commissario Straordinario per la

ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici anche al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere.

Si prevede, inoltre, la possibilità di potenziare con una unità dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ognuno degli uffici interessati.

I predetti oneri si riferiscono alla corresponsione dell'eventuale differenziale con il trattamento previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il trattamento economico dei due dirigenti nonché ai trattamenti accessori previsti dall'articolo 50, comma 7, lettere a), b) e c) del DL 189/2016 definiti, questi ultimi, come limiti massimi e pertanto da corrispondersi in base alle risorse disponibili.

All'attuazione della norma si provvede, nel limite di 2 milioni di euro, nell'ambito della quota che sarà destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata per il sisma Abruzzo a decorrere dall'anno 2018.

Articolo 46-sexies

(Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012)

Con la norma in esame si proroga, per l'anno 2017, l'agevolazione prevista dall'art. 1, commi 445-453 della legge n. 208/2015, recanti l'istituzione di una zona franca urbana nei comuni della Lombardia interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'onere recato dalla disposizione è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e corrisponde al limite massimo complessivo di beneficio concedibile ai soggetti interessati. Il rispetto del predetto limite è assicurato dalle disposizioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato su G.U. n. 161 dell'11 luglio 2013, richiamato nel comma 453 sopra citato.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 46-septies

(Modifiche ai commi 530, 531 e 532 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Le modifiche introdotte con la disposizione in esame, oltre che per una migliore esplicitazione del meccanismo di compensazione di cui al comma 530, si rendono necessarie in quanto non è stato possibile dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 530 a 532 in tempo utile per la predisposizione del Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio 2016.

Articolo 46-octies

(Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45)

La norma intende prudenzialmente incrementare l'autorizzazione all'anticipazione del FSUE di ulteriori 200 milioni di euro, rimanendo, comunque, al di sotto della soglia minima prevista per lo stanziamento europeo e consentendo, in tal modo, all'occorrenza di far fronte con puntualità alle esigenze di spesa dei territori, alleviando le tensioni sociali che l'evoluzione prolungata della crisi sismica ha acuito e dando agli amministratori e alle famiglie delle zone terremotate la prospettiva di serenità necessaria per concludere rapidamente la fase emergenziale e transitare positivamente nella fase di ricostruzione che, grazie all'intensa azione del Commissario Straordinario, sta entrando nel vivo.

Al riguardo va rammentato che le attività emergenziali (tra le quali: misure di soccorso, interventi urgenti per il ripristino dei servizi pubblici essenziali e delle principali funzioni amministrative, attività ed interventi per l'assistenza alla popolazione in aree tendate, strutture alberghiere e altre soluzioni, rimozione delle macerie, salvaguardia dei beni culturali, contributi per l'autonoma sistemazione delle famiglie, installazione di moduli temporanei e di struttura abitative d' emergenza - SAE-) sono state disciplinate, in conformità a quanto prevede la legge 24 febbraio 1992, n. 225, mediante Ordinanze di protezione civile, adottate d'intesa con le 4 Regioni interessate e, salvo quelle

adottate entro i primi 30 giorni dagli eventi sismici maggiori, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le Ordinanze, disponendo la disciplina di merito delle diverse attività, hanno altresì incardinato la gestione finanziaria focalizzandola sul Dipartimento della Protezione Civile (per alcune linee d'azione diretta delle strutture operative nazionali) e, soprattutto, sulle 4 Regioni, autorizzando l'istituzione e la tenuta di apposite contabilità speciali, intestate ai rispettivi Presidenti, per assicurare un processo fluido di trasferimento delle risorse necessarie per fronteggiare le diverse esigenze (in particolare verso gli enti locali, diretti ordinatori della maggior parte delle spese disciplinate e regolamentate dalle Ordinanze) e consentire, nel contempo, un'adeguata azione di monitoraggio e controllo, nel quadro delle disposizioni in tal senso contenute nell'art. 5 della citata legge n. 225/1992. Alla data del 17 maggio, le risorse finanziarie trasferite alle 4 Regioni per le esigenze suindicate ammontano a complessivi € 222.700.000,00, oltre a € 20.983.603,08 utilizzate per azioni dirette del Dipartimento o delle strutture operative nazionali. Sono, inoltre, già in avanzata fase istruttoria, e saranno presto assegnati, trasferiti o liquidati (a seconda della finalità e del soggetto utilizzatore/destinatario), ulteriori € 114.000.000,00. Le 4 Regioni, infine, hanno rappresentato fabbisogni ulteriori da qui al 30 ottobre 2017 di circa ulteriori 5/600 mln €, in ragione dell'esigenza di assicurare la gestione corrente delle spese di assistenza alla popolazione (alberghi e contributi per l'autonoma sistemazione delle famiglie), delle attività tecniche in corso (rimozione, trattamento e stoccaggio delle macerie, realizzazione di opere provvisorie e interventi sulla viabilità locale non ricompresi nel piano straordinario gestito da ANAS e altre) e, soprattutto, del progressivo completamento del processo di installazione delle strutture abitative di emergenza (SAE), attualmente quantificate in circa 4.000 nei territori delle 4 Regioni. Le disponibilità finanziarie attualmente autorizzate ammontano a complessivi 530 mln € e derivano da 200 mln € prelevati dal Fondo per le Emergenze Nazionali (FEN), autorizzati con apposite delibere del Consiglio dei Ministri, 30 mln € anticipati dall'Unione Europea a valere sui futuri stanziamenti che saranno assegnati all'Italia nell'ambito del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE) e da 300 mln € concessi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, a titolo di anticipazione a valere sull'assegnazione del citato FSUE, mediante prelievo dall'apposito fondo rotativo allocato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Come è noto, infatti, l'Italia ha avviato il necessario dossier per l'accesso al citato Fondo europeo, in linea di continuità con quanto fatto a seguito dei numerosi eventi calamitosi verificatisi negli scorsi anni. Allo stato la trattazione del dossier è in corso presso i competenti uffici della Commissione Europea e, sulla base dei fabbisogni prospettati e dell'esperienza storica, è ragionevole prevedere un'assegnazione di almeno 700 milioni di euro, la cui definitiva deliberazione, sulla base della tempistica predeterminata del procedimento, potrà avvenire a partire dal prossimo mese di ottobre. La dinamica della spesa sopra illustrata, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa (previsti in accelerazione in concomitanza con il completamento dei cantieri delle aree SAE e dei ripristini della viabilità locale) e dell'assegnazione del FSUE fanno emergere una potenziale criticità: le attuali disponibilità potrebbero esaurirsi nei mesi di luglio e agosto, rischiando di provocare un'interruzione dei pagamenti di alcuni mesi che avrebbe conseguenze estremamente critiche sul prosieguo e la complessiva tenuta del processo di superamento dell'emergenza.

Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica essendo le anticipazioni disposte a valere sulle esistenti disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, già scontate nei saldi di finanza pubblica.

Sul piano procedurale viene, altresì, integrata la disposizione originaria, prevedendo che la richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia formulata attestando le esigenze di cassa derivanti dall'effettivo avanzamento delle spese ammissibili al contributo del Fondo di solidarietà europea.

Viene, infine, introdotto un comma 3 aggiuntivo che stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, presenti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018, una situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal terremoto.

Articolo 46-novies

(Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del vertice dei Paesi del G7)

La norma in parola prevede l'incremento del contingente di personale pari a 7050 unità, già autorizzato dall'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di ulteriori 2900 unità di

personale delle Forze armate, al fine di assicurare ed incrementare, dal 1° maggio al 28 maggio 2017, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo connesse allo svolgimento del prossimo vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), i dispositivi di sicurezza interna del Paese.

Le 2900 unità di personale saranno impiegate:

- 1923 unità, per la vigilanza a siti e obiettivi sensibili di Taormina;
- 432 unità, per il rafforzamento dei dispositivi di vigilanza delle frontiere marittime ed aeree della Sicilia e della Calabria, nonché di altre aree ritenute a rischio;
- 545 unità, per gli assetti militari di difesa dello spazio aereo e navale.

Gli oneri complessivamente derivanti per l'impiego del suddetto personale è pari a euro 5.360.019.

In particolare:

spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate impiegati a terra è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio a cui si applica il regime fiscale previsto dall'art. 51 del DPR n.917/1986. A tali volumi sono aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%), ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate impiegati a terra, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedente i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di 12€ in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume, sono aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP - 24,20% - ed IRAP - 8,5%);
- Compenso forfettario d'impiego a tutto il personale imbarcato sulle unità navali nell'ambito di tale operazione, con esclusione del personale dirigente, per un importo giornaliero medio di 97,8 €. A tale volume sono aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP - 24,20% - ed IRAP - 8,5%);

spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili;
 - alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
 - servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio che non fruiscono di alloggio presso strutture civili è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.;
 - equipaggiamento/vegiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
 - impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;
- 1) una tantum:
- indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato

fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:

- € 66.710 circa per 2.630 militari impiegati dal 1° maggio al 28 maggio 2017 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 2 giorni, al costo giornaliero di € 33.350 circa;
- Spese per impiego di n. 2 assetti navali € 765.000;
- Supporto logistico, acquisto materiali ed attrezzature varie, attendamenti e pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 275.000.

Per un dettaglio analitico delle spese si rimanda alle schede allegate

Agli oneri derivanti dall'impiego del suddetto personale, pari a euro 5.360.019 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

LOCALITA' MISSIONE : TAORMINA. Servizi vigilanza e sicurezza
MISSIONE : G7

1923 MILITARI FUORI SEDE

ONERI DI PERSONALE					
	numero	costi unitari	costo/mese	gg impiego	costo totale
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	1.923	29,44	1.698.394	28	1.585.167
Straordinario	1.923	15,90	443.348	28	413.791
TOTALE SPESE PERSONALE	1.923		2.141.741		1.998.958

ONERI DI FUNZIONAMENTO					
	numero	costi unitari	costo/mese	gg impiego	costo totale
Viveri	1.733	4,80	249.552	28	232.915
Vitto e alloggio a carico Mininterno	190	0,00	0	28	0
servizi generali	1.733	6,25	324.938	28	303.275
equipaggiamento/vestiario	1.923	1,45	83.651	28	78.074
funzionamento mezzi terrestri	137	20,00	82.200	28	76.720
ONERI DI FUNZIONAMENTO			740.340		690.984

ONERI UNA TANTUM	
indennità di marcia/missione	47.500
Oneri per sostegno logistico, attendamento, acquisto materiali e attrezzature, pedaggi	275.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	322.500

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo totale
ONERI DI PERSONALE	2.141.741	1.998.958
ONERI DI FUNZIONAMENTO	740.340	690.984
TOTALE ONERI	2.882.081	2.689.942
ONERI UNA TANTUM		322.500
TOTALE GENERALE	2.882.081	3.012.442

LOCALITA' MISSIONE : TAORMINA. Rafforzamento frontiere marittime ed aeree della Sicilia e della Calabria

MISSIONE : G7

432 MILITARI FUORI SEDE

ONERI DI PERSONALE					
	numero	costi unitari	costo/mese	gg impiego	costo totale dal 01 al 28 maggio
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	432	29,44	381.542	28	356.106
Straordinario	432	15,90	99.598	28	92.958
TOTALE SPESE PERSONALE	432		481.140		449.064

ONERI DI FUNZIONAMENTO					
	numero	costi unitari	costo/mese	gg impiego	costo totale dal 01 al 28 maggio
Viveri	432	4,80	62.208	28	58.061
Vitto strutture civili	432	15,00	194.400	28	181.440
Alloggio strutture civili	432	35,00	453.600	28	423.360
equipaggiamento/vestiario	432	1,45	18.792	28	17.539
funzionamento mezzi terrestri	31	20,00	18.600	28	17.360
ONERI DI FUNZIONAMENTO			747.600		697.760

ONERI UNA TANTUM	
indennità di marcia/missione	11.650
TOTALE ONERI UNA TANTUM	11.650

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo totale dal 01 al 28 maggio
ONERI DI PERSONALE	481.140	449.064
ONERI DI FUNZIONAMENTO	747.600	697.760
TOTALE ONERI	1.228.740	1.146.824
ONERI UNA TANTUM		11.650
TOTALE GENERALE	1.228.740	1.158.474

LOCALITA' MISSIONE : TAORMINA, Assetti militari di Difesa dello spazio
aereo e navale
MISSIONE : G7

545 MILITARI FUORI SEDE

ONERI DI PERSONALE					
	numero	costi unitari	costo/mese	gg impiego	costo totale dal 20 al 27 amggio
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	275	29,44	242.880	8	64.768
Straordinario	275	15,90	63.401	8	16.907
CFI	270	129,80	1.051.380	8	280.368
TOTALE SPESE PERSONALE	545		1.357.661		362.043

ONERI DI FUNZIONAMENTO					
	numero	costi unitari	costo/mese	gg impiego	costo totale dal 20 al 27 amggio
Viveri	545	4,80	78.480	8	20.928
servizi generali	545	6,25	102.188	8	27.250
equipaggiamento/vestiario	545	1,45	23.708	8	6.322
ONERI DI FUNZIONAMENTO			204.375		54.500

ONERI UNA TANTUM	
indennità di marcia/missione	7.560
Oneri funzionamento assetti navali	765.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	772.560

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo totale dal 20 al 27 amggio
ONERI DI PERSONALE	1.357.661	362.043
ONERI DI FUNZIONAMENTO	204.375	54.500
TOTALE ONERI	1.562.036	416.543
ONERI UNA TANTUM		772.560
TOTALE GENERALE	1.562.036	1.189.103

TITOLO IV
MISURE URGENTI PER RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE
CAPO I
MISURE NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE

Articolo 47

(Interventi per il trasporto ferroviario)

Commi da 1 a 4 La norma prevede che le Regioni e il MIT pervengano ad un'intesa finalizzata ad individuare RFI quale soggetto responsabile della realizzazione degli interventi tecnologici volti a rendere compatibili gli standard di sicurezza delle ferrovie regionali con quelli dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale. Tali interventi, ai sensi del comma 2, devono essere realizzati tenendo conto delle effettive risorse disponibili e in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dagli attuali gestori delle reti ferroviarie regionali all'Organismo per la Sicurezza delle Ferrovie.

Con decreto MIT/MEF vengono, poi, individuate, tra le linee regionali, quelle di particolare rilevanza per la rete ferroviaria nazionale che possono essere destinatarie di finanziamenti statali.

Viene, altresì previsto che le Regioni territorialmente competenti, gli attuali gestori delle linee regionali e RFI possano stipulare accordi trilaterali che consentano alla stessa RFI di realizzare interventi diversi da quelli previsti al primo comma, ovvero di subentrare nella gestione delle ferrovie regionali.

La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli interventi previsti al comma 1 vengono realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Comma 5 prevede che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la singola regione interessata e con la Conferenza Stato Regioni, siano individuate le linee che assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e trasferite, a titolo gratuito, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato, ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 ottobre 2000 n. 138 T.

Detti decreti saranno adottati previa individuazione delle risorse da destinare alla gestione ivi incluse quelle iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato che sono corrispondentemente riallocate.

Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 6 Il Programma denominato "Grandi Stazioni" varato con lo scopo di riqualificare e gestire unitariamente i tredici maggiori impianti ferroviari del Paese, è stato avviato per consentire l'intervento sul sistema urbano prospiciente le stazioni. Gli interventi sono inseriti nel 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, in parallelo con le risorse dedicate da RFI e Grandi Stazioni per la riorganizzazione e potenziamento dei singoli complessi di stazione

Il CIPE, con delibera n. 10 del 14 marzo 2003, ha approvato i progetti preliminari delle "Infrastrutture complementari agli edifici di stazione" con un volume di investimenti pari a circa 260.810.000 euro. Con Delibera CIPE 63/2003, Grandi Stazioni S.p.A. venne quindi autorizzata a contrarre mutui fino a un pari importo. Sono quindi stati stipulati due contratti: un primo contratto per circa 10 milioni di euro (effettivamente utilizzati) ed un secondo per circa 250 milioni di euro di cui furono utilizzati soltanto i primi 20 in quanto dal 2009 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proceduto al pagamento diretto senza quindi necessità di ricorso al finanziamento.

In relazione al programma in questione sono stati impegnati complessivi 340.825.695 euro.

Con delibera CIPE n. 129 del 6 aprile 2006 sono stati approvati, con prescrizioni e raccomandazioni, i progetti definitivi delle "Infrastrutture complementari agli edifici di stazione" relativi a tutte le 13 stazioni. Il costo complessivo degli interventi è pari a 284.465.070 euro, di cui 260.808.715 euro a carico di fondi statali e i restanti 23.656.355 euro a carico di Grandi Stazioni S.p.A.

Risultano quindi ad oggi impegnati ma non ancora utilizzati fondi statali pari a circa 80 milioni di euro. La norma proposta è finalizzata alla ricognizione delle risorse disponibili e all'erogazione di parte dei fondi residui alla società Grandi Stazioni Rail Spa (già Grandi Stazioni Spa), per consentire il completamento o la realizzazione di ulteriori o nuove opere, in corso di realizzazione, che sono funzionali a rendere il Programma di cui trattasi più aderente alle mutate esigenze dei contesti urbani nei quali si inseriscono e conferma il passaggio dal sistema di finanziamento esterno, con oneri di ammortamento a carico delle risorse pubbliche, alla modalità di erogazione diretta.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri trattandosi di risorse già stanziare per le finalità del

Programma.

Comma 7 La disposizione prevede la modifica dell'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo di definire le modalità di utilizzo della somma pari a 70 milioni di euro volta all'attuazione del piano di risanamento della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l.

Si precisa, inoltre, che tra gli atti, i provvedimenti e le operazioni già realizzati ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2016, di cui vengono salvati gli effetti, vi rientra anche il trasferimento di Ferrovie del Sud Est e Servizi automobilistici S.r.l. a Ferrovie dello Stato volto a garantire la continuità del servizio e la rimozione dello squilibrio della società trasferita.

La disposizione non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto le suddette risorse risultano già iscritte, in conto residui, al capitolo 1340 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 8 La disposizione prevede l'autorizzazione al pagamento a favore di Trenitalia SpA delle somme dovute in relazione all'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario già eserciti nella Regione Siciliana per l'anno 2014 e dei servizi interregionali svolti a partire dall'anno 2014, nelle more della definizione dei relativi rapporti contrattuali. Tale pagamento potrà avvenire nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nel limite delle risorse già impegnate, ivi inclusi i residui perenti, nonché di quelle iscritte in bilancio sul capitolo n. 1540 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 9 Si prevede che, nelle more del perfezionamento della delibera CIPE relativa alla sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione ai fini dell'avvio della realizzazione dell'Opera con le modalità dei lotti costruttivi, siano autorizzate le attività propedeutiche all'avvio dei lavori a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 allo scopo finalizzate a legislazione vigente. Ciò al fine di rispettare le tempistiche previste e non incorrere nel defianziamento delle risorse europee già assegnate all'opera (Contratto di sovvenzionamento europeo del 1/12/2015, sottoscritto dai competenti Ministeri italiano e francese con la Innovation and Networks Executive Agency – INEA).

Ai sensi dell'articolo 3 della legge di autorizzazione alla ratifica, l'opera è realizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 232 lett. b) e c) e comma 233 della legge n. 191 del 2009 (cosiddetti lotti costruttivi).

A tal fine dovrà essere sottoposto al CIPE il progetto definitivo dell'intera Sezione transfrontaliera (quindi opere da realizzare sia in Italia sia in Francia) per l'autorizzazione all'avvio della realizzazione del progetto per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE. In proposito, si rammenta che comunque il CIPE ha già approvato, con delibera n. 19 del 2015, il progetto definitivo della tratta in territorio italiano della sezione transfrontaliera, con un limite di spesa di 2.564,80 mln.

Come evidenziato nella relazione tecnica della legge di ratifica, sono stati già individuati i seguenti lotti costruttivi:

Descrizione Macrolotto	Costo Totale € costanti	Costo Totale € correnti	Quota Italia € costanti	Quota Italia € correnti	Disponibilità	Fabbisogno
Costi di committenza, espropri e convenzioni	776,6	858,0	288,6	319,9	319,9	
Macrolotto costruttivo A: Tunnel di base	5.298,2	5.887,5	1.842,9	2.048,0	2.048,0	
Macrolotto costruttivo B: Opere all'aperto Francia	521,8	564,3	181,3	196,0	196,0	
Macrolotto costruttivo C: Opere all'aperto Italia	557,1	602,9	214,5	231,6	0,9	230,8
Macrolotto costruttivo D: attrezzaggio tecnologico	1.456,0	1.728,7	505,8	600,5	0,0	600,5
	8.609,7	9.641,4	3.033,1	3.396,1	2.564,8	831,3

A legislazione vigente, sono disponibili 2.564,80 milioni di euro (risorse di cui all'articolo 1, comma 208,

della legge 24 dicembre 2012, n. 228) che consentono di dare copertura a costi di committenza, espropri e convenzioni, nonché ai Macro lotti A e B.

Dalla disposizione, di carattere procedurale, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi 10 e 11 – Per il finanziamento degli interventi per l'ammmodernamento dei carri merci e al fine di compensare le imprese ferroviarie dei maggiori oneri di gestione, viene prevista l'istituzione presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un apposito Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Viene stabilito, inoltre, che con un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, una volta assicurata la coerenza con il diritto dell'Unione Europea, siano definite le modalità di erogazione del contributo.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.

Comma 11-bis Prevede che il collegamento ferroviario di cui al Decreto ministeriale 31 ottobre 2000, n. 138-T tra la Sicilia e la penisola possa essere effettuato anche attraverso mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia strettamente correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia. Si prevede che tale operazione debba attuarsi nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma - parte servizi Stato/RFI, fermi restando i servizi ivi stabiliti.

Pertanto, dalla disposizione non si ravvisano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Comma 11-ter La disposizione prevede che, al fine di sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 294, della legge n. 190 del 2014, già previste a legislazione vigente, e destinate ad incentivare lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, continuano ad essere corrisposte alle imprese ferroviarie per gli anni 2018 e 2019, con le stesse modalità di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del DL n. 185/2015.

La disposizione, di carattere procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 11-quater Prevede che ciascuna Autorità di Sistema Portuale possa riconoscere una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 11-quinquies Prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo con dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 162 del 2007.

Articolo 47-bis

(Disposizioni in materia di trasporto su strada).

Commi 1-2 Prevedono specifiche inerenti la comunicazione preventiva di distacco nel settore del trasporto su strada e relative sanzioni.

Comma 3 Reca modifiche al codice della strada, estendendo:

- l'ambito dei veicoli che effettuano trasporto in condizioni di eccezionalità;
- la possibilità ai rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate di circolare con la fotocopia autenticata dallo stesso proprietario anziché con la carta di circolazione.

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non comportano oneri per la finanza pubblica.

Comma 4. Al fine di consentire gli interventi per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, sono incrementate di 55 milioni di euro per l'anno 2017 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 451/1998, relativa al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, e di 10 milioni di euro, per gli anni 2017 e 2018, la dotazione finanziaria a copertura delle agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 103 (contributo al SSN) e 106 (deduzione forfettaria), della legge 266/2005.

Comma 5. Ai fini del completamento dei progetti per migliorare il sistema del trasporto intermodale e della catena logistica è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di 35 milioni di euro per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 208/2015 e la spesa di 20 milioni di euro per servizi di trasporto

ferroviario intermodale di cui all'articolo 1, comma 648, della medesima legge.

Comma 7. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 651, della legge n. 208/2015.

Comma 6. La disposizione stabilisce che le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge n. 190 del 2014 - già previste a legislazione vigente e destinate alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto merci - eventualmente non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del medesimo articolo 1 e dell'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 185 del 2015, possono essere destinate da RFI a investimenti vari. Alla stessa non si ascrivono effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Articolo 48

(Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale)

Commi 1- 5 Si assegna alle Regioni, sentite le Città metropolitane, le Province e i Comuni capoluoghi di Provincia, il compito di individuare i bacini di mobilità per servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i relativi enti di governo, sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche dell'utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell'articolazione produttiva del territorio di riferimento.

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 6-8 Vengono attribuite nuove competenze all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tali attività saranno svolte utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in particolare, mediante i contributi di cui all'articolo 37 comma 6 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 9-12 Vengono disciplinate misure tese alla lotta all'evasione nel settore del trasporto pubblico locale. In particolare, la norma è volta a potenziare gli strumenti per la lotta all'evasione tariffaria - che ogni anno determina ingenti perdite di ricavi per le aziende - attribuendo maggiori poteri ai verificatori. In tal senso, si prevede che le attività di accertamento dei titoli di viaggio possono essere svolte anche da personale esterno alle aziende di trasporto, che riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

Comma 11-bis Si prevede anche l'annullamento della sanzione qualora, in caso di mancata esibizione di un titolo di viaggio su richiesta degli agenti accertatori, sia possibile dimostrare con adeguata documentazione il possesso del titolo nominativo valido.

Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'Interno possa mettere a disposizione agenti e ufficiali con la qualifica di PG a supporto degli agenti accertatori, con copertura dei costi a completo carico dell'ente richiedente.

Comma 12-bis La disposizione prevede la possibilità per le associazioni di consumatori di trasmettere eventuali segnalazioni di disservizi all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, che a sua volta informa le Amministrazioni competenti, l'Autorità di regolazione dei trasporti ed evidenziare i disservizi nel rapporto annuale alle Camere. Tali attività saranno svolte utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 12-ter Viene riconosciuto il diritto al rimborso totale del biglietto in caso di cancellazione o ritardo del mezzo. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 13. Per la lotta all'evasione è inoltre consentito, nel rispetto della normativa sulla privacy, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza presenti a bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata.

Dalla nuova disciplina non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 49

(Disposizioni urgenti in materia di riordino di società)

Il comma 1 dispone che ANAS sviluppi le opportune sinergie con il gruppo FS, anche attraverso contratti e convenzioni, al fine di realizzare, nel 2017, un incremento degli investimenti di almeno il 10% rispetto al 2016 ed un ulteriore incremento del 10% nel 2018.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi da 2 a 6, con l'obiettivo di una più proficua allocazione delle partecipazioni pubbliche in ambiti industriali omogenei, disciplinano il trasferimento a Ferrovie dello Stato SpA delle azioni di ANAS SpA. Tale trasferimento deve essere effettuato nel rispetto della normativa comunitaria e senza effetti negativi sui saldi

di finanza pubblica ed è subordinato alle condizioni indicate al comma 3.

Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 7 e 8 sono finalizzati a ridurre il contenzioso pendente, derivante dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, tra ANAS e le imprese appaltatrici, nel rispetto degli artt. 205 e 208 del decreto legislativo n. 50/2016, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della stessa ANAS e preventiva informativa all'ANAC. A tal fine è previsto l'utilizzo della quota dei contributi quindicennali assegnati con alcune delibere del CIPE per interventi sulla Salerno – Reggio Calabria risultata eccedente il fabbisogno finanziario degli interventi stessi, nel limite di 700 milioni di euro. Viene demandata al CIPE l'individuazione delle effettive disponibilità annuali da destinare allo scopo, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Pertanto le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 9 e 10 recano abrogazioni di disposizioni e non comportano effetti negativi sulla finanza pubblica.

Il comma 11 esclude ANAS SpA, a decorrere dal trasferimento di cui al comma 2, dall'ambito di applicazione delle norme di contenimento della spesa previste per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni.

La disposizione non determina effetti negativi sulla finanza pubblica in quanto viene disposto contestualmente che ANAS continui fintantoché risulti inclusa nel suddetto elenco ISTAT a versare all'entrata del bilancio dello Stato un importo corrispondente ai risparmi di spesa conseguenti all'applicazione delle suddette norme.

Comma 12 *Dalla disposizione non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che si limita ad autorizzare l'utilizzo di una quota delle risorse già stanziata a legislazione vigente e destinata al finanziamento del contratto di programma ANAS S.p.A. 2016-2020, per complessivi 6.598,92 milioni di euro per attività di manutenzione straordinaria e progettazione di interventi. E' previsto, inoltre, che le relative spese siano rendicontate secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 869, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

Comma 12-bis *La disposizione modifica l'articolo 1 della legge 296/2006, nella parte in cui prevede che una quota delle risorse dell'ex Fondo centrale di garanzia venga utilizzata per il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. La disposizione non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di una diversa finalizzazione di risorse già stanziata a seguito di un'attività di project review.*

Articolo 50.

(Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.)

L'articolo 50 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 nel testo originario, che la disposizione in esame, introdotta alla Camera dei Deputati, sostituisce, prevedeva che, al fine di favorire le attività di investimento nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite la attrazione di investimenti esteri, il Ministero dell'economia e delle finanze fosse autorizzato a deliberare e sottoscrivere, anche in più soluzioni, un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017.

Tale articolo costituiva una premessa di quanto il Governo intendeva svolgere per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia.

Gli accadimenti intercorsi successivamente all'approvazione del decreto-legge n.50, con l'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, hanno comportato la necessità di rivedere le modalità di intervento del Governo, richiedendo l'emanazione di nuove misure urgenti, che sono state definite con il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, recante "Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.".

La disposizione sostituisce pertanto l'articolo 50 del decreto legge presentato alle Camere con le disposizioni previste dal decreto legge 2 maggio 2017, n. 55.

Alla luce delle previsioni svolte dalla Società, le esigenze finanziarie legate all'esercizio dell'azienda per il semestre di riferimento (maggio-ottobre 2017) risultano essere stimate in Euro 597 milioni. Tale previsione di cassa tiene conto dello sviluppo analitico degli incassi e dei pagamenti fino al 30 giugno 2017 e di una previsione di andamento tendenziale per i mesi da luglio fino ad ottobre. La previsione analitica fino a giugno tiene conto di rischi relativi a riduzione degli incassi e all'impatto del pagamento anticipato di fornitori per importi significativi. Tali proiezioni non incorporano invece

nella stima fino ad ottobre 2017 la componente relativa al deposito richiesto da IATA, la quale, ove computata, determinerebbe alla fine di giugno 2017, un fabbisogno di 219 milioni a fronte dei 102 milioni previsti nel piano di cassa. La possibilità di far fronte alle esigenze derivanti dal deposito richiesto da IATA mediante un miglioramento del profilo finanziario nei prossimi sei mesi, anche grazie alla ragionevole riduzione dell'incertezza sui processi di prenotazione, potrebbe permettere di riassorbire le esigenze finanziarie derivanti dalla necessità di vincolare fondi per consentire ad Alitalia di continuare a partecipare ai sistemi di Business and Settlement Plan di IATA (BSP) e IATA Clearing House. Inoltre, benefici finanziari potrebbero derivare dalla discontinuità che si creerà in conseguenza dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria sul versante delle posizioni finanziarie debitorie. Ne risulta l'opportunità di contenere, anche in relazione ai vincoli di finanza pubblica, l'entità del finanziamento nella misura di € 600 milioni, nella prospettiva che l'amministrazione straordinaria sia nella condizione di realizzare i prefigurati risparmi sul fabbisogno finanziario come indicato dalla società nell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Il comma 1 prevede, pertanto, l'erogazione a titolo di finanziamento oneroso della somma di 600 milioni di euro a favore dell'amministrazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. L'erogazione della somma di cui al precedente periodo è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'amministrazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. dovrà provvedere, antepoendolo agli altri debiti della procedura, alla restituzione dell'importo erogato dallo Stato, oltre interessi, entro sei mesi dalla erogazione. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento per capitale e interessi sono versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

Trattandosi di un finanziamento oneroso con rimborso previsto entro il medesimo esercizio di erogazione, gli oneri derivanti dal prestito a favore dell'amministrazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. sono pari a 600 milioni di euro per l'anno 2017 solo in termini di saldo netto da finanziare.

La sostituzione dell'articolo 50 comporta l'abrogazione della disposizione prevista dal decreto-legge presentato che prevede l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere, anche in più soluzioni, un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa e dei relativi oneri fissati nella misura massima di 300 milioni di euro nel 2017, con conseguenti effetti positivi sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno di cassa per lo stesso importo.

Il combinato delle due modifiche richiamate determina pertanto, complessivamente, un onere netto di 300 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare, e un miglioramento di 300 milioni di euro sul solo fabbisogno di cassa.

A tali maggiori oneri rispetto a quelli già contenuti nel decreto legge, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Complessivamente considerato, pertanto, la disposizione risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 51

(Contenimento dei costi del trasporto aereo)

La norma è finalizzata al contenimento dei costi del trasporto aereo per gli aeroporti di terza fascia, destinando alla riduzione degli incrementi tariffari, previsti nel contratto di programma 2016-2019, una quota pari a 26 milioni di euro delle risorse riscosse e consuntivate per l'anno 2014 per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile non di sua spettanza.

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi in quanto le risorse utilizzate sono già nella disponibilità di Enav e non risultano pertanto contabilizzate nei tendenziali di finanza pubblica.

Articolo 52

(Sviluppo sistema nazionale di ciclovie turistiche)

Il comma 640, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo allo sviluppo delle ciclovie

turistiche, è integrato con la previsione di ulteriori interventi sul territorio nazionale da attuare nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri.

Articolo 52-bis

(Misure urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a trazione elettrica su gomma)
Modifica il comma 4 dell'articolo 17-septies del d.l. n. 83 del 2012, inserendo, fra le finalità del Piano nazionale infrastrutturale di ricarica per i veicoli elettrici, l'individuazione di parametri minimi di interoperabilità delle nuove colonnine di ricarica pubbliche e private.
La disposizione, di carattere procedurale, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 52-ter

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

La proposta normativa è volta a legittimare ANAC ad agire in giudizio contro i provvedimenti delle stazioni appaltanti, relativi a contratti di rilevante impatto, che violino le norme in materia di contratti pubblici. In particolare, si stabilisce che l'ANAC, entro sessanta giorni dall'individuazione della violazione, emette un motivato parere che è trasmesso alla stazione appaltante. Nel caso in cui la stazione appaltante non si adegui entro il termine assegnato dall'ANAC, l'Autorità può presentare ricorso al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo.
La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza.

Articolo 52-quater

(Organizzazione dell'ANAC)

La disposizione prevede che l'ANAC possa definire con propri regolamenti le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nonché l'ordinamento giuridico del proprio personale sulla base di quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità".
Dalla disposizione non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 52-quinquies

(Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25)

La norma si propone di assicurare la copertura finanziaria degli interventi di messa in sicurezza, mediante l'utilizzo di n. 2 annualità, per gli anni 2015 - 2016, del corrispettivo per complessivi € 111.720.000,00 che saranno comunque corrisposti, maggiorati di interessi al tasso legale, negli anni 2028- 2029-2030.

Tale importo risulta attualmente accantonato da parte del concessionario poiché le rate annue non sono state corrisposte ad ANAS e nei tempi stabiliti in conseguenza di un ricorso giudiziario attivato dalla stessa società vertente sulla titolarità del credito definito in Convenzione.

Finanziariamente la misura comporta la rimodulazione delle quote annuali non corrisposte relative agli anni 2015 e 2016 del corrispettivo annuo dovute dal concessionario, ai sensi della convenzione vigente e la loro erogazione al soggetto creditore unitamente agli interessi maturati, nelle ultime tre annualità della concessione.

La disponibilità immediata di risorse assicura l'esecuzione degli interventi urgenti finalizzati alla sicurezza antisismica e già individuati a seguito di valutazioni tecniche.

Le modalità e i tempi di impiego delle risorse saranno in ogni caso definiti mediante la presentazione al Concedente di un apposito Piano di convalida per gli interventi urgenti da approvare con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 agosto 2017. Il medesimo decreto dovrà indicare le modalità e i tempi di impiego delle risorse per l'esecuzione degli interventi e la loro restituzione al termine della concessione.

CAPO II
MISURE PER IL LAVORO, LA PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI

Articolo 53
(APE)

Commi 1 e 2 - Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa conferma i periodi di 6 anni di continuità lavorativa per la determinazione delle percentuali già fornite ai fini della predisposizione della relazione tecnica alla legge di bilancio 2017.

Relativamente alla c.d. APE sociale di cui al comma 179, sono state considerate le decorrenze della pensione di vecchiaia mentre per i lavoratori c.d. precoci di cui al comma 199 sono state considerate le decorrenze delle pensioni anticipate. Sono stati ricercati i 6 anni di attività lavorativa anche tenendo conto di interruzioni frizionali per un periodo complessivo comunque non superiore a dodici mesi, in ogni caso compensato in continuità di attività nel periodo immediatamente precedente l'intervallo considerato, vale a dire nel settimo anno precedente il momento di decorrenza dell'indennità di cui al comma 181 e il momento del pensionamento di cui al comma 199.

Comma 3 - La disposizione prevede che i finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per l'accesso all'APE di cui all'articolo 1, comma 173, della legge di bilancio per il 2017, possano essere ceduti, in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, anche attraverso operazioni di cartolarizzazione. La disposizione, prevedendo unicamente che il soggetto beneficiario della garanzia possa modificarsi a seguito di cessione, non ha alcun effetto sulla probabilità di escussione della stessa e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri, nemmeno di natura potenziale, per il bilancio dello Stato.

Articolo 53-bis

(Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale)

La legge n. 198 del 2016 ha delegato il Governo a rivedere le condizioni per la dichiarazione dello stato di crisi per le imprese editoriali e a fissare nuovi requisiti per l'accesso ai trattamenti di vecchiaia anticipata da parte dei giornalisti. Con decreto legislativo di recentissima approvazione, la normativa su questi punti è stata pertanto modificata, allineandola sostanzialmente a quella valida per la generalità delle imprese e dei lavoratori.

In applicazione della normativa previgente, prima del 31 dicembre 2016, sono stati presentati al Ministero del lavoro piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono tra l'altro il ricorso a prepensionamenti. I prepensionamenti però, a norma dell'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, possono essere autorizzati solo a condizione che vi siano le risorse necessarie, entro i limiti di spesa da ultimo fissati dall'articolo 1, comma della legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017). Tali limiti di spesa sono stati raggiunti e si sono dunque generate aspettative, tra le imprese e i lavoratori, che l'attuale mancanza di risorse impedisce di soddisfare. La modifica emendativa proposta punta perciò a consentire il completamento dei piani, con lo scorrimento di questa "lista di attesa".

Si noti che, peraltro, nel decreto legislativo n. 69/2017 è stato disposto, con norma transitoria, che ai giornalisti interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale presentati al Ministero del lavoro prima del 31 dicembre 2016, si applichino, ai fini dell'accesso ai prepensionamenti, requisiti di anzianità più alti di quelli previgenti, ma inferiori a quelli previsti a regime (58 anni se donne e 60 se uomini, a fronte dei 59 e 61 risultanti dalla prima applicazione della riforma; si applicherebbe invece, comunque, il nuovo requisito di anzianità contributiva, fissato a 25 anni contro i 18 precedenti).

L'onere corrisponde all'incremento dei predetti limiti di spesa ed è pari a 6 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018, 11 milioni di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, per complessivi 45 milioni di euro. Tali importi dovrebbero consentire il sostanziale azzeramento della situazione venutasi a creare sotto il precedente regime normativo; i prepensionamenti saranno autorizzati comunque nel limite delle risorse disponibili, tenendo conto dell'ordine di presentazione dei piani al Ministero del lavoro. La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016.

All'onere derivante dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-bis, comma 7,

secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14».

Articolo 53-ter

(Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa).

Il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 3), ha aggiunto, all'articolo 44 del predetto decreto legislativo n. 148 del 2015, il comma 11-bis, con il quale è stato introdotto un intervento straordinario di integrazione salariale, nel limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, della durata massima di 12 mesi, a favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto.

L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (proroga e definizione di termini) ha previsto il finanziamento della misura per l'anno 2017, per un importo di 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui.

I decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12.12.2016 e n. 12 del 05.04.2017 hanno ripartito le risorse finanziarie tra le Regioni, sulla base dei fabbisogni comunicati.

La disposizione in esame consente alle Regioni interessate di utilizzare le risorse assegnate per finanziare, oltre gli interventi di integrazione salariale straordinaria già previsti dall'art. 44, comma 11-bis, anche la prosecuzione dei trattamenti di mobilità in deroga alla normativa vigente, prescindendo dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che alla data del 1° gennaio 2017 i lavoratori in esame risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga e che gli stessi lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicarsi all'ANPAL ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

All'onere derivante dalla proroga dei trattamenti di mobilità in deroga in esame si provvede nell'ambito di risorse già programmate a legislazione vigente e pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 54

(Documento Unico di Regolarità Contributiva)

La proposta normativa in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si rileva che tenuto conto dei tempi di realizzazione di un processo completamente automatizzato (incompatibili con la necessità di tempestiva gestione degli effetti derivanti dall'applicazione della norma in argomento), è stata individuata una soluzione che, riducendo gli interventi di adeguamento informatico, realizza il contenimento degli oneri da sostenere.

La predetta soluzione richiede, in luogo di un processo automatizzato, un'attività prevalentemente manuale che consente una gestione a livello centrale (in sinergia con Inail) degli annullamenti dei Documenti rilasciati in presenza di istanza di adesione alla definizione agevolata. Detti annullamenti saranno effettuati sulla base della costante e sistematica trasmissione, in tempo reale, delle informazioni inerenti la regolarità dei versamenti da parte dell'Agente della Riscossione.

Il delineato processo gestionale prevede che, alle scadenze delle singole rate accordate, attraverso l'incrocio dei dati resi disponibili da parte dell'A della Riscossione, siano predisposte delle liste dei Documenti da annullare, previa conferma da parte della scrivente Direzione. Continuerà inoltre ad essere assicurata la comunicazione dell'informazione circa l'avvenuto annullamento, tramite PEC, ai soggetti richiedenti la verifica di regolarità contributiva.

Il descritto sistema consentirà di monitorare, sempre a livello centrale, il processo gestionale degli annullamenti, escludendo ogni attività istruttoria da parte delle strutture territoriali dell'Inps e fermo restando che sarà necessario un impiego aggiuntivo di risorse interne all'INPS.

Tale attività sarà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili da parte dell'Istituto, in quanto si provvederà ad una diversa definizione delle priorità nell'ambito della pianificazione delle attività informatiche già programmate.

Per quanto concerne la visualizzazione dei Documenti annullati in una apposita sezione del sito INTERNET di Inps e Inail, da aggiornare costantemente per consentire la conoscenza dell'intervenuto annullamento a chiunque, avendone interesse, abbia consultato il servizio Durc On Line, verrà utilizzata la funzione di consultazione già esistente sul medesimo servizio che sarà opportunamente integrata con l'indicazione dei Documenti per i quali si è proceduto all'annullamento.

Si rileva, infine, che qualsiasi sviluppo procedurale richiederà necessariamente il coordinamento con Inail dal momento che il servizio Durc On Line deve presentare uguali funzionalità nei portali di entrambi gli Istituti.

Articolo 54-bis.

(Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale)

La norma in esame disciplina le prestazioni occasionali con l'istituzione del Libretto famiglia e del contratto di prestazione occasionale.

Ai sensi del presente articolo per prestazioni occasionali si intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile (comma 1):

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso (comma 6):

a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti stabiliti dal comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale.

Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), può acquistare un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di:

a) piccoli lavori domestici, inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

c) insegnamento privato supplementare.

Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, anche il contributo, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7 (le amministrazioni pubbliche nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali tipicizzate dalla norma) acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo sopra indicati e alle seguenti condizioni.

E' vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti specifici di sotto riportati, purché non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore miniere, cave e torbiere;

d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i

compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità ;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

Contribuzione e finanziamento costi gestionali.

Libretto famiglia

Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilito nella misura di 0,25 euro; l'importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

Contratto di prestazione occasionale

La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, fatto salvo che nel settore agricolo per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella misura del 3,5 per cento del compenso. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore versa, attraverso la piattaforma informatica INPS le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

La disciplina fiscale conferma quella relativa alle forme di lavoro occasionale peraltro più estese previgenti (prima dell'abrogazione con il DL n. 25/2017).

I costi di funzionamento sono finanziati in misura inferiore alle previgenti (prima dell'abrogazione con il DL n. 25/2017) forme di lavoro occasionale (1% in luogo del 5% del valore nominale) per effetto della completa digitalizzazione del sistema di acquisto, nell'ambito della piattaforma informatica INPS già esistente, e della dematerializzazione dei titoli di pagamento. I costi di gestione sarebbero pertanto ascrivibili alla mera attualizzazione del software di gestione dell'INPS, per importi marginali, e alla residua possibilità, per i soli acquirenti del Libretto Famiglia, di effettuare i versamenti attraverso gli uffici postali. E' peraltro escluso il ricorso ad altri concessionari. La congruità del finanziamento dei costi gestionali è stata confermata da INPS.

La contribuzione alla gestione separata INPS prevista per gli utilizzatori di cui al comma 6 lettera a) (libretto famiglia) è superiore a quella del previgente lavoro occasionale (1,65 euro per ciascun titolo orario di pagamento in luogo di 1,30 euro), mentre il versamento ai fini INAIL è indicato in misura inferiore (0,25 euro in luogo di 0,70 euro) in relazione alla minore incidenza complessiva del premio per le attività rese nell'ambito del lavoro domestico. Nel complesso, con riferimento a tutte le tipologie di prestatori occasionali, l'incidenza del premio assicurativo è significativamente inferiore rispetto a quanto già previsto per il lavoro accessorio, per effetto dell'esclusione del settore edile e di altri settori ad elevata rischiosità. In tal senso, come comunicato dall'Inail, il campo di applicazione soggettivo

delle nuove tipologie contrattuali è più ridotto di quello delle previgenti (prima dell'abrogazione con il DL n. 25/2017) forme di lavoro occasionale e i tassi di premio indicati nella disposizione in esame per la copertura degli oneri assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali sono stati determinati in relazione all'andamento infortunistico registrato nel periodo 2008/2015 dall'Inail per le previgenti forme di lavoro occasionale nonché dal nuovo campo di applicazione previsto dalla disposizione in esame che ne esclude l'utilizzo in alcune attività particolarmente rischiose. Complessivamente le entrate derivanti dalla applicazione dei tassi indicati garantiscono la copertura di tutti gli oneri sostenuti dall'Inail per garantire la tutela assicurativa. In proposito la differenziazione dei tassi indicati per i titoli contenuti nel libretto di famiglia, rispetto alle altre tipologie, risponde alla diversa rischiosità delle attività indicate. Si fa presente infine che per motivi precauzionali, al fine di non sottostimare gli oneri, la determinazione dei tassi è stata operata sulla base della tariffa vigente (DM 12/12/2000), come comunicato dall'Inail medesimo.

La contribuzione alla gestione separata INPS prevista per gli utilizzatori di cui al comma 6 lettera b) (Contratto di prestazione occasionale) è significativamente superiore a quella del previgente lavoro occasionale ed è pari al 33 per cento.

Infine si evidenzia che il meccanismo di pagamento attraverso la piattaforma INPS comporta comunque l'inibizione automatica dell'acquisto oltre i limiti previsti ed è comunque specificato dalla disposizione in esame che quanto previsto dal comma 19 deve avvenire in ogni caso da parte dell'INPS nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo sia per gli utilizzatori comma 6, lettera a) sia per gli utilizzatori comma 6 lettera b).

Nei termini sopra esposti dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 55 (Premi di produttività)

La modifica normativa è volta a sostituire, per i lavoratori coinvolti in modo paritetico nell'organizzazione del lavoro, il regime di maggior favore fiscale, così come previsto dalla legge di Bilancio 2017, con un beneficio di natura contributiva.

In particolare la proposta esaminata introduce per i lavoratori in regime paritetico una decontribuzione di 20 punti percentuali per il datore di lavoro e totale per il lavoratore, su un importo imponibile non superiore a 800 euro.

Per determinare gli oneri derivanti dall'intervento normativo è stata ipotizzata:

- *una platea di lavoratori interessati di circa 27.000 soggetti per l'anno 2017 e di circa 45.000 per l'anno 2018. Tale stima è effettuata nel presupposto, come espressamente previsto dalla disposizione in esame, che alla riduzione dell'aliquota di finanziamento a carico del datore di lavoro e del lavoratore corrisponda la equivalente riduzione dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;*
- *una riduzione dell'aliquota contributiva ai fini pensionistici di 20 punti percentuali per il datore di lavoro e integrale per i contributi a carico del lavoratore. Alla riduzione della complessiva aliquota contributiva di finanziamento ai fini pensionistici corrisponde la relativa riduzione dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche medesime;*
- *una crescita del 1% annuo della platea dei beneficiari per gli anni successivi al 2018.*

Si precisa che, in via prudenziale, non si è tenuto conto di altre eventuali agevolazioni contributive che coinvolgono la platea interessata, inoltre la valutazione è stata effettuata attribuendo l'importo massimo a tutta la platea dei beneficiari.

Di seguito si riporta lo sviluppo degli oneri.

*Minori entrate contributive
(importi in milioni di euro)*

Anno	2017	2018	2019	dal 2020
Decontribuzione datore	-4,3	-7,4	-7,5	-7,5
Decontribuzione lavoratore	-2,0	-3,5	-3,5	-3,6
Totale lordo fisco	-6,3	-10,9	-11,0	-11,1
Totale netto fisco	-6,1	-8,0	-8,9	-9,0

Con riferimento, invece, al recupero di gettito di natura tributaria derivante dall'abrogazione dell'agevolazione fiscale ad oggi in vigore, si evidenzia quanto segue.

La norma presente nella legge di Bilancio 2017 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 10% per i lavoratori del settore privato che hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell'anno precedente. Il limite massimo di somma agevolabile è pari a 3.000 euro. Tale limite è aumentato fino ad un importo non superiore a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

La disposizione in esame è volta ad abrogare l'ulteriore regime di favore, di natura fiscale, previsto per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

L'andamento del gettito di cassa risulta il seguente:

Maggiori entrate fiscali (in milioni di euro)

Anno	2017	2018	Dal 2019
IRPEF	+4,2	+8,3	+8,3
Addizionale regionale	0,0	+0,4	+0,6
Addizionale comunale	0,0	+0,2	+0,2
Totale recupero di gettito	+4,2	+8,9	+9,1

<i>i riportano di seguito gli effetti complessivi (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, in mln di euro):</i>	2017	2018	2019	Dal 2020
Oneri contributivi (al netto degli effetti fiscali indotti)	-6,1	-8,0	-8,9	-9,0
Recupero IRPEF	+4,2	+8,9	+9,1	+9,1
TOTALE	-1,9	+0,9	+0,2	+0,1

Articolo 55-bis.

(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili).

All'onere derivante dalla disposizione in esame, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

Le residue risorse destinate all'ASDI risultano capienti per il 2017 rispetto alle esigenze della misura

sulla base degli andamenti che si stanno registrando. Infatti, al 31 marzo 2017, l'ASDI è stato erogato complessivamente a circa 8.400 disoccupati, di cui oltre 6.600 con riferimento a coloro che hanno terminato la Naspi nel 2016 e oltre 900 a coloro che l'hanno terminata nel 2017. L'importo medio è stato, compresi gli incrementi per carichi familiari, di circa 511 euro. Su base annua, con riferimento a coloro che hanno terminato la Naspi nel 2016, l'importo complessivo erogato è stato di 14.504.072,49 euro. Con riferimento a coloro che hanno terminato la Naspi nel 2017 le erogazioni nel primo trimestre sono state pari a 2.377.907,04 euro. Tra coloro che al 31.3.2017 avevano terminato di usufruire della prestazione, circa l'80% lo aveva fatto per la sua durata massima (6 mesi). Al 31.3.2017, vi erano poco meno di 2.400 beneficiari correnti. Alle domande che hanno dato luogo ad erogazioni, sono da aggiungersi circa 1.400 domande, in stato di sospensione perché non ancora formalizzato il patto di servizio a cui la prestazione è connessa. Ad ogni modo, in nessun mese (tranne quello di avvio, per la possibilità di richiedere la prestazione come arretrato), vi sono state più di 900 domande con il possesso dei requisiti economici. Sulla base degli andamenti sopra illustrati, pertanto, la spesa su base annua è quantificabile in meno di 20 milioni di euro.

E' opportuno però segnalare che non si tratta di dati stabilizzati, nonostante anche nei primi mesi del 2017 non si avverta un'accelerazione, se non modesta. Poiché l'istituto è concesso a coloro che hanno terminato la Naspi senza essersi reimpiegati, deve essere rilevato che la Naspi ha una durata massima di due anni (in presenza di un requisito di anzianità contributiva superiore a 4 anni) e che è stata avviata nel maggio 2015: si tratta quindi di un istituto che deve ancora pienamente esplicitare i suoi effetti. In particolare, ancora devono richiedere la prestazione coloro che hanno avuto maggiori difficoltà nel rientrare nel mercato del lavoro (immaginando tale difficoltà direttamente proporzionale alla durata della disoccupazione). La prestazione, pertanto, potrà mostrare segni di crescita nella seconda parte dell'anno. Prudenzialmente si ritiene che l'importo su base annua dell'ASDI debba essere quantificato in circa tre volte la spesa sopra identificata, e cioè non oltre 60 milioni di euro complessivi. Poiché la dotazione presente a bilancio per l'ASDI nel 2017 è di 118 milioni, risulta pertanto prudente la destinazione dei 58 milioni di euro residui all'incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999.

Articolo 55-ter

(Disposizione interpretativa dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di interventi per la formazione e l'integrazione del reddito).

La disposizione in esame reca l'interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 concernente gli interventi (formazione, sostegno al reddito etc) in favore dei lavoratori somministrati sia a tempo determinato che indeterminato.

Detti interventi sono finanziati mediante un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori somministrati posto a totale carico delle Agenzie di somministrazione. Ciò posto, la modifica proposta non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto trattasi di fondi alimentati con versamenti a carico di soggetti privati.

Articolo 55- quater

(Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga)

La disposizione tende a risolvere una problematica emersa in merito alla procedura di erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, sia in caso di anticipazione dei trattamenti da parte dell'impresa e successivo conguaglio con i contributi dovuti all'INPS che nel caso di pagamento diretto dei trattamenti da parte dell'INPS ai lavoratori. Relativamente alla CIGO e alla CIGS la predetta problematica è stata risolta con l'introduzione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015.

La disposizione in questione riprende, pertanto, la disciplina prevista dal citato articolo 7, onde evitare che il rimborso o il conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale in deroga siano soggetti alla prescrizione decennale.

La disposizione in esame non ha alcun riflesso economico e non comporta alcuna spesa ulteriore.

Articolo 55 quinquies

(Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri)

La disposizione interviene sul trattamento fiscale delle pensioni dei lavoratori frontalieri in svizzera con domicilio fiscale in Italia equiparando il trattamento del secondo pilastro a quello del primo (con

applicazione di un'imposta sostitutiva del 5 per cento, che verrebbe applicata dalle banche italiane, in luogo dell'ordinaria tassazione). La disposizione non determina sostanziali effetti in termini di gettito, in considerazione del limitatissimo numero delle fattispecie interessate, in ordine alle quali, in ogni caso, si stima una neutralità dal punto di vista della tassazione, considerando che il regime ordinario prevede anche l'applicazione di deduzioni e detrazioni che di fatto riducono notevolmente l'aliquota effettiva.

**Articolo 56
(Patent box)**

Ai fini della stima sono stati analizzati i primi dati provvisori società di capitali, enti non commerciali, società di persone e persone fisiche relativi all'anno di imposta 2015, primo anno nel quale si ha l'esplicitazione del reddito detassato Patent Box, individuando un dichiarato di circa 210,2 milioni di euro con detassazione al 30%;

Dall'analisi delle istanze presentate è stato possibile stimare la quota dei redditi da marchi di impresa rispetto al totale delle istanze ottenendo un peso di circa il 47,2%;

Applicando tale peso ai redditi detassati, ricalcolati alla percentuale di detassazione vigente al 2017 (50%), si avrebbe un reddito riferibile ai soli marchi per circa 165,4 milioni di euro ($210,2 / 30\% \times 50\% \times 47,2\%$);

Di questi circa 164,2 milioni di euro si riferiscono a società di capitali ed enti non commerciali ma solo 128 milioni di euro hanno ridotto redditi imponibili; applicando a questi ultimi l'aliquota IRES del 24% si avrebbe un recupero IRES di circa 30,7 milioni di euro;

Ai fini IRPEF applicando una aliquota media del 26% si avrebbe un recupero di circa 0,3 milioni di euro ($165,4 - 164,2$) \times 26%;

Ai fini IRAP è stata applicata l'aliquota del 4% ai redditi riferibili ai marchi stimando l'effetto in circa 6,6 milioni di euro ($165,4 \times 4\%$);

La competenza totale di un anno di imposta dei redditi detassati derivanti dalla utilizzazione dei marchi si stima essere di circa 37,6 milioni di euro ($30,7 + 0,3 + 6,6$), in coerenza con la valutazione originaria;

Gli andamenti di competenza e cassa sono riepilogati nelle tabelle seguenti. Il recupero di gettito si verifica sulle opzioni dal 2017; solo dopo il 2021 - limite di rinnovo per le opzioni entro il 31 dicembre 2016 - vengono recuperati anche i redditi riferibili ai marchi di tali soggetti; l'andamento di cassa prevede un acconto IRES/IRPEF del 75% e dell'85% ai fini IRAP.

Competenza	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IRES	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	61,4	61,4
IRPEF	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6
IRAP	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	13,2	13,2
Totale	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	75,3	75,3

milioni di euro

Cassa	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	0,0	53,7	30,7	30,7	30,7	30,7	84,5	61,4
IRPEF	0,0	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,9	0,6
IRAP	0,0	12,2	6,6	6,6	6,6	6,6	18,9	13,2
Totale	0,0	66,5	37,6	37,6	37,6	37,6	104,3	75,2

milioni di euro

Articolo 56-bis

(Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera).

La disposizione rifinanzia per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera. La copertura finanziaria avviene mediante riduzione del Fondo speciale di conto capitale relativo all'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 57

(Attrazione degli investimenti)

Comma 1 La disposizione in esame modifica i commi 2, 5 e 6 dell'articolo 26 del decreto legge n. 179 del 2012, come convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di "Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio", volti ad agevolare l'autonomo finanziamento delle PMI mediante capitale di rischio raccolto tramite privati, consentendo così di dare completa attuazione all'estensione della disciplina dell'equity crowdfunding per tutte le PMI. Tale modifica si affianca a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 70, della legge n. 232 del 2016 (Legge di bilancio 2017), il quale ha consentito l'equity crowdfunding per tutte le PMI; la disposizione, dunque, estende a tutte le PMI le seguenti tre norme già in vigore per le sole start-up innovative e PMI innovative:

- L'art. 26, comma 2, del decreto legge n. 179 del 2012 estende alle PMI costituite in forma di S.r.l. alcuni istituti previsti dalla disciplina delle S.p.a., in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione.
- L'art. 26, comma 5, del decreto legge n. 179 del 2012 consente di effettuare un'offerta pubblica di quote di S.r.l. mediante equity crowdfunding, in deroga al divieto previsto dall'art. 2468 cod. civ.
- L'art. 26, comma 6, del decreto legge n. 179 del 2012 opera una deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni (stabilito dall'art. 2474 cod. civ.) qualora l'operazione sia effettuata da una PMI costituita in forma di S.r.l. in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali, nella forma, ad esempio, di stock option sulle quote sociali. La disposizione prescinde totalmente dal trattamento fiscale delle stock option, essendo limitata alla possibilità civilistica che la S.r.l. emetta stock option.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2 Alle misure in esame non si ascrivono effetti in considerazione della natura chiarificatrice e semplificatrice delle stesse.

In particolare, si sottolinea che la modifica di cui al comma 2, lett. a), chiarisce che il riferimento alle regole ordinarie di imposizione riguarda anche l'aliquota di imposta, non comportando alcuna innovazione rispetto a quanto già disposto dalla norma originaria.

Relativamente al comma 2, lett. b), si evidenzia che la modifica elimina il riferimento alle partecipazioni qualificate in quanto fattispecie che non interessano gli investimenti da parte dei fondi pensione. Trattasi, quindi, di un chiarimento volto a dare certezza alla nuova disciplina dei PIR introdotta dalla legge n. 232/2016 (Bilancio 2017).

La modifica contenuta nel comma 2, lett. c), regola in modo preciso la disciplina fiscale in caso di minusvalenze. Anche in questo caso la modifica è solo interpretativa e non innovativa, in quanto anche in assenza del presente chiarimento le minusvalenze sarebbero trattate secondo quanto chiarito dall'intervento in esame.

Le modifiche di cui al comma 2, lett. d), e) e f) sono procedurali.

Pertanto, la disposizione introduce modifiche di carattere procedurale e interpretativo, senza effetti aggiuntivi rispetto a quelli già considerati nella legge di bilancio 2017, atteso che gli interventi proposti hanno la finalità di rendere maggiormente chiara e più facilmente applicabile la disciplina introdotta dalla predetta legge di bilancio.

La disposizione, inoltre, alle lett. 0a), a-bis) e d) include anche i Fondi pensione e le Casse previdenziali nei soggetti investitori nei PIR, istituiti dalla legge n. 232/2016 (legge di Bilancio per il 2017), i cui rendimenti, sotto determinate condizioni, sono esenti da imposte.

I suddetti Fondi e Casse già a legislazione vigente (artt. 88-96 dell'art. 1, della stessa L. n. 232/2016) godono di un'esenzione sui rendimenti effettuati in strumenti finanziari funzionali a investire in attività produttive per importi che non superano il 5% dei rispettivi patrimoni.

La disposizione in esame, non modificando il limite del 5%, amplia solo la gamma degli investimenti che i Fondi e le Casse possono effettuare in esenzione fiscale.

La misura non genera, pertanto, effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già stimati in sede di predisposizione della legge di Bilancio 2017, effetti che sono stati calcolati considerando prudenzialmente che i soggetti interessati investano l'intero 5% del loro patrimonio negli strumenti i cui rendimenti sono esenti.

Comma 3-bis La disposizione interviene sulla composizione finanziaria del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 198 del 2016.

A mente del comma 2 dello stesso art. 1 della citata legge n. 198 sul Fondo affluisce, tra l'altro, una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018.

La disposizione in esame innalza tale l'importo massimo dell'extragettito del Canone RAI da 100 a 125 milioni di euro limitatamente agli anni 2017 e 2018.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a modificare i criteri di riparto dell'extra gettito del Canone Rai.

Comma 3-ter La disposizione è volta a eliminare dubbi circa la corretta applicabilità del limite temporale del regime agevolativo per le start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012.

In particolare, prevede l'aggiornamento degli articoli della Sezione IX del predetto D.L. n. 179/2012, nei quali permane il riferimento al precedente termine di quattro anni, adeguandone il testo alla effettiva durata di cinque anni (in coerenza con quanto disposto dal comma 11-ter dell'articolo del D.L. n. 3/2015 nonché dal comma 3 dell'articolo 57 del D.L. n. 50/2017). Pertanto, non si ascrivono effetti finanziari alla disposizione in esame.

Comma 3-quater la proposta rifinanzia i centri di competenza ad alta specializzazione istituiti con l'articolo 1, comma 115 della legge n. 232/2016, assegnando ulteriori risorse per complessive 30 milioni di euro di cui 10 milioni di euro per il 2018 e 20 milioni per il 2019.

Le risorse saranno assegnate in bilancio, previo accertamento all'entrata delle somme rinvenienti dall'articolo 1, comma 851 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni.

Comma 3-quinquies La proposta prevede che, in alternativa alla modalità di riduzione del 15% dell'incentivo spettante, ai sensi dell'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge n. 69/2013, i titolari di impianti di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili possano richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata alla stessa data del 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di 4 anni a partire dal 1° gennaio 2017.

Dalla disposizione non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 57-bis

(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione)

La disposizione in esame prevede, al comma 1, di attribuire alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie locali un credito d'imposta nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati. Tale percentuale viene innalzata al 90 per cento in relazione agli investimenti effettuati dalle micro, piccole e medie imprese nonché dalle start-up innovative.

Il comma 2 prevede la possibilità per le imprese editrici di nuova costituzione di ottenere un finanziamento a fronte della presentazione di progetti innovativi volti a rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell'identità femminile e a promuovere l'offerta informativa multimediale e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali. Al fine dell'assegnazione dei finanziamenti, è annualmente emanato un bando con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con il comma 3 si dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

In particolare, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nel limite complessivo, che costituisce il tetto di spesa, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198; con il medesimo decreto è altresì stabilito annualmente il criterio di ripartizione dell'onere complessivo delle incentivazioni concesse a carico delle quote del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettanti rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dello sviluppo economico. L'onere derivante dalla disposizione corrisponde, quindi, allo stanziamento individuato annualmente con il suddetto decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri a valere sul richiamato Fondo.

Agli oneri derivanti dalla concessione dei finanziamenti di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione nel limite complessivo, che costituisce il tetto di spesa, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 6, della predetta legge n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 57-ter

(Modifica all'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di incentivi per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili)

Nei confronti dei produttori interessati alla fruizione dell'incentivo sull'energia prodotta in luogo dell'integrazione dei ricavi a favore degli esercizi di impianti da fonti rinnovabili che hanno cessato entro il 31 dicembre 2016 di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, ai sensi di quanto previsto dai commi 149 e 150 della legge n. 208/2015, la disposizione in oggetto proroga sino al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale gli stessi debbono comunicare al MISE la documentazione necessaria per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 57-quater

(Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici)

La disposizione aggiunge i seguenti commi all'articolo 42 nel decreto legislativo n. 28 del 2011.

Commi 1 – 4 quinquies Le norme proposte non hanno effetti sul bilancio dello Stato.

Esse mirano a risolvere situazioni incerte, quasi sempre decise dal giudice amministrativo. Tali decisioni possono comportare, qualora prevalentemente favorevoli al GSE, una lieve riduzione dei cosiddetti oneri di sistema, pagati dai consumatori elettrici. Qualora invece siano prevalentemente favorevoli agli operatori, nulla cambierebbe rispetto alla situazione di partenza (quella in cui il GSE ha riconosciuto incentivi e maggiorazioni).

Comma 4-sexies La disposizione prevede la possibilità di accesso agli incentivi di cui al DM MISE 6-7-2012 (G.U. n. 59 del 2012) agli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali l'accesso ai suddetti incentivi era stata negata a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al registro di cui sopra. Ad ogni modo la riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia comportato per l'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.

Posto che l'accesso in oggetto comporta la fruizione di incentivi già previsti a legislazione vigente e che gli stessi sono erogati dal GSE mediante apposite componenti delle tariffe elettriche, la disposizione in esame non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 58

(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa: disciplina del trattamento delle riserve imposta sul reddito di impresa presenti al momento della fuoriuscita dal regime)

La disposizione chiarisce il trattamento tributario spettante alle somme prelevate da riserve IRI in caso di fuoriuscita dal regime, stabilendo che le stesse concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci ma con riconoscimento di un credito di imposta del 24% (aliquota IRI). In tal modo, in sostanza, si ripristina l'originario trattamento tributario delle stesse, quale sarebbe stato in mancanza dell'opzione IRI, con la previsione del riconoscimento di un credito di imposta per quanto già versato, onde evitare una doppia imposizione.

Alla misura in esame non si ascrivono effetti finanziari, data la natura procedurale della stessa volta a meglio disciplinare il nuovo regime IRI.

Articolo 59

(Transfer pricing)

Alla modifica normativa non si ascrivono effetti trattandosi di interventi procedurali.

Il comma 1 ha lo scopo di adeguare la terminologia della disciplina domestica in materia di prezzi di trasferimento alle più recenti indicazioni emerse in sede OCSE anche nell'ambito dei lavori del progetto

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), ai fini della corretta determinazione del valore normale delle operazioni tra imprese associate e delle conseguenti variazioni del reddito.

Il comma 2 disciplina le modalità di riconoscimento delle variazioni in diminuzione del reddito a seguito di rettifiche definitive effettuate da Stati esteri, prevedendo due ulteriori ipotesi alternative alle procedure amichevoli (già previste dal precedente articolato normativo), attivabili dal contribuente. La previsione di tali procedure comporterà, sin dai primi anni successivi all'entrata in vigore della disposizione, la riduzione dei tempi di istruttoria e del numero complessivo delle procedure amichevoli con conseguente miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa.

L'impatto costituito dall'eventuale anticipazione finanziaria derivante dalla finalizzazione delle richieste dei contribuenti in tempi più brevi è bilanciato dal beneficio derivante dal risparmio dei maggiori interessi che dovrebbero essere corrisposti sulle stesse somme in ragione dei più lunghi tempi di conclusione delle procedure amichevoli ed da un efficientamento generalizzato della procedure amichevoli con altri Stati.

Articolo 60

(Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori)

La norma in esame dispone la qualificazione di reddito di capitale dei proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta (mediante azioni, quote o altri strumenti finanziari) ai risultati economici di società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti amministratori e consulenti, anche laddove gli stessi siano relativi a classi di quote aventi diritti patrimoniali rafforzati.

La suddetta qualificazione reddituale è tuttavia subordinata alla presenza dei seguenti requisiti:

a) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti, gli amministratori ovvero i consulenti, detentori di tali azioni, quote o strumenti finanziari privilegiati, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento complessivo effettuato dall'OICR o, nel caso di società o enti, del patrimonio netto;

b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari privilegiati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti abbiano ricevuto distribuzioni per un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;

c) le quote o azioni privilegiate sono detenute dai dipendenti, amministratori e consulenti o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

In assenza dei suddetti requisiti, allo scopo di evitare possibili abusi, i proventi percepiti dai soggetti su azioni, quote o strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati devono essere qualificati come redditi di lavoro (dipendente, assimilato o autonomo) o redditi di natura finanziaria a seconda delle circostanze.

Si ritiene che questi nuovi criteri, oltre che conferire maggiore certezza nell'applicazione della corretta qualificazione reddituale delle fattispecie interessate, non determinano effetti in termini di gettito in considerazione sia dei limitati casi oggetto della disposizione proposta sia della prassi attualmente adottata (i criteri appaiono addirittura maggiormente stringenti rispetto alla pratica vigente).

Inoltre, si sottolinea che i nuovi criteri previsti allineano la disciplina italiana in materia a quella già in essere nei principali Paesi europei come Francia e Germania, rendendo quindi l'Italia più competitiva attraverso la definizione di un quadro normativo più chiaro in modo da attrarre nuovi investimenti, potenzialmente generatori di ulteriore gettito.

Articolo 60-bis

(Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti)

La proposta emendativa si limita ad eliminare il previgente limite temporale per la presentazione delle domande che era fissato in relazione all'assunzione della qualità di parte offesa alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208, restando comunque limitata a 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 la dotazione finanziaria complessiva prevista dal comma 199 e che costituirà il tetto massimo alle domande che potranno pervenire al Fondo.

Potrà essere conseguentemente modificato anche il decreto ministeriale attuativo per tener conto della nuova platea dei possibili beneficiari; in detta sede verrà ulteriormente confermato che le agevolazioni verranno concesse nei limiti della disponibilità del Fondo.

Articolo 60-ter

(Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation)

La norma proposta detta disposizioni volte a trasferire la proprietà intellettuale dei progetti, la proprietà dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e acquisiti nell'ambito degli stessi, allo stato in capo al MIUR, e la relativa gestione e utilizzazione a favore dei soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle Regioni Convergenza, mediante atti a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo scopo primario, dunque, di questa disposizione è quello di confermare la titolarità dei diritti di proprietà e di possesso in capo a soggetti pubblici per scongiurare eventuali e potenziali rischi di influenza del mercato.

Prevede, altresì, che si agevoli la conclusione e la gestione futura, amministrativo-contabile e finanziaria con regole semplificate anche in deroga alle discipline generali per favorire un intervento, quale è quello delle cd Social Innovation, particolarmente atteso e speciale.

La stessa disposizione autorizza il MIUR a proseguire nei trasferimenti dei fondi ai soggetti attuatori, previa rendicontazione puntualmente verificata dall'amministrazione.

La norma prevede, infine, che il MIUR possa emanare disposizioni attuative che devono ispirarsi a principi e criteri di semplificazione per la gestione contabile e finanziaria dei fondi destinati ai progetti, nonché alla regolamentazione più efficace e speditiva delle modalità e termini di conclusione e gestione degli stessi.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 60-quater

(Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'Amministrazione della Giustizia)

La disposizione modifica il rapporto tra il numero delle sottocommissioni e il numero dei candidati dei concorsi stabilito all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, prevedendo che a ciascuna sottocommissione, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati (in luogo dei 500 previsti dalla disciplina di riferimento). In tal senso, si intende consentire, per le procedure assunzionali autorizzate dall'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito dalla legge 12 agosto 2016, n. 161 e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in favore dell'amministrazione della giustizia, la possibilità di procedere alla costituzione di sottocommissioni, con la finalità di assicurare la celerità di espletamento delle predette procedure concorsuali. La costituzione di un numero superiore di sottocommissioni, comportando una velocizzazione delle procedure concorsuali, assicura che non si determinino oneri superiori a quelli attualmente previsti per l'espletamento della procedura concorsuale, tenuto conto che l'aumento della spesa per i compensi è compensato dalla riduzione delle spese di missione dei componenti della commissione e delle sottocommissioni, come evidenziato dai prospetti in calce che recano la stima delle quantificazioni finanziarie.

Si riportano di seguito le tabelle 1 e 2 e le tabelle 3 e 4 concernenti la comparazione degli oneri per le assunzioni previste dall'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito dalla legge 12 agosto 2016, n. 161; inoltre le tabelle 5, 6, 7 e 8 relative alle assunzioni previste dall'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Per quanto premesso, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito dalla legge 12 agosto 2016, n. 161

(TAB. 1)

800 Posti assistente giudiziario

Spese concorsuali per le Commissioni d'esame a legislazione vigente (4 sottocommissioni di 2 componenti):

N. Candidati idonei risultanti a seguito delle prove scritte	Presidente	Indennità a fissa Presidente	Indennità Integrativa Presidente per ogni candidato esaminato (orale)	Componenti	Indennità a fissa Componenti	Componenti Sottocommissioni	Indennità fissa Componenti (ridotta 50% per le sottocommissioni)	Indennità Integrativa Componenti per ogni candidato esaminato (orale)	Segretari	Indennità a fissa Segretari	Indennità Integrativa Segretari per ogni candidato esaminato (orale)	Commissionari con provenienza Fuori Sede	N. sessioni di 3 gg per ciascuna Commissione	spese di viaggio A/R	spese per vitto e alloggio (3gg e 2 notti)	Onere Complessivo
1	1	€ 200,80	€ 0,48	2	€ 167,33	8	€ 83,67	€ 0,41	5	€ 133,87	€ 0,32	60%	9	€ 120	€ 500	
2.500	1	€ 200,80	€ 1.200,00	2	€ 334,66	8	€ 669,32	€ 2.050,00	5	€ 669,35	€ 800,00	6,6	9	€ 7.128,00	€ 29.700,00	€ 42.752,00

(TAB. 2)

Spese concorsuali per le Commissioni d'esame (9 sottocommissioni di 2 componenti):

N. Candidati idonei risultanti a seguito delle prove scritte	Presidente e componente anziano	Indennità a fissa Presidente	Indennità Integrativa Presidente per ogni candidato esaminato (orale)	Componenti	Indennità a fissa Componenti	Componenti Sottocommissioni	Indennità fissa Componenti (ridotta 50% per le sottocommissioni)	Indennità Integrativa Componenti per ogni candidato esaminato (orale)	Segretari	Indennità a fissa Segretari	Indennità Integrativa Segretari per ogni candidato esaminato (orale)	Commissionari con provenienza Fuori Sede	N. sessioni di 3 gg per ciascuna Commissione	spese di viaggio A/R	spese per vitto e alloggio (3gg e 2 notti)	Onere Complessivo
1	1	€ 200,80	€ 0,48	2	€ 167,33	18	€ 83,67	€ 0,41	10	€ 133,87	€ 0,32	60%	4	€ 120	€ 500	
2.500	1	€ 200,80	€ 1.200,00	2	€ 334,66	18	€ 1.605,97	€ 2.050,00	10	€ 1.338,70	€ 800,00	12,6	4	€ 6.048,00	€ 25.200	€ 38.678,00

200 posti funzionario giudiziario

(TAB. 3)

Spese concorsuali per le Commissioni d'esame a legislazione vigente (2 sottocommissioni di 2 componenti):

N. Candidati ammessi alle prove scritte (2 prove scritte)	N. Candidati ammessi alla prova orale	Presidente	Indennità a fissa Presidente	Indennità Integrativa Presidente per ogni candidato esaminato (orale)	Componenti	Indennità a fissa Componenti	Componenti Sottocommissioni	Indennità fissa Componenti (ridotta 50% per le sottocommissioni)	Indennità Integrativa Componenti per ogni candidato esaminato (orale)	Segretari	Indennità a fissa Segretari	Indennità Integrativa Segretari per ogni candidato esaminato (orale)	Commissionari con provenienza Fuori Sede	N. sessioni di 3 gg per ciascuna Commissione	spese di viaggio A/R	spese per vitto e alloggio (3gg e 2 notti)	Onere Complessivo
1	500	1	€ 251,00	€ 0,50	2	€ 209,17	4	€ 104,59	€ 0,42	3	€ 167,33	€ 0,33	60%	19	€ 120	€ 500	
1.500	500	1	€ 251,00	€ 1.750,00	2	€ 418,34	4	€ 418,34	€ 2.939,830	3	€ 501,99	€ 1.154,93	4,2	19	€ 9.576,00	€ 39.900	€ 56.910,00

(TAB. 4)

Spese concorsuali per le Commissioni d'esame (5 sottocommissioni di 2 componenti):

N. Candidati ammessi alle prove scritte (2 prove scritte)	N. Candidati ammessi alla prova orale	Presidente e componente anziano	Indennità a fissa Presidente	Indennità Integrativa Presidente per ogni candidato esaminato (orale)	Componenti	Indennità a fissa Componenti	Componenti Sottocommissioni	Indennità fissa Componenti (ridotta 50% per le sottocommissioni)	Indennità Integrativa Componenti per ogni candidato esaminato (orale)	Segretari	Indennità a fissa Segretari	Indennità Integrativa Segretari per ogni candidato esaminato (orale)	Commissionari con provenienza Fuori Sede	N. sessioni di 3 gg per ciascuna Commissione	spese di viaggio A/R	spese per vitto e alloggio (3gg e 2 notti)	Onere Complessivo
1	500	1	€ 251,00	€ 0,50	2	€ 209,17	10	€ 104,59	€ 0,42	6	€ 167,33	€ 0,33	60%	9	€ 120	€ 500	
1500	500	1	€ 251,00	€ 1.750,00	2	€ 418,34	10	€ 1.045,95	€ 2.939,83	6	€ 1.003,98	€ 1.154,93	7,8	9	€ 8.424,	€ 35.100	€ 52.088,00

Articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

(TAB. 5)

800 Posti assistente giudiziario

Spese concorsuali per le Commissioni d'esame a legislazione vigente (4 sottocommissioni di 2 componenti):

N. Candidati idonei risultanti a seguito delle prove scritte	N. Commissioni d'esame	Indennità a fissa Presidenza	Indennità Integrativa Presidente per ogni candidato esaminato (orale)	Componenti	Indennità a fissa Componenti	Componenti Sottocommissioni	Indennità fissa Componenti (ridotta 50% per le sottocommissioni)	Indennità Integrativa Componenti per ogni candidato esaminato (orale)	Segretari	Indennità a fissa Segretari	Indennità Integrativa Segretari per ogni candidato esaminato (orale)	Commissionari con provenienza Fuori Sede	N. sessioni di 3 gg per ciascuna Commissione	spese di viaggio A/R	spese per vitto e alloggio (3gg e 2 notti)	Onere Complessivo
2.500	1	€ 200,80	€ 1.200,00	2	€ 334,66	8	€ 669,32	€ 2.050,00	5	€ 669,35	€ 800,00	6,6	9	€ 7.128,00	€ 29.700,00	€ 42.752,00

(TAB. 6)

Spese concorsuali per le Commissioni d'esame (9 sottocommissioni di 2 componenti):

N. Candidati idonei risultanti a seguito delle prove scritte	N. Commissioni d'esame	Indennità a fissa Presidenza	Indennità Integrativa Presidente per ogni candidato esaminato (orale)	Componenti	Indennità a fissa Componenti	Componenti Sottocommissioni	Indennità fissa Componenti (ridotta 50% per le sottocommissioni)	Indennità Integrativa Componenti per ogni candidato esaminato (orale)	Segretari	Indennità a fissa Segretari	Indennità Integrativa Segretari per ogni candidato esaminato (orale)	Commissionari con provenienza Fuori Sede	N. sessioni di 3 gg per ciascuna Commissione	spese di viaggio A/R	spese per vitto e alloggio (3gg e 2 notti)	Onere Complessivo
2.500	1	€ 200,80	€ 1.200,00	2	€ 334,66	18	€ 1.505,97	€ 2.050,00	10	€ 1.338,70	€ 800,00	12,6	4	€ 6.048,00	€ 25.200	€ 38.678,00

200 posti funzionario giudiziario

(TAB. 7)

Spese concorsuali per le Commissioni d'esame a legislazione vigente (2 sottocommissioni di 2 componenti):

N. Candidati ammessi alle prove scritte (2 prove scritte)	N. Commissioni d'esame	Indennità a fissa Presidenza	Indennità Integrativa Presidente per ogni candidato esaminato (orale)	Componenti	Indennità a fissa Componenti	Componenti Sottocommissioni	Indennità fissa Componenti (ridotta 50% per le sottocommissioni)	Indennità Integrativa Componenti per ogni candidato esaminato (orale)	Segretari	Indennità a fissa Segretari	Indennità Integrativa Segretari per ogni candidato esaminato (orale)	Commissionari con provenienza Fuori Sede	N. sessioni di 3 gg per ciascuna Commissione	spese di viaggio A/R	spese per vitto e alloggio (3gg e 2 notti)	Onere Complessivo
1.500	500	€ 251,00	€ 1.750,00	2	€ 418,34	4	€ 418,34	€ 2.939,83	3	€ 501,99	€ 1.154,93	4,2	19	€ 9.576,00	€ 39.500	€ 56.910,00

(TAB. 8)

Spese concorsuali per le Commissioni d'esame (5 sottocommissioni di 2 componenti):

N. Candidati ammessi alle prove scritte (2 prove scritte)	N. Commissioni d'esame	Indennità a fissa Presidenza	Indennità Integrativa Presidente per ogni candidato esaminato (orale)	Componenti	Indennità a fissa Componenti	Componenti Sottocommissioni	Indennità fissa Componenti (ridotta 50% per le sottocommissioni)	Indennità Integrativa Componenti per ogni candidato esaminato (orale)	Segretari	Indennità a fissa Segretari	Indennità Integrativa Segretari per ogni candidato esaminato (orale)	Commissionari con provenienza Fuori Sede	N. sessioni di 3 gg per ciascuna Commissione	spese di viaggio A/R	spese per vitto e alloggio (3gg e 2 notti)	Onere Complessivo
1500	500	€ 251,00	€ 1.750,00	2	€ 418,34	10	€ 1.045,85	€ 2.939,83	6	€ 1.003,98	€ 1.154,93	7,8	9	€ 8.424	€ 35.100	€ 52.088,00

Articolo 60-quinquies

(Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in)

La direttiva 2014/59/UE ("BRRD" – Bank Recovery and Resolution Directive) ha fissato i principi, le regole e le procedure per il risanamento o la risoluzione di enti creditizi ed imprese di investimento che, a livello nazionale, sono stati trasposti nell'ordinamento tramite il decreto legislativo 180/2015, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 2016.

L'articolo 49 del decreto legislativo 180/2015, coerentemente con quanto disposto dalla direttiva europea, prevede quali passività finanziarie di soggetti sottoposti a procedure di risoluzione o risanamento siano escluse dal c.d. bail-in, ovvero dalla procedura che prevede la riduzione fino all'annullamento del valore di talune passività secondo la gerarchia concorsuale.

L'articolo 49 del decreto legislativo 180/2015 elenca le passività escluse dalla procedure di bail-in, sancendo in alcuni casi una tutela assoluta, senza riguardo alla natura del contraente e, per altre, i requisiti alla cui sussistenza è subordinata la medesima esclusione. In particolare, la lettera c) del comma 1, con riferimento alle disponibilità della clientela detenute presso l'ente sottoposto a risoluzione, prevede che l'esclusione dal bail in operi quando tali clienti risultino protetti nelle procedure concorsuali loro applicabili mediante un disposto normativo che accordi ai titolari delle disponibilità una protezione specifica nei confronti dei creditori del soggetto insolvente che detenga le predette disponibilità a titolo di depositario o sub-depositario.

Con riferimento alle forme pensionistiche complementari ed alle possibili interrelazioni e diversi rapporti creditori che esse possono avere con enti creditizi o imprese di investimento assoggettabili a bail-in, occorre pertanto distinguere in quali termini di configuri il rapporto giuridico e quale sia la natura dei rispettivi sottostanti. Sulla base della regolamentazione in essere in materia di investimenti delle forme pensionistiche complementari, è quindi possibile che si configurino diverse fattispecie, per ognuna delle quali la procedura di bail-in potrebbe o meno operare. Nello specifico:

- per quanto riguarda le risorse conferite in gestione convenzionata ad un soggetto cui si applica il bail-in, tale meccanismo non opererebbe in forza di quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 252/2005, che sancisce come tali risorse costituiscano patrimonio separato e autonomo rispetto a quello del gestore e non possano, pertanto, né essere oggetto di azioni esecutorie da parte dei creditori del gestore né essere coinvolte nelle procedure concorsuali che lo riguardano;

- la medesima protezione non opererebbe in tutto e per tutto con riferimento alle risorse affidate ad un ente creditizio svolgente funzione di depositario. Infatti, lo stesso decreto legislativo 252/2005, in questo caso all'articolo 7, comma 3, nel disciplinare le funzioni del depositario ed i rapporti giuridici tra questo e la forma pensionistica complementare rimanda, prevedendone l'estensione, a talune disposizione legislative in essere in materia di depositari degli Organismi collettivi di investimenti (OICR), che consentono di considerare patrimonio segregato quello custodito presso il depositario e pertanto escluso dal bail-in. Tuttavia, nel caso delle disponibilità liquide affidate ad un depositario si riscontra l'assenza nella normativa di settore dei fondi pensione, in particolare in quella relativa alle procedure concorsuali loro applicabili, di una disposizione che possa costituire una protezione nei confronti di una procedura di bail-in analoga, ad esempio, a quella in essere per i fondi comuni di investimento (OICVM o FIA) prevista dall'articolo 36, comma 4, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria. Da tale circostanza, pertanto, deriva la possibilità che le disponibilità liquide affidate da un fondo pensione ad un depositario potrebbero incorrere nella procedura di bail-in qualora quest'ultimo fosse soggetto a risoluzione e l'annullamento di passività di altra natura non sia sufficiente a garantirne il risanamento.

La disposizione è volta a rimediare alla lacuna normativa osservata nel trattamento delle disponibilità liquide affidate al depositario. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto interviene su procedure per il risanamento o la risoluzione di enti creditizi ed imprese di investimento nelle quali non è previsto un intervento pubblico.

Articolo 60-sexies

(Cartolarizzazione di crediti)

La disposizione è connessa al problema della mole dei crediti deteriorati che, a seguito della crisi finanziaria e della successiva crisi economica appesantiscono il bilancio delle banche italiane. Come noto, il problema del volume degli asset deteriorati è all'attenzione delle istituzioni europee e internazionali. In sede europea è stato predisposto un rapporto in cui si sostiene la necessità di una gestione attiva dei crediti deteriorati, come aveva già indicato la BCE con la guidance recentemente

pubblicata, ma anche una più veloce dismissione ovvero una più rigorosa svalutazione del loro valore auspicando misure di vigilanza appropriate.

In considerazione della limitatezza del mercato secondario dei crediti deteriorati, sostanzialmente oligopolistico, è necessario ampliare il range degli strumenti a disposizione delle banche per la cessione dei crediti deteriorati.

Uno dei tool a disposizione è quello della cartolarizzazione dei crediti deteriorati: la disposizione si pone l'obiettivo di consentire operazioni di cartolarizzazione, più complesse di quelle della cartolarizzazione del credito in bonis, volte a migliorare le prospettive di recupero e incasso del credito attraverso interventi mirati alla disciplina relativa alle cartolarizzazioni contenuta nella legge 130 del 1999.

Si prevede, la facoltà per la società di cartolarizzazione di includere nel portafoglio cartolarizzato, oltre ai crediti pecuniari, anche eventuali posizioni "equity" o "quasi-equity" che il soggetto "originator" abbia acquisito nel corso di procedure concorsuali, di ristrutturazione o risanamento. Ciò permetterebbe alle società di cartolarizzazione di gestire in maniera unitaria le varie esposizioni, in un'ottica di "turn around" aziendale (comma 3). La gestione unitaria e coerente di tali posizioni è fondamentale per assicurare un'efficace azione volta al miglioramento delle prospettive di recuperabilità dei crediti verso il debitore. La società di cartolarizzazione ha l'obbligo di individuare un soggetto con una adeguata competenza tecnica (asset manager) al fine di gestire al meglio e in modo indipendente i diritti derivanti dai titoli e strumenti di cui la società diviene titolare (comma 4).

Inoltre, nelle suddette cartolarizzazioni di crediti oggetto di procedure concorsuali di ristrutturazione o risanamento, le società di cartolarizzazione possono concedere finanziamenti ai debitori dei crediti cartolarizzati al fine di supportare il risanamento delle "società in difficoltà" (comma 2). In questo caso la gestione dei finanziamenti concessi deve essere affidata dalla società di cartolarizzazione a un soggetto abilitato alla concessione dei finanziamenti.

In questo caso si prevede la non applicabilità delle disposizioni previste nel codice civile in materia di subordinazione dei finanziamenti dei soci (art 2467cc "il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori (...)") in quanto tale norma rappresenterebbe un sostanziale disincentivo per l'erogazione di nuova finanza da parte di società di cartolarizzazione nel suddetto ambito (comma 3).

Viene altresì consentito alle società di cartolarizzazione di incaricare una società veicolo, appositamente costituita in forma di società, di acquistare, nell'interesse della cartolarizzazione, beni mobili e immobili (ivi inclusi beni oggetto di contratti di leasing, anche unitamente ai relativi rapporti contrattuali) che costituiscono la garanzia dei crediti di cui è titolare la società di cartolarizzazione.

Con riferimento ai casi di cessione di beni oggetto di locazione finanziaria unitamente ai relativi contratti di locazione finanziaria, si indicano prescrizioni ulteriori in coerenza con la disciplina della concessione di finanziamenti.

Comma 5. La norma dispone, inoltre, che, nel caso la cessione abbia ad oggetto i beni e i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo di cui al comma 4 debba essere consolidata nel bilancio di una banca anche se non facente parte di un gruppo bancario e debba essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione. La stessa è destinata ad essere liquidata una volta finita l'operazione.

Le disposizioni applicabili in materia fiscale alle società che esercitano attività di locazione finanziaria trovano integrale applicazione alla società veicolo cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività.

L'ultimo capoverso del comma 5 prevede l'applicazione in misura fissa delle imposte indirette sui trasferimenti immobiliari connessi con le operazioni di cartolarizzazione operate mediante la creazione di una società veicolo ad hoc. Sotto il profilo degli effetti finanziari, tale agevolazione si configura quale rinuncia a maggior gettito in considerazione della circostanza che le suddette operazioni non sono ancora state effettuate e potrebbero originarsi solo a seguito dell'entrata in vigore della disposizione.

Comma 6. Disposizioni in ordine all'iscrizione e pubblicazione delle cessioni di crediti non individuati in blocco, da parte di banche e intermediari finanziari.

Comma 7 affidamento a una banca o a un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del TUB nel caso di finanziamenti volti a migliorare le prospettive di recupero crediti (di cui al comma 2).

Comma 8 Disposizioni in ordine all'individuazione e alla verifica della conformità dell'attività del soggetto e agli adempimenti relativi al prospetto informativo nel caso di cui al comma 3.

La disposizione è di carattere procedurale e ordinamentale e non reca effetti sui saldi di finanza pubblica.

CAPO III INVESTIMENTI PER EVENTI SPORTIVI

Articolo 61

(Eventi sportivi di sci alpino)

Il comma 1 prevede la nomina di un commissario con il compito di provvedere all'attuazione del piano degli interventi necessari a consentire lo svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei mondiali di sci che si svolgeranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.

I commi da 2 a 4 dettano norme procedurali per la predisposizione e l'approvazione del piano degli interventi di cui al comma 1.

Nei commi da 5 a 10 sono delineati compiti e poteri del commissario in relazione all'attuazione del piano. In particolare, al comma 8 è previsto che il commissario possa affidare, con atto motivato e nel limite delle risorse disponibili, e comunque nel limite di 200 mila euro annui, l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche.

Il comma 11 prevede che gli enti territoriali interessati alla realizzazione del piano sono tenuti a mettere a disposizione i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività commissariale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per le finalità del comma 1, il comma 12 autorizza la spesa complessiva di 40 milioni di euro, di cui 5 milioni per il 2017, 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e 5 milioni per il 2021, che si aggiungono alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo. Il relativo onere è posto a carico del fondo speciale di conto capitale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 13 dispone la nomina del Presidente pro-tempore di ANAS S.p.A. quale commissario per l'individuazione, la progettazione e la tempestiva esecuzione delle opere di adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, ai fini dello svolgimento degli eventi sportivi indicati al comma 1. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.

Il comma 14 dispone che il commissario di cui al comma 13 possa avvalersi delle strutture di ANAS, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti territoriali interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 15 prevede che il commissario di cui al comma 13 predisponga un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale.

I commi da 16 a 23 hanno carattere procedurale, definendo modalità di approvazione e attuazione del piano degli interventi e compiti del commissario.

Il comma 24 prevede che il piano degli interventi della rete viaria di cui ai commi precedenti è finanziato con le risorse previste nell'ambito del contratto di programma stipulato con ANAS s.p.a. nonché con le risorse di cui all'articolo 1, comma 604, della legge n. 232/2016, che ha autorizzato per tali scopi la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

Le disposizioni recate dai commi da 25 a 28 hanno carattere procedurale e non determinano effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 62

(Costruzione di impianti sportivi)

La norma prevede disposizioni di carattere procedurale volte a favorire, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di forme di finanziamento, gli interventi di ristrutturazione nuova costruzione di impianti sportivi.

In particolare, il comma 1, così come modificato dalla Camera dei Deputati, prevede che, per garantire il complessivo equilibrio economico finanziario della costruzione o della ristrutturazione di un impianto sportivo esistente, anche al fine di assicurare la valorizzazione del territorio in termini

sociali, occupazionali ed economici, il soggetto istante possa costruire immobili complementari e/o funzionali al finanziamento e/o alla fruibilità dell'impianto con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, esclusa la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.

Differentemente dall'assetto attuale della legislazione, tuttavia, si ammette la possibilità che all'interno dell'impianto sportivo con capienza superiore a cinquemila posti possano essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o associazione sportiva utilizzatrice, nei limiti del venti per cento della superficie utile. Vale la pena di chiarire che tale previsione non comporta la realizzazione di edilizia residenziale: gli alloggi di servizio, infatti, essendo preordinati a ospitare gli atleti e i dipendenti della società o dell'associazione utilizzatrice dell'impianto, devono considerarsi assorbiti alla destinazione d'uso principale, nella specie sportiva.

Inoltre, gli immobili complementari e/o funzionali al finanziamento e/o alla fruibilità dell'impianto sportivo, che nell'ipotesi di impianti pubblici sono acquisiti a titolo originario al patrimonio dell'amministrazione, possono essere costruiti soltanto in aree contigue a quella dell'intervento ed esclusivamente nell'ambito del territorio comunale già urbanizzato: con questa precisazione, quindi, si è esclusa la possibilità che lo studio di fattibilità preveda la costruzione di immobili in ambiti territoriali diversi, anche distanti da quello ove si colloca l'impianto sportivo, maggiormente appetibili sul piano commerciale.

Sempre al comma 1 è stata introdotta la previsione che, nel caso di più istanze concorrenti aventi a oggetto impianti sportivi pubblici, nel rispetto dei principi di derivazione europea di par condicio e libera concorrenza, la conferenza di servizi preliminare debba procedere a una disamina comparativa, individuando quella ammessa alla successiva fase procedimentale della conferenza di servizi decisoria.

Il comma 2 prevede che il progetto definitivo dell'opera, che costituisce uno degli elementi della proposta, sia redatto secondo le condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, ferma restando la possibilità per il proponente di discostarsene motivatamente.

Il comma 2 prevede inoltre che il progetto definitivo dell'opera debba essere corredato:

(i) qualora si tratti di interventi su impianti sportivi privati, da una bozza di convenzione urbanistica attuativa dell'intervento, che garantisca la realizzazione anticipata o contestuale delle opere di urbanizzazione necessarie per assicurare il primario interesse pubblico a che il nuovo impianto sia reso agibile in un adeguato contesto ambientale e urbanistico;

(ii) sempre nel caso di interventi su impianti sportivi privati, da un piano economico finanziario che dia conto dell'effettiva copertura finanziaria di tutti i costi di realizzazione del progetto, mediante l'indicazione di adeguate e proficue forme di gestione nonchè mediante l'indicazione, ove necessaria, del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori, essendo di interesse pubblico la certezza in ordine alla effettiva ultimazione dei lavori;

(iii) nel caso di interventi pubblici, in conformità ai principi che regolano la procedura di project financing di cui all'art. 183 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da un piano economico finanziario che indichi le spese di predisposizione della proposta e che sia stato asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi costituita dallo stesso istituto di credito e iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari ovvero ancora da una società di revisione, nonchè da una bozza di convenzione di costruzione e gestione da sottoscrivere con l'amministrazione pubblica proprietaria delle aree e dell'impianto sportivo che, oltre ai contenuti propri della convenzione urbanistica attuativa, specifichi le caratteristiche dei servizi e della gestione. Al fine di agevolare l'accesso al finanziamento dell'opera pubblica, si è previsto che la convenzione di costruzione e gestione possa contemplare il trasferimento, in favore della concessionaria, di diritti reali (quali il diritto di superficie e/o quello di usufrutto) non solo sull'area nella quale deve sorgere il nuovo impianto o in quella dove insiste l'impianto da ristrutturare, ma altresì su beni immobili diversi nella disponibilità della stessa amministrazione e la cui utilizzazione, come precisato al primo comma, risulti strumentale e tecnicamente o economicamente connessa all'impianto sportivo. Tali diritti reali dovranno essere ceduti per la durata necessaria a una proficua gestione e al recupero degli investimenti in base ai criteri fissati dall'art. 168, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, entro il termine massimo della durata della concessione e comunque non oltre novant'anni per il diritto di superficie e trent'anni per quello di usufrutto.

Il comma 2-bis prevede che il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria, nel caso di impianti sportivi che ricadono, anche solo in parte, su aree pubbliche e che, pertanto, costituiscono opera pubblica, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza del progetto approvato, opera in variante allo strumento urbanistico vigente e costituisce verifica di compatibilità

ambientale.

Il comma 3, prevede di abbassare da 20.000 a 16.000 posti la capienza al di sopra della quale si può prevedere la possibilità di riservare l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto pubblico. Con riferimento agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza ricompresa tra 5.000 e 16.000 posti, invece, è previsto che l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo alla società o all'associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto.

Il comma 4 stabilisce che agli interventi di cui all'articolo 1, comma 304, lett. d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la società o l'associazione sportiva debba essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'art. 183, co. 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti. Il comma 5 prevede l'applicazione dell'articolo 125 del codice del processo amministrativo agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti.

Con la modifica introdotta alla Camera dei Deputati si è specificato che, nel caso di impianti sportivi pubblici, trattandosi di ipotesi di partenariato pubblico-privato e, quindi, di concessione di costruzione e gestione, la società o l'associazione sportiva proponente, qualora sia priva dei necessari requisiti di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 183 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dovrà associare o consorzare altri soggetti ai sensi del comma 8 della medesima disposizione.

Al comma 5 è stato aggiunto che, relativamente agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, anche le controversie aventi a oggetto il verbale della conferenza di servizi preliminare, in caso di istanze concorrenti, siano sottoposte alla disciplina di cui all'articolo 125 del codice del processo amministrativo.

Al comma 5-bis, con riferimento agli impianti sportivi "minori", con capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, si è prevista la possibilità di destinare, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 mq. di superficie utile lorda (SUL) ad attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico durante lo svolgimento di manifestazioni sportive ufficiali e fino a 100 mq. al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva svolta. Tale previsione ha l'obiettivo di consentire alle piccole società o associazioni sportive di ottenere ricavi sia per la copertura finanziaria o il recupero delle spese sostenute per l'impianto sia per incrementare la loro attività e l'organizzazione sportiva.

Infine, per esigenze di coordinamento con la legislazione vigente, al comma 5-ter si è abrogato l'articolo 1, comma 304, lett. a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui esclude che lo studio di fattibilità dell'opera possa prevedere la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale, essendo stato tale divieto esplicitato nel comma 1 per eliminare ogni dubbio interpretativo.

Dalle disposizioni, di carattere procedurale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 63

(Misure per la Ryder Cup 2022)

La disposizione prevede la concessione della garanzia dello Stato, per un ammontare massimo di 97 milioni, a favore di Ryder Cup Europe LLP per l'adempimento degli impegni assunti dalla Federazione Italiana Golf (FIG) in relazione al Progetto Ryder Cup 2022, nel periodo 2017 – 2027, non coperti dal contributo statale introdotto con la legge di bilancio 2017, e non già garantiti dalla garanzia fideiussoria rilasciata dall'Istituto per il Credito Sportivo. La garanzia viene concessa ex lege, rinviando ad un decreto ministeriale per i profili tecnici di operatività della garanzia.

Secondo quanto rappresentato dalla Federazione, l'escussione della garanzia è da ritenersi a basso rischio considerate le diverse fonti di reddito di cui dispone la FIG (contributi straordinari del CONI, Sponsor e aumento dei ricavi federali derivanti dalla crescita delle attività golfistiche). Si ritiene, pertanto, che la stessa possa essere iscritta "per memoria", senza dover prevedere un incremento delle risorse disponibili a legislazione vigente per provvedere agli oneri derivanti dalle garanzie dello Stato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI

Articolo 64
(Servizi nelle scuole)

La norma è finalizzata ad incrementare di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017, da riferire ai mesi da settembre a dicembre 2017, il finanziamento per l'acquisto dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari nonché per la prosecuzione degli interventi di piccola manutenzione previsti sino alla scadenza dei contratti attuativi della Convenzione Consip nei lotti in cui questi ultimi siano ancora vigenti. Tali risorse si aggiungono a quelle già presenti a legislazione vigente sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che rappresentano limite di spesa ai sensi dell'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Per la stima dell'onere mensile pari a 16 milioni di euro, si è preso in considerazione il maggior fabbisogno finanziario annuale necessario al mantenimento dei livelli occupazionali esistenti, pari ad euro 192,8 milioni di euro quantificato nella relazione tecnica del decreto-legge n. 42 del 2016. Tale maggior fabbisogno è stato determinato a partire dal costo complessivo sia dei servizi di pulizia che del progetto Scuole Belle (circa 485 milioni di euro che rappresenta il costo di 12.846 full time equivalent (FTE) coinvolti nelle attività di pulizia e di ripristino del decoro delle istituzioni scolastiche rivalutato del 26,5% per i costi di gestione e per gli utili d'impresa delle aziende) al netto delle risorse già previste a legislazione vigente.

Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della Legge n. 107 del 2015 (cd. Fondo Buona Scuola).

Comma 5-bis – La disposizione intende promuovere, già a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, lo sviluppo di mense scolastiche che utilizzino prodotti biologici, introducendo il concetto di “mensa scolastica biologica”, da definire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

A tal fine, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo finalizzato alla diffusione delle mense biologiche, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa biologica e a realizzare iniziative di informazione e promozione nelle scuole di accompagnamento al servizio di ristorazione. Tale fondo è assegnato alle Regioni e alle province autonome, secondo le modalità da definire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Agli oneri, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo ex art. 1, comma 200, legge n. 190/2014 e quanto a 2 milioni per il 2019, mediante corrispondente riduzione Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, ex art. 10, comma 5, decreto-legge n. 282/2004.

Articolo 64-bis.

(Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica)

La disposizione introduce alcune modifiche e integrazioni al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, che disciplina attualmente il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

I commi 1 e 2 confermano l'attuale articolazione del sistema di vendita sul territorio nazionale, basata sulla distinzione tra punti di vendita esclusivi (vale a dire le edicole, deputate alla vendita generale di quotidiani e periodici) e punti di vendita non esclusivi (gli esercizi commerciali, elencati all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170 del 2001, che possono vendere quotidiani o periodici in aggiunta ad altre categorie di merci).

Il comma 3, introducendo un nuovo articolo (4-bis) al decreto legislativo n. 170 del 2001, disciplina l'apertura dei nuovi punti di vendita stabilendo, sia per quelli esclusivi che non esclusivi, anche a carattere stagionale, che essa può avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attività (Scia) secondo le disposizioni contenute nell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Con tale previsione si è inteso risolvere i dubbi interpretativi sul se l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica fosse da considerarsi o meno effettivamente liberalizzata, dubbi che permanevano per il fatto che, seppure dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 recante "Disposizioni urgenti per la

concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", fosse evidente la volontà del legislatore di procedere ad una sostanziale liberalizzazione delle attività commerciali, e quindi anche della vendita di prodotti editoriali, tuttavia le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 170 del 2001 che prevedevano che l'esercizio dell'attività di vendita della stampa fosse soggetto al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, nel rispetto, per quanto riguarda i punti di vendita esclusiva, dei piani comunali di localizzazione, non erano state espressamente abrogate né, d'altra parte, era stato adottato alcun atto regolamentare che disponesse l'esclusione del settore dalla liberalizzazione.

Tuttavia, al fine di contemperare la liberalizzazione della vendita di quotidiani e periodici con la salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, è stato previsto che nelle zone, individuate dai Comuni, nelle quali sussistano particolari situazioni legate al numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, alla domanda, anche stagionale, ad esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita sia regolamentata sulla base delle disposizioni regionali e provinciali vigenti in materia e dei criteri e parametri qualitativi adottati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risultanze di tali intese saranno poi recepite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Sempre in sede di Conferenza unificata, si prevede che venga altresì regolarizzata la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti di vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore di amministrazioni territoriali, aziende sanitarie locali, aziende di trasporto pubblico e di promozione del turismo, nel rispetto degli eventuali vincoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente per tali attività e servizi ulteriori.

Il comma 4 della presente disposizione introduce alcune norme volte a regolare la disciplina dei rapporti tra distributori e rivenditori al fine di garantire una più efficace distribuzione territoriale dei prodotti editoriali. In particolare si prevede che le imprese di distribuzione debbano garantire a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali e che la fornitura non possa essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore; inoltre si stabilisce che le imprese di distribuzione territoriale devono assicurare ai punti vendita forniture di quotidiani e periodici adeguate, per tipologia e quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio e che le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento (così come di recente disciplinata dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 2016, n. 198), possano essere rifiutate o restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale, di posizione dominante delle imprese di distribuzione locale sugli edicolanti, questi ultimi lamentano di trovarsi nell'impossibilità di rifornirsi presso altre imprese nella stessa zona e quindi, in sostanza, di non essere liberi di scegliere il proprio fornitore, di contrattare singolarmente il prezzo di acquisto e di decidere il prezzo di vendita. La disposizione risponde anche all'esigenza di limitare la situazione di conflittualità nei rapporti tra le associazioni dei diversi operatori della filiera, che ha dato luogo a numerosi contenziosi giurisdizionali e a ricorsi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per abuso di posizione dominante.

Il comma 5, nell'intento di offrire al settore nuovi stimoli per una ripresa economica, stabilisce nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi. In particolare si prevede, da un lato, la possibilità di svolgere un'attività addizionale di distribuzione, volta ad assicurare l'erogazione del servizio in luoghi e tempi in cui la vendita della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione; dall'altro, viene consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali che ne facciano richiesta di pubblicazioni periodiche attinenti la tipologia del bene o servizio oggetto prevalente della loro attività commerciale. Anche l'attività addizionale di distribuzione dei punti vendita esclusivi è soggetta alla Scia. Il comma 6 estende alle violazioni della presente legge le sanzioni previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. La disposizione ha carattere ordinamentale e non produce oneri a carico della finanza pubblica, come peraltro specificato nella clausola di invarianza di cui al comma 8.

Articolo 65

(Autorità nazionale di regolazione del settore postale)

La norma in oggetto sopprime le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 6-21, e dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che disegna il sistema di finanziamento della (ora soppressa) Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, i cui compiti, a seguito del trasferimento di competenze intervenuto con il decreto-legge n. 201/2011, sono attualmente svolti dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Al contempo, prevede l'inserimento, all'articolo 1 della legge n. 266/2005, del comma 66-bis con il quale si stabilisce che, a decorrere dal 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità in relazione ai predetti compiti di regolamentazione del settore postale, si provvede con le modalità di cui ai precedenti commi 65 e 66, che stabiliscono i criteri di determinazione del contributo annuale dovuto all'AGCOM dai soggetti operanti negli altri settori sottoposti alla sua vigilanza (mercati delle comunicazioni elettroniche, dei servizi media audiovisivi e dell'editoria).

Con tale disposizione si pone rimedio alle criticità emerse nell'applicazione delle norme che disciplinano le modalità di finanziamento dell'AGCOM a seguito di alcune recenti pronunce del Giudice amministrativo che hanno dichiarato illegittime le procedure sinora seguite per determinare i contributi dovuti dagli operatori del settore postale.

Viene, altresì, assicurato l'effetto di uniformare la contribuzione dei vari mercati di competenza dell'AGCOM in punto di base imponibile e di aliquota massima. Quest'ultima verrebbe, infatti, fissata anche per il settore postale nel limite massimo del due per mille dei ricavi dell'ultimo bilancio anziché dell'uno per mille come attualmente previsto dall'articolo 2, comma 14, lett. b), del D.Lgs. n. 261/1999.

L'articolo in esame **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, in quanto la corresponsione del contributo a favore dell'AGCOM avviene da parte dei soggetti privati sottoposti all'attività di vigilanza e controllo dell'Autorità.

Articolo 65-bis

(Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

La disposizione modifica la definizione di "interventi di restauro e di risanamento conservativo" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del DPR n. 380 del 2001, specificando che si tratta di interventi che consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso, purché compatibili con gli elementi strutturali dell'operazione di restauro e di risanamento conservativo, nonché conformi agli elementi previsti dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.

La disposizione, di carattere procedurale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 65-ter

(Clausola di salvaguardia)

La disposizione non determina effetti finanziari, atteso che specifica esclusivamente che con riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le norme recate dal provvedimento in esame si applicano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 66

(Disposizioni finanziarie)

Il **comma 1** prevede un rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), per un importo pari a **12 milioni di euro per l'anno 2017, a 109 milioni di euro per l'anno 2018, a 39,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 9,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 86 milioni di euro per l'anno 2023 e a 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.**

Il **comma 2** dispone l'incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per **14 milioni di euro per l'anno 2017, per 86,2 milioni di euro per l'anno 2018, per 85,5 milioni di euro per l'anno 2019, per 135 milioni di euro per l'anno 2020, per 23,2 milioni di euro per l'anno 2021 e per 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.**

Comma 2-bis - Il miglioramento del fabbisogno di cassa nel 2017 determinato dall'articolo 50, pari a 300 milioni di euro, è finalizzato alla riduzione della giacenza che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e tenuta a detenere sul conto corrente di tesoreria, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del

decreto legge 9 giugno 2016, n. 98. Essendo l'effetto sul fabbisogno determinato dalla variazione delle giacenze sul conto corrente, la disposizione determina una riduzione a decorrere dal 2017 della predetta giacenza.

Il comma 3 reca la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 9, 12, 41, comma 2, 42, commi 1 e 2, 43, 43-bis, 44, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.627,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.196,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.263,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.711,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 3.778,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 3.749,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che aumentano a 5.196,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.369,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.784,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.771,9 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.828,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.799,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 3.759,4 milioni di euro per l'anno 2026 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

- quanto a 1.327,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.196,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.263,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.711,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 3.778,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 3.749,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;

- quanto a 69,1 milioni di euro per l'anno 2020, 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, 60 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

La lettera b-bis), introdotta alla Camera dei Deputati, prevede una copertura a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sul punto si rinvia a quanto esposto all'articolo 50.

Il comma 4 prevede che gli effetti migliorativi, per l'anno 2017, derivanti dal presente decreto e pari a 2.415 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e 3.100 milioni di euro in termini di indebitamento netto, siano destinati al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2017 presentato alle Camere. Tali effetti, date le caratteristiche degli interventi previsti – alcuni di carattere temporaneo (one-off), con particolare riferimento alle disposizioni a favore delle zone terremotate e agli introiti legati alla definizione agevolata delle controversie tributarie – consentono di conseguire una correzione dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in termini strutturali di 3,4 miliardi di euro nello stesso anno.

Il comma 5 prevede la sostituzione dell'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il comma 6 prevede che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 50, ove necessario il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191,
avviene.

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

5 GIU. 2017

Decreto legge n. 50/2017 - Disposizioni urgenti in materia finanziaria per il contenimento della spesa pubblica; iniziative a favore degli Enti Territoriali e delle popolazioni colpite da eventi sismici e misure per il rilancio economico sociale

E.M.	Art.	Co.	descrizione	s/e natura	Saldo netto da finanziare					Finanziamento										
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020								
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020								
			TITOLO I - Disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica																	
			CAPO I - Disposizioni in materia di entrata																	
	1		Estensione dello Split payment a tutta la PA, ai professionisti, alle controllate dalla PA centrale e locale nonché alle quote FTSE MIB - IVA lorda	e t	1.548,00	5.319,00	5.319,00	2.660,00	1.548,00	5.319,00	5.319,00	2.660,00	1.548,00	5.319,00	5.319,00	2.660,00				
	1		Estensione dello Split payment a tutta la PA, ai professionisti, alle controllate dalla PA centrale e locale nonché alle quote FTSE MIB - Rimborsi e compensazioni	s c	502,00	3.764,00	3.764,00	2.156,00												
	1		Estensione dello Split payment a tutta la PA, ai professionisti, alle controllate dalla PA centrale e locale nonché alle quote FTSE MIB - Rimborsi e compensazioni	e t					-502,00	-3.764,00	-3.764,00	-2.156,00	-502,00	-3.764,00	-3.764,00	-2.156,00				
1.16	1	4-quinquies	Estensione solidarietà nel pagamento dell'IVA al settore dei combustibili per autotrazione	e t	6,60	13,20	13,20	13,20	6,60	13,20	13,20	13,20	6,60	13,20	13,20	13,20				
2.04	2		Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA	e t	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	2-bis	1	Esenzione IVA servizi di vitto e di alloggio universitari	e t	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00				
2.04	2-bis	3	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5 DL n. 282/2004	s c	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00				
	3		Contrasto alle compensazioni indebite	s c	-975,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00												
	3		Contrasto alle compensazioni indebite	e t	975,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	975,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	975,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00			
3.52	3	4-quater	Modifica rivalutazione trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice	s c		-0,08	0,42	0,82												
3.52	3	4-quinquies	Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 legge n. 190/2014	s c		-0,20	-0,20	-0,82												
3.52	3	4-quinquies	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5 DL n. 282/2004	s c		-0,22	-0,22	0,00												
4.023	4 bis	1	Tassazione affitti brevi applicabile da giugno 2017	e t	81,30	139,30	139,30	139,30	81,30	139,30	139,30	139,30	81,30	139,30	139,30	139,30				
	4 bis	1	ENEA - controlli su ammissibilità tecnica interventi riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali	s c	0,50	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00				
4.023	4 bis	1	Cessione detrazioni per spese inerenti interventi di riqualificazione energetica condomini-IRPEF	e t	-0,40	-4,00	-6,30	-8,50	-0,40	-4,00	-6,30	-8,50	-0,40	-4,00	-6,30	-8,50	-22,60			
4.023	4 bis	1	Cessione detrazioni per spese inerenti interventi di riqualificazione energetica condomini-IRPEF/IRRES	e t		3,10	1,80	1,80												
4.023	4 bis	1	Cessione detrazioni per spese inerenti interventi di riqualificazione energetica condomini-IRAP	e t		-0,50	-0,30	-0,30												
4.023	4 bis	1	Cessione detrazioni per spese inerenti interventi di riqualificazione energetica condomini-IVA	s c		0,70	0,70	0,70												
4.023	4 bis	2 a	Utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 DL n. 154/2008	e t	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70				
4.023	4 bis	2 b	Utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 DL n. 154/2008	s c	-0,50	-3,50	-3,50	-5,70	-0,50	-3,50	-3,50	-5,70	-0,50	-3,50	-3,50	-5,70				
4.023	4 bis	2 c	Riduzione Tabella A MISE	s c		-1,00	-1,00	-1,00												
	5	1	Tassazione tabacco (rimodulazione accise)	e t	83,00	125,00	125,00	125,00	83,00	125,00	125,00	125,00	83,00	125,00	125,00	125,00				
	6	1	Giochi: Aumento PREU AWP (+1,5%)	e t	150,00	200,00	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	200,00	150,00			

EVL	Art.	Co.	descrizione	1/c natura	Saldo netto da finanziare						Indebitamento					
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
					e t	e t	e t	e t	e t	e t	e t	e t	e t	e t	e t	e t
	6	1	Giochi: Aumento PREU VLT (+0.5%)	e t	52,00	70,00	70,00	70,00	52,00	70,00	70,00	70,00	52,00	70,00	70,00	70,00
	6	2,3,4	Giochi: Inalzamento prelievo vincite da 6% a8% per il lotto; dal 6% al 12% per altri giochi (Vincite superiori a 500€)	e ext	36,00	143,00	143,00	143,00	36,00	143,00	143,00	143,00	36,00	143,00	143,00	143,00
7.6	7		Variazione rendimento ACE (1,6% nel 2017 e 1,50% dal 2018)-IRES	e t	238,70	318,20	808,10	598,20	238,70	318,20	808,10	598,20	238,70	318,20	808,10	598,20
7.6	7		Variazione rendimento ACE (1,6% nel 2017 e 1,50% dal 2018)-IRPEF	e t		40,10	67,90	48,60		40,10	67,90	48,60		40,10	67,90	48,60
8	1		Riscossione: riferimento della soglia di 120.000 euro per il pignoramento al valore complessivo dei beni anziché al singolo bene	e ext	85,00	226,00	282,00	282,00	85,00	226,00	282,00	282,00	85,00	226,00	282,00	282,00
9			Sterilizzazione parziale aumenti alliquote IVA	e t	-3.828,5	-4.363,0	-4.088,0	-4.088,0	-3.828,5	-4.363,0	-4.088,0	-4.088,0	-3.828,5	-4.363,0	-4.088,0	-4.088,0
			CAPO II- Disposizioni in materia di giustizia tributaria													
10			Innalzamento soglia mediazione controversie tributarie da 20.000 a 50.000 euro	e t		72,0	72,0	72,0		72,0	72,0	72,0		72,0	72,0	72,0
11			Liti pendenti	e t	320,00	80,00			320,00	80,00			320,00	80,00		
11.043	11-046	1	Assunzioni magistrati Corte dei Conti	s c		1,65	3,30	3,30		1,65	3,30	3,30		1,65	3,30	3,30
11.043	11-046	1	Assunzioni magistrati Corte dei Conti - effetti riflessi	e t/c						0,80	1,60	1,60		0,80	1,60	1,60
11.043	11-046	2	Riduzione Tabella A MEF	s c		-1,65	-1,65	-1,65		-1,65	-1,65	-1,65		-1,65	-1,65	-1,65
11.043	11-046	2	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5 DL n. 282/2004	s c		-1,65	-1,65	-1,65		-1,65	-1,65	-1,65		-1,65	-1,65	-1,65
			CAPO III- Disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica													
12			Rimodulazione autorizzazione di spesa per credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinate a strutture produttive individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 108 legge n.208/2015	s k	-110,00	55,00	55,00		-110,00	55,00	55,00		-110,00	55,00	55,00	
13.3	13		Riduzione stanziamenti programmi di spesa dei Ministeri	s c	-319,7				-319,7				-319,7			
13.3	13		Riduzione stanziamenti programmi di spesa dei Ministeri	s k	-140,35				-126,34	-14,00			-126,34	-14,00		
13.4	13	1-bis	Incremento stanziamenti programma "Istituzioni alta formazione artistica, musicale e coreutica"	s c	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
13.4	13	1-ter	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5 DL n. 282/2004	s c	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50
13.06	13	quater	Risparmi di spesa derivanti dalla sospensione del conto di moneta da 1 e 2 centesimi	s c		-1,87	-1,87	-1,87		-1,87	-1,87	-1,87		-1,87	-1,87	-1,87
13.06	13	quater	Fondo ammortamento Titoli di Stato- destinazione dei risparmi di spesa derivanti dalla sospensione del conto di moneta da 1 e 2 centesimi	s k		1,87	1,87	1,87		1,87	1,87	1,87		1,87	1,87	1,87
			TITOLO II- Disposizioni urgenti in materia di Enti territoriali													
14.11	14	1	Incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui art. 1, l.234/2016 comma 445	s c		11,00	11,00	11,00		11,00	11,00	11,00		11,00	11,00	11,00
14.11	14	1-bis	Adeguamento stima minor gettito - Esenzione IMU imballonati- quota Comuni di cui art. 1, l.n.208/2015, comma 24	e t						11,00	11,00	11,00		11,00	11,00	11,00
14.11	14	1-bis	Riduzione contributo per adeguamento stima minor gettito - Esenzione IMU imballonati- quota Comuni di cui art. 1, l.n.208/2015, comma 24	s c		-11,00	-11,00	-11,00		-11,00	-11,00	-11,00		-11,00	-11,00	-11,00
15	1		Contributo a favore delle province della regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari	s c	10,00	20,00	20,00	20,00	10,00	20,00	20,00	20,00	10,00	20,00	20,00	20,00
16.17	16	1-bis	Contributo province con dichiarazione dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015	s c	10,00				10,00				10,00			

EM.	Art.	Co.	descrizione	s/e natura	Saldo netto da finanziare					Imdebitamento				
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020		
16.17	16	1ter	Adeguamento stima minor gettito - Esenzione IMU mbullonati- quota Comuni di cui art. 1, l.n.208/2015, comma 24	e t						10,00				
16.17	16	1ter	Riduzione contributo per adeguamento stima minor gettito - Esenzione IMU imbullonati- quota Comuni di cui art. 1, l.n.208/2015, comma 24	s c	-10,00									
20.8	20	1	Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario	s c	180,00	180,00	80,00	80,00	80,00	180,00	180,00	80,00	80,00	80,00
20.79	20	1-bis	Contributo alle città metropolitane delle RSO per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art.1 legge n.56/2014	s c	12,00	12,00				12,00				12,00
20.8	20	2	Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 Legge n. 190/2014	s c	-120,00	-100,00				-120,00	-100,00			-100,00
20.8	20	3	Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria	s k	170,00					85,00	85,00			85,00
20.8	20	3	Riduzione contributo ANAS di cui all'articolo 1, comma 68 della legge n. 147/2013	s k	-170,00					-85,00	-85,00			-85,00
20.79	20	4-bis	Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, c. 200 legge n. 190/2014	s c	-12,00	-12,00				-12,00	-12,00			-12,00
21	21	1	Contributo per fusioni di Comuni	s c	1,00	1,00				1,00	1,00			1,00
21	21	2	Riduzione delle risorse destinate al fondo per l'attuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui dei Comuni di cui all'articolo 9 - ter del DL n.113/2016	s c	-1,00	-1,00				-1,00	-1,00			-1,00
21.014	21 ter	1	Contributi per sperimentazione SIOPE+	s c	1,00					1,00				1,00
21.014	21 ter	2	Riduzione Tabella A MEF	s c	-1,00					-1,00				-1,00
22.10	22	3-ter	Spesa in favore del Comune di Matera Capitale europea della cultura	s c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
22.10	22	3-quater	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5 DL n. 282/2004	s c	-1,00	-1,00				-1,00	-1,00			-1,00
22	22	6	Contratti di collaborazione per gli istituti e luoghi di cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale	s c	0,70	1,50				0,70	1,50			0,70
22	22	6	Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all'art.6, comma 2 DL n.154/2008	s k	-0,70	-1,50				-0,70	-1,50			-0,70
22.143	22	7ter	Maggiori oneri per le esigenze di funzionamento delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio	s c	3,00					3,00				3,00
22.143	22	7ter	Incremento dell'autorizzazione di spesa, di cui all'art. 1, comma 1142.L. 296/2006, destinata alla salvaguardia, restauro e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici e alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari	s c	1,50					1,50				1,50
22.143	22	7ter	Somme da destinare ai comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali nonché alle edizioni nazionali di cui all'articolo 5, comma 1 della Legge n. 420/1997.	s c	0,50					0,50				0,50
22.143	22	7ter	Riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta per consentire l'assunzione a tempo indeterminato presso il MIBACT di 500 funzionari di cui art. 1, comma 330, Legge n. 208/2015	s c	-10,00					-10,00				-10,00
22.143	22	7ter	Riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta per consentire l'assunzione a tempo indeterminato presso il MIBACT di 500 funzionari di cui art. 1, comma 330, Legge n. 208/2015- effetti riflessi	e t/c						-4,85				-4,85
22.145	22	7quater	Fondo promozione lettura, tutela e valorizzazione del patrimonio librario	s c		1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
22.145	22	7quater	Riduzione autorizzazione di spesa relativa al funzionamento istituti settore museale di cui all'articolo 1, comma 354 della legge n. 208/2015	s c	-1,00	-1,00				-1,00	-1,00			-1,00

EMV	Art.	Co.	Descrizione	4/e natura	Saldo netto di finanziare					Imdebitamento				
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020		
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020		
22.138	22	7quinquies	Assunzione di un'unità di dirigente (fascia MIBACT	s c	0,14	0,21	0,21	0,21	0,14	0,21	0,21	0,21		
22.138	22	7quinquies	Assunzione di un'unità di dirigente i fascia MIBACT- effetti riflessi	e t/c	0,07	0,10	0,10	0,10	0,07	0,10	0,10	0,10		
22.138	22	7quinquies	Riduzione autorizzazione di spesa per funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale di cui art. 1, comma 349, L. 208/2015	s c	-0,14	-0,21	-0,21	-0,21	-0,14	-0,21	-0,21	-0,21		
22.128 e 22.151	22	8	Contributo al Teatro Eliseo	s c	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
22	22	8	Versamento all'entrata quota Tax credit non utilizzata (articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183) che resta acquisita al bilancio dello Stato	e ext	2,0									
22.128 e 22.151	22	8	Versamento all'entrata quota Tax credit non utilizzata (articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183) che resta acquisita al bilancio dello Stato	s c	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0		
22.141	22	8bis	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5 DL n. 282/2004	s c	-2,00	-4,00	-4,00	-4,00	-2,00	-4,00	-4,00	-4,00		
22.141	22	8bis	Recupero e valorizzazione del Real Sito di Carditello, di cui all'art. 1, comma 13, D.L.n. 91/2013.	s c		0,30	0,30	0,30		0,30	0,30	0,30		
22.141	22	8bis	Riduzione autorizzazione di spesa per funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale di cui art. 1, comma 354, L. 208/2015	s c	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30		
22.08	22-bis	3	Fondo per la statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni AFAM non stabili	s c	7,50	17,00	18,50	20,00	7,50	17,00	18,50	20,00		
22.08	22-bis	5 lettera a)	Riduzione autorizzazione di spesa per alta formazione artistica, musicale e coreutica (di cui all'art. 19, c. 4, DL 104/2013)	s c	-0,51	-1,20	-1,37	-1,54	-0,51	-1,20	-1,37	-1,54		
22.08	22-bis	5 lettera b)	Riduzione autorizzazione di spesa per le accademie non statali di belle arti (art. 1, c. 358 della legge n.208/2015)	s c	-1,90	-4,00	-4,00	-4,00	-1,90	-4,00	-4,00	-4,00		
22.08	22-bis	5 lettera c)	Riduzione del Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" (art. 1, c. 202, L. 107/2015)	s c	-5,09	-11,80			-5,09	-11,80				
22.08	22-bis	6	Riduzione Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca di cui all'art. 1, c. 295 della legge n.232/2016	s c			-13,13	-14,46	0,00	0,00	-13,13	-14,46		
22.021	22-ter	1	Incremento del fondo per il rafforzamento dell'autonomia scolastica-aumento organico dell'autonomia di cui art.1, comma 366, L.232/2016	s c	40,70	132,10	131,60	133,80	40,70	132,10	131,60	133,80		
22.021	22-ter	1	Incremento del fondo per il rafforzamento dell'autonomia scolastica-aumento organico dell'autonomia di cui art.1, comma 366, L.232/2016	e t/c	16,05	60,38	60,14	61,21	16,05	60,38	60,14	61,21		
22.021	22-ter	2 lettera a)	Riduzione del Fondo per il riordino delle carriere del personale non dirigente del CNVFF di cui art.1, comma 365, lett b), L.232/2016	s c	-40,70				-40,70					
22.021	22-ter	2 lettera a)	Riduzione del Fondo per il riordino delle carriere del personale non dirigente del CNVFF di cui art.1, comma 365, lett b), L.232/2016 - effetti riflessi	e t/c	-16,05				-16,05					
22.021	22-ter	2 lettera b)	Riduzione Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" di cui all'articolo 1, comma 202, L. 107/2015	s c		-132,10	-70,98	-60,68		-132,10	-70,98	-60,68		
22.021	22-ter	2 lettera b)	Riduzione Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" di cui all'articolo 1, comma 202, L. 107/2016 - effetti riflessi	e t/c		-60,38	-30,74	-25,74		-60,38	-30,74	-25,74		
22.021	22-ter	2 lettera c)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui art. 10, comma 5, D.L.282/2004	s c			-20,60	-27,67			-20,60	-27,67		
22.021	22-ter	2 lettera d)	Riduzione del Fondo esigenze inderogabili di cui all'articolo 1, comma 200 legge 190/2014	s c			-40,02	-45,45			-40,02	-45,45		

Em.	Art.	Co.	descrizione	s/e natura	Saldo netto da finanziare						Impegnamento						
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
	25	1	Attribuzione a Province e città metropolitane quota Fondo di cui all'art. 1, comma 140 legge n.232/2016 per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica e di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio	s	k	64,0	118,0	80,0	44,1	24,0	35,0	103,0	95,0	24,0	35,0	103,0	95,0
	25	1	Riduzione Fondo da ripartire per il rilancio degli investimenti e dello sviluppo del Paese, di cui all'art. 1, comma 140 legge n.232/2016	s	k	-64,0	-118,0	-80,0	-44,1	-24,0	-35,0	-103,0	-95,0	-24,0	-35,0	-103,0	-95,0
20.8	25	2 bis	Attribuzione a Province e città metropolitane di un ulteriore contributo per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica	s	k	15,00				5,00	10,00			5,00	10,00		
20.8	25	2 bis	Riduzione Tabella B MEF	s	k	-15,00				-5,00	-10,00			-5,00	-10,00		
	27	1	Rideterminazione dell'attribuzione alle Regioni del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16 bis del DL n. 95/2012	s	c	-70,00	-100,00	-100,00	-100,00	-70,00	-100,00	-100,00	-100,00	-70,00	-100,00	-100,00	-100,00
27.93	27	8-septies	Contributo straordinario alla Regione Umbria per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale	s	k	20,00	25,82			20,00	25,82			20,00	25,82		
27.93	27	8-otties	Utilizzo Fondo sviluppo e coesione- programmazione 2014-2020	s	k	-20,00	-25,82			-20,00	-25,82			-20,00	-25,82		
			TITOLO III- Ulteriori interventi a favore delle zone terremotate														
43.06.46.028	41	2	Fondo da ripartire per consentire l'accelerazione delle attività di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017	s	k	461,50	687,30	689,70		62,00	709,40	682,00	80,00	62,00	709,40	682,00	80,00
41.013	41-bis	1	Contributi ai Comuni colpiti dal sisma per la copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva	s	k	5,00	15,00	20,00		5,00	15,00	20,00		5,00	15,00	20,00	
41.013	41-bis	11	Riduzione Fondo da ripartire per consentire l'accelerazione delle attività di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017	s	k	-5,00	-15,00	-20,00		-5,00	-15,00	-20,00		-5,00	-15,00	-20,00	
	42	1	Rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione e assistenza alla popolazione nelle aree terremotate (di cui all'articolo 4, comma 1 del DL n. 189/2016)	s	k	69,00	132,00	132,00		46,00	110,00	120,00	26,00	46,00	110,00	120,00	26,00
	42	2	Interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata	s	k	150,00				150,00				150,00			
	43	1-4	Proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi nei territori colpiti dal sisma - imposte erariali	e	t	-101,00	101,00			-101,00	101,00			-101,00	101,00		
	43	1-4	Proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi nei territori colpiti dal sisma - imposte locali	e	t		17,00			-17,00	17,00			-17,00	17,00		
	43	5	Rifinanziamento Fondo per le esigenze derivanti dal differimento della riscossione a seguito di eventi calamitosi, di cui all'art.1, comma 430 legge n.208/2015	s	c		101,00				101,00				101,00		
43.06	43-bis	1	Utilizzo avanzi comuni colpiti dal sisma	s	k					30,00	30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	
	44		Proroga al 31/12/2019 Credito d'imposta investimenti nelle regioni del centro Italia colpite dal sisma (di cui all'articolo 18 quater del n. 8/2017)	s	k			26,60				26,60				26,60	
44.8	44	1-bis	Interventi volti alla ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, operanti nelle aree interessate dal sisma, che abbiano registrato nei sei mesi successivi agli eventi sismici un fatturato inferiore al 30 per cento di quello registrato nel triennio precedente	s	c	10,00	13,00			10,00	13,00			10,00	13,00		
44.8	44	1-ter	Riduzione crediti di imposta rate ammortamento mutui ricostruzione Emilia, di cui all'art 3-bis, comma 6 DL n. 55/2012	s	k	-10,00	-13,00			-10,00	-13,00			-10,00	-13,00		

Ente	Art.	Co.	descrizione	Saldo netto da finanziare										Indebitamento												
				S/e natura																						
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020											
55	55		Abrogazione ulteriore regime di favore, di natura fiscale, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, di cui all'art.1, comma 189 legge n.208/2015 -Addizionale regionale		-0,4	-0,6	-0,6																			
55	55		Abrogazione ulteriore regime di favore, di natura fiscale, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, di cui all'art.1, comma 189 legge n.208/2015 -Addizionale comunale							0,2	0,2	0,2								0,2	0,2					
55	55		Abrogazione ulteriore regime di favore, di natura fiscale, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, di cui all'art.1, comma 189 legge n.208/2015 -Addizionale comunale		-0,2	-0,2	-0,2																			
55.054	55bis	1	Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui art. 13, comma 4, L.n. 68/1999	58,00						58,00												58,00				
55.054	55bis	1	Riduzione del Fondo per finanziamento ASDI di cui all'articolo 16, comma 7 del dlgs n. 22/2015	-58,00						-58,00												-58,00				
56	56		Modifica regime patent box-IREs		55,7	30,7	30,7	30,7	30,7		53,7	30,7	30,7									53,7	30,7	30,7		
56	56		Modifica regime patent box-IRPEF		0,6	0,3	0,3	0,3	0,3		0,6	0,3	0,3										0,6	0,3	0,3	
56	56		Modifica regime patent box-IRAP								12,2	6,6	6,6										12,2	6,6	6,6	
56	56		Modifica regime patent box-IRAP		-12,2	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6																	
56.08	56 bis	1	Rifinanziamento Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00										5,00	5,00	5,00	
56.08	56 bis	1	Riduzione Tabella B MEF		-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00		-5,00	-5,00	-5,00										-5,00	-5,00	-5,00	
61	61	12	CAPO III- Investimenti per eventi sportivi																							
61	61	12	Realizzazione progetto sportivo finali di coppa del mondo e campionati di sci alpino a Cortina	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	10,00	10,00	10,00										5,00	10,00	10,00	
61	61	12	Riduzione tabella B MEF	-5,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-5,00	-10,00	-10,00	-10,00										-5,00	-10,00	-10,00	
64	64	5	CAPO IV- disposizioni in materia di servizi																							
64	64	5	Servizi nelle Scuole: acquisizione servizi di pulizia, interventi di piccola manutenzione e decoro	64,0						64,0													64,0			
64	64	5	Riduzione Fondo per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107/2015	-64,0						-64,0													-64,0			
64.13	64	5 bis	Fondo per le mense scolastiche biologiche	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	4,00	10,00	10,00	10,00										4,00	10,00	10,00	
64.13	64	5 bis	Riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 legge 150/2014	-4,00	-10,00	-8,00	-10,00	-10,00	-10,00	-4,00	-10,00	-8,00	-10,00											-4,00	-10,00	-10,00
64.13	64	5 bis	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui art. 10, comma 5, D.L.282/2004																							
7.6	66	1	Incremento Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 legge n. 190/2014	12,00	109,00	99,50	40,50	40,50	40,50	12,00	109,00	99,50	40,50										12,00	109,00	99,50	40,50
7.60-67.98.9	66	2	Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5 DL n. 282/2004	14,00	86,20	85,50	135,00	135,00	135,00	14,00	86,20	85,50	135,00										14,00	86,20	85,50	135,00

EM.	Art.	Co.	descrizione	s/c natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento				
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020			
50.5	66	2 bis	Riduzione giacenza sul conto corrente di tesoreria da 400 a 100 milioni, derivanti da versamento delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero di cui all'articolo 2, comma 2 del D.I. 98/2016.					300,00											
50.5	66	3 lettera b)	Utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 DL n. 154/2008																
50.5	66	3 lettera b-bis)	Riduzione Fondo di riserva per le garanzie dello Stato di cui all'art. 37, comma 6, D.L. 66/2014					-300,00											
			TOTALE ENTRATE	e	2.604,90	3.192,00	2.995,40	377,90	2.924,68	1.269,90	1.062,70	234,37	2.921,68	1.237,90	1.046,40	220,27			
			TOTALE SPESE	s	153,90	3.161,12	2.965,10	340,90	118,90	1.220,65	1.013,43	181,13	-181,10	1.220,65	1.013,43	181,13			
			SALDO		2.451,000	30,88	30,30	37,00	2.805,78	49,26	49,27	53,24	3.102,78	17,26	32,97	39,14			